SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 31 ottobre 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Assessorato dell'economia della Regione Siciliana

Banca d'Italia

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Consiglio superiore della magistratura

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 18

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2011.

Proroga del termine che autorizza l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale» e, in particolare, il comma 5 ai sensi del quale la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata, prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE, è accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica (OCSI) in base allo Schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e dell'economia e finanze;

Vista la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e, in particolare, l'allegato III, così come modificato in esito alla rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L 13 del 19 gennaio 2000;

Vista la decisione della Commissione europea 2003/511/CE del 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2004, n. 98, recante approvazione dello Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore delle tecnologie dell'informazione e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, che, riproducendo quanto già previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, prevede un periodo transitorio di nove mesi durante il quale i certificatori di firma elettronica attestano la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi di firma elettronica ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa mediante autodichiarazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2009, n. 129, recante «regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2010, n. 98, recante «fissazione del termine che autorizza l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza», ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che, da ultimo, ha prorogato al 1° novembre 2011, nelle more della comprovabilità dell'utilizzo di dispositivi di generazione della firma con specifici criteri di sicurezza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, la data entro la quale effettuare l'attestazione, mediante autodichiarazione, della rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza imposti dalle suddette disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on. Renato Brunetta, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;

Considerato che, allo stato attuale, non sono ancora disponibili nel contesto internazionale norme generalmente riconosciute utilizzabili per accertare la conformità ai requisiti di sicurezza prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE di dispositivi sicuri per l'apposizione di firme secondo le procedure automatiche di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005;

Ritenuto opportuno comunque consentire l'utilizzo di dispositivi sicuri per l'apposizione di firme con procedure automatiche, per i quali sia in corso il processo di certificazione della sicurezza informatica, ai sensi del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 o, nell'ambito di uno schema di certificazione estero mutuamente riconosciuto, nel periodo di tempo necessario per ottenere la suddetta certificazione;

Considerata l'esigenza, anche in virtù dei tempi incomprimibili dell'ultimazione della suindicata procedura di valutazione e certificazione di sicurezza dei suddetti dispositivi di firma, di differire ulteriormente, per detti dispositivi, l'efficacia delle autodichiarazioni e autocertificazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2010 effettuate dai certificatori qualificati, fino al 1° novembre 2013 nel caso in cui, alla data del 1° novembre 2011, i relativi dispositivi abbiano ottenuto il pronunciamento positivo sull'adeguatezza del traguardo di sicurezza da parte dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI) e per essi, alla medesima data, sia in corso un processo di certificazione, debitamente comprovato, presso l'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI) o analogo organismo di certificazione che aderisce all'accordo internazionale denominato Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) con il ruolo di Certificate Authorizing Scheme;

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autocertificazioni e le autodichiarazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2010, riguardante i dispositivi per l'apposizione di firme elettroniche con procedure automatiche, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti fino al 1° novembre 2013 esclusivamente nel caso in cui, alla data del 1° novembre 2011, i relativi dispositivi abbiano ottenuto il pronunciamento positivo sull'adeguatezza del traguardo di sicurezza da parte dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI) e per essi, alla medesima data, sia in corso un processo di certificazione, debitamente comprovato, presso il medesimo Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI) o analogo organismo di certificazione che aderisce all'accordo internazionale denominato Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) con il ruolo di Certificate Authorizing Scheme.

2. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

p. *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A14291

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3970).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011 e n. 3966 del 30 settembre 2011;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di consentire un rapido superamento della situazione di emergenza;

Vista la richiesta del 27 settembre 2011 della Croce Rossa Italiana;

Vista la nota del 27 settembre 2011 del Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori stranieri non accompagnati;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire alla Croce Rossa Italiana di continuare ad assicurare le proprie esigenze istituzionali, l'autorizzazione di spesa prevista all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, è ridotta di euro 1.800.000,00.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 è autorizzato a mettere a disposizione del Ministero dell'interno le unità navali per il trasporto di migranti provenienti dalla Tunisia. Al relativo onere, pari a euro 1.250.000,00, si provvede a carico delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011.

Art. 3.

1. Per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati provenienti dal nord Africa, le comunità di accoglienza per minori autorizzate o accreditate possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle Regioni e delle Province Autonome nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011 le parole: «Dopo il comma 11 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "12. Per"», sono così sostituite: «Dopo il comma 12 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "12-*bis*. Per"».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A14274

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2011.

Disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito "Testo unico"), e in particolare l'articolo 3;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 5 del Testo unico, come modificato dall'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il secondo periodo del citato articolo 5, comma 5 del Testo unico, che prevede che con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti;

Vista la convenzione (di seguito "Convenzione") tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Ministero") e la Banca d'Italia (di seguito "Banca") del 22 marzo 2011 per la gestione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili (di seguito "Conto") approvata con il Decreto del Ministro del 29 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di movimentazione della liquidità in essere sul Conto e di selezione delle controparti con le quali saranno effettuate le operazioni sui mercati finanziari.

Art. 2.

Operazioni di gestione della liquidità

1. Il Conto è movimentato con operazioni di raccolta o impiego sul mercato monetario nonché attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari.

2. Il Ministero ha altresì facoltà di impiegare presso la Banca la liquidità giacente sul Conto, in depositi vincolati a scadenza predeterminata, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 6 della Convenzione.

3. Con le operazioni di cui ai precedenti commi, il Ministero persegue l'obiettivo di mantenere il saldo giornaliero del Conto ad un valore prossimo a quello indicato all'articolo 2, comma 2 della Convenzione. Resta ferma comunque la facoltà del Ministero di sospendere l'operatività, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

4. I dettagli tecnici relativi alle operazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono definiti nell'apposito protocollo tra Banca e Ministero, di cui all'articolo 5, comma 5 della Convenzione e nei provvedimenti attuativi di cui al successivo articolo 6, comma 2.

Art. 3.

Esecuzione delle operazioni di gestione della liquidità

1. Le operazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1 possono essere svolte tramite asta o negoziazione bilaterale in qualsiasi giornata lavorativa di calendario nella quale sia operativo il sistema di regolamento lordo TARGET2 (di seguito "TARGET2") e avranno, di norma, durata pari ad un giorno lavorativo (cosiddetta durata "overnight").

2. Le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla Banca e non danno luogo a oneri o commissioni a carico del Ministero.

3. Il Ministero può altresì eseguire in proprio operazioni mediante negoziazione bilaterale. Al fine di coordinare il complesso delle operazioni svolte, il Ministero informa preventivamente la Banca di tale operatività. Il Ministero comunica inoltre gli estremi delle operazioni concluse alla Banca, che ne cura gli adempimenti relativi al regolamento per il tramite di TARGET2.

Art. 4.

Controparti ammesse alle operazioni

1. Alle operazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1 possono partecipare gli Specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, nonché le controparti appartenenti al medesimo gruppo societario dello Specialista.

2. Possono inoltre essere ammesse alle operazioni di cui al comma precedente altre controparti selezionate dal Ministero sulla base di criteri di struttura e di affidabilità, tra cui il merito di credito e la patrimonializzazione ed eventuali altri criteri utili a garantire l'efficienza delle operazioni.

3. Per la partecipazione alle aste la Banca può richiedere alle controparti la stipula e il rispetto di apposite convenzioni aventi contenuto tecnico.

4. Le operazioni mediante negoziazione bilaterale, di cui al precedente articolo 3, possono essere effettuate con le controparti di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché con istituzioni o enti pubblici che gestiscono la liquidità degli Stati Membri dell'Unione Europea. Sono assimilate a tali istituzioni anche le entità costituite nell'ambito degli interventi finalizzati alla salvaguardia della stabilità dell'Area dell'Euro, a cui abbia aderito la Repubblica italiana.

5. L'elenco delle controparti di cui al presente articolo è pubblico ed è gestito dal Ministero, che comunica anticipatamente alla Banca i relativi aggiornamenti.

Art. 5.

Rischio di credito nelle operazioni di impiego della liquidità

1. Il contenimento del rischio di credito, nelle operazioni di impiego della liquidità, è assicurato attraverso limiti di credito, assegnati dal Ministero a ciascuna controparte, o attraverso la richiesta di strumenti finanziari a garanzia delle operazioni (cosiddetti "collateral").

2. Con successivo decreto del Ministero sono stabilite le categorie delle attività finanziarie che saranno accettate come garanzia nelle operazioni d'impiego con le controparti e i criteri di gestione delle garanzie.

3. La gestione operativa delle linee di credito e delle garanzie è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 6.

Disposizione delle operazioni di gestione della liquidità

1. Le operazioni finanziarie di cui al presente decreto sono disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Dirigente Generale Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico.

2. Il Ministero adotta provvedimenti attuativi del presente decreto, nei quali sono definiti i dettagli tecnici relativi alle modalità di svolgimento, di partecipazione delle controparti e di contabilizzazione delle operazioni di cui al precedente articolo 2.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è efficace a tutti gli effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Da tale data è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2005, n. 83002, recante "Disciplina delle operazioni di gestione del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria".

2. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A14322

DECRETO 26 ottobre 2011.

Chiusura delle lotterie ad estrazione istantanea denominate «Un mare di fortuna» e «Una barca di soldi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art.11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il decreto direttoriale del 12 giugno 2008 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea "Un mare di fortuna" (*G.U.* n.159 del 9.7.2008);

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 2010 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea "Una barca di soldi" (*G.U.* n.154 del 5.7.2010);

Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. che, ha richiesto la cessazione delle succitate lotterie;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea:

• Un mare di fortuna;

• Una barca di soldi.

Art. 2.

I possessori dei biglietti vincenti i premi fissati nei decreti di indizione di cui alle premesse, per ottenere il pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nei decreti di indizione medesimi e sul retro dei biglietti, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A14308

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 marzo 2011.

Modifica del decreto 7 novembre 2008, relativo all'ammissione agli interventi agevolati in favore del progetto esecutivo DM29189, presentato congiuntamente dalla Dell'Orta S.p.A. e dalla Moto Morini S.p.A. prot. n. 1185/Ric. (Prot. n. 96/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/2004»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle idee progettuali relativamente ai programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006 prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto ministeriale del febbraio 2006 n. 242/Ric sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto n. 297 del 27 luglio 1999 concernente il «riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto dell'8 agosto 2000, n. 593 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto n. 356/Ric. del 13 marzo 2007, con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM29189, presentato dai Soggetti Moto Morini S.p.A., Dell'Orto S.p.A., Morini Franco Motori S.p.A., dal titolo «Innovativo motore monocilindrico per veicoli a due ruote a basso consumo ed a basso impatto ambientale implementabile su ciclistica in materiali avanzati per alte prestazioni», afferente al settore 5 e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto n. 486/Ric. del 6 maggio 2008, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto n. 356/Ric. del 13 marzo 2007;

Visto il decreto n. 1185/Ric. del 7 novembre 2008, con il quale è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il predetto progetto DM29189;

Vista la nota del 3 luglio 2009, pervenuta in data 15 luglio 2009, prot. n. 4212, con la quale la società Moto Morini S.p.A. ha comunicato allo scrivente Ministero la propria rinuncia al progetto DM29189;

Vista la nota prot. n. 9348 del 4 novembre 2010, con la quale il MIUR, acquisito il parere del Comitato espresso nella seduta del 22 luglio 2010, ha autorizzato la modifica della titolarità del progetto DM29189 in capo alla sola Dell'Orto S.p.A. e la conseguente rimodulazione del capitolato tecnico, ha disposto il riconoscimento dello slittamento della data di inizio delle attività progettuali al 1° novembre 2007 ed ha preso atto che, a seguito della predetta rimodulazione, il titolo del progetto di ricerca è stato modificato in «Componentistica avanzata per motori motociclistici di piccola e media cilindrata, a basso assorbimento energetico, flessibilità di funzionamento ed ad elevato impatto funzionale in relazione alle prestazioni del motore»;

Considerato che in data 10 giugno 2010, la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna SCARL, in qualità di soggetto finanziatore, ha deliberato in favore della Dell'Orto S.p.A. il relativo finanziamento bancario;

Tenuto conto che nella richiamata delibera di finanziamento, nell'ambito della valutazione, è stato accertato il merito creditizio della Dell'Orto S.p.A. anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la delibera n. 2055/10 del 20 dicembre 2010 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con la quale è stata deliberata a rettifica la concessione del finanziamento agevolato in favore della Dell'Orto S.p.A.;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato decreto definitivo di ammissione alle agevolazioni n. 1185/Ric. del 7 novembre 2008, relativamente al progetto DM29189;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono disposte le seguenti variazioni al progetto DM29189:

variazione della titolarità del progetto, da Moto Morini S.p.A. e Dell'Orto S.p.A. a Dell'Orto S.P.A.;

modifica del titolo del progetto da «Innovativo motore monocilindrico per veicoli a due ruote a basso consumo ed a basso impatto ambientale implementabile su ciclistica in materiali avanzati per alte prestazioni» in «Componentistica avanzata per motori motociclistici di piccola e media cilindrata, a basso assorbimento energetico, flessibilità di funzionamento ed ad elevato impatto funzionale in relazione alle prestazioni del motore»;

slittamento della data di inizio del progetto al 1° novembre 2007.

2. La forma, la misura, le modalità e le condizioni di ammissione alle agevolazioni di cui al decreto definitivo n. 1185/Ric. del 7 novembre 2008 sono modificate, unitamente a quanto indicato al precedente comma 1, e riportate nell'allegato 1.

3. Il costo complessivo di euro 3.058.000,00 grava per euro 458.700,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 2.339.370,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti ed euro 259.930,00 nella forma di credito ordinario.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale MUR-MEF dell'8 marzo 2006, relativamente al progetto DM29189, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF dell'8 marzo 2006 n. 433/Ric e quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato dalla Corte dei conti il 19 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 95

Legge 297/1999 GPS DM29189

Generalità del Progetto

- Domanda: DM29189 del 30/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Componentistica avanzata per motori motociclistici di piccola e media cilindrata, a basso assorbimento energetico, flessibilità di funzionamento ed ad elevato impatto funzionale in relazione alle prestazioni del motore

  Inizio Attività: 01/11/2007

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  DELL`ORTO S.P.A.
  SEREGNO - (MB)

• Costo Totale	€ 3.058.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.848.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.210.000,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -
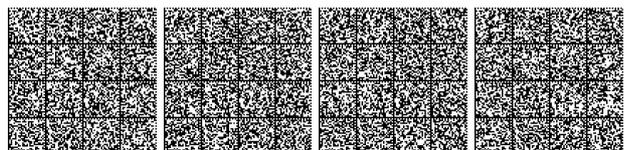
Legge 297/1999 GPS DM29189

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	980.000	-	-	-	-	980.000
Spese generali	-	588.000	-	-	-	-	588.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	120.000	-	-	50.000	-	-	170.000
Prestazioni di terzi	-	-	30.000	-	-	-	30.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	80.000	-	-	-	-	80.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	120.000	1.648.000	30.000	50.000	-	-	1.848.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	120.000	1.648.000	30.000	50.000	-	-	1.848.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	600.000	-	-	-	-	600.000
Spese generali	-	360.000	-	-	-	-	360.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	40.000	40.000	-	80.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	170.000	-	-	-	-	170.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	1.130.000	-	40.000	40.000	-	1.210.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.130.000	-	40.000	40.000	-	1.210.000

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
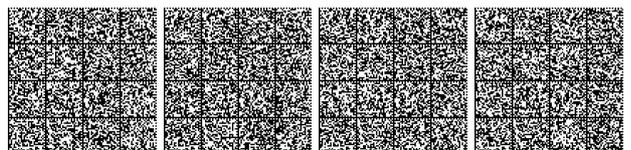
Legge 297/1999 GPS DM29189

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29189

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	18.000,00	247.200,00	12.000,00	-	-	277.200,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	102.000,00	1.400.800,00	68.000,00	-	-	1.570.800,00
- di cui CA fino a €	91.800,00	1.260.720,00	61.200,00	-	-	1.413.720,00
- di cui CO fino a €	10.200,00	140.080,00	6.800,00	-	-	157.080,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	120.000,00	1.648.000,00	80.000,00	-	-	1.848.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	169.500,00	6.000,00	6.000,00	-	181.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	960.500,00	34.000,00	34.000,00	-	1.028.500,00
- di cui CA fino a €	-	864.450,00	30.600,00	30.600,00	-	925.650,00
- di cui CO fino a €	-	96.050,00	3.400,00	3.400,00	-	102.850,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.130.000,00	40.000,00	40.000,00	-	1.210.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
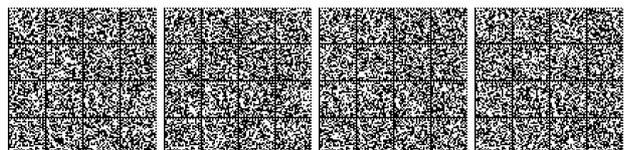
Legge 297/1999 GPS DM29189

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	458.700,00	-	458.700,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	2.599.300,00	-	2.599.300,00
- di cui CA fino a €	2.339.370,00	-	2.339.370,00
- di cui CO fino a €	259.930,00	-	259.930,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	3.058.000,00	-	3.058.000,00

11A14281

DECRETO 20 aprile 2011.

Modifica del decreto 13 marzo 2007, relativo all' ammissione alle agevolazioni del progetto esecutivo DM29156. Decreto n. 363/Ric. (Prot. n. 225/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/2004»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle idee progettuali relativamente ai programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006 prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto ministeriale del febbraio 2006 n. 242/Ric sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto n. 297 del 27 luglio 1999 concernente il «riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto dell'8 agosto 2000, n. 593 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 297»;

Visto il decreto Interministeriale 8 marzo 2006 n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto n. 363/Ric. del 13 marzo 2007, con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM29156, presentato dai soggetti Università degli studi di Roma «La Sapienza» Biologia Vegetale, Azienda Zootecnica dell'Alento, Centro Diagnostico S. Antimo S.r.l., Università degli studi di Napoli «Federico II» - Dipartimento di Arboricoltura Botanica e Patologia Vegetale, Università degli studi di Napoli «Federico II» -Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli Alimenti, G.i.ma. Gruppo Italiano Mangimi S.p.A., Università degli studi di Napoli «Federico II» - Dipartimento di Scienza degli Alimenti, Fattorie Garofalo Soc. Coop. Agricola, dal titolo «SI.C.U.R.A. - SIcurezza e innovazione teCnologica Utile alla salvaguardia e valorizzazione dei prodotti tipici di origine Animale», afferente al settore 9 e con attività di ricerca da realizzarsi nelle regioni della convergenza;

Visto il decreto n. 747/Ric. del 10 maggio 2007, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 363/Ric. del 13 marzo 2007 relativamente all'entità del contributo nella spesa.

Visto il decreto n. 1985/Ric. del 6 dicembre 2007 con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 363/Ric. del 13 marzo 2007 e successiva rettifica, a seguito della richiesta delle Università pubbliche partecipanti all'iniziativa di poter usufruire solamente del contributo a fondo perduto, rinunciando al credito agevolato e al credito ordinario;

Visto il decreto n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008, con il quale, tra l'altro, sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 363/Ric. del 13 marzo 2007 e successive rettifiche, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione interna, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario.

Vista la nota prot. n. 7000 del 17 novembre 2009, con la quale il Ministero ha preso atto del subentro della Gruppo Italiano Mangimi S.p.A. (G.I.Ma. S.p.A.) nella titolarità del progetto a seguito della fusione per incorporazione della società G.I.Ma. S.p.A. nella AM.E.F. S.r.l. ed ha inoltre preso atto della variazione della sola denominazione sociale della Azienda Zootecnica dell'Alento in Fattoria dell'Alento Soc. Agricola a r.l.;

Vista la nota prot. n. 9354 del 4 novembre 2010, con la quale il Ministero ha disposto il riconoscimento della maggiorazione di 12 mesi della durata delle attività progettuali, di cui al decreto provvisorio di ammissione alle agevolazioni n. 363/Ric. del 13 marzo 2007, portando così la data di ultimazione delle attività progettuali al 30 giugno 2011;

Considerato che Unicredit Banca di Roma S.p.A. ed Unicredit Corporate Banking S.p.A. in qualità di soggetti finanziatori hanno deliberato in data 15 maggio, 1° giugno, 2 e12 agosto 2010, in favore di Centro Diagnostico S. Antimo S.r.l., Gruppo Italiano Mangimi S.p.A., Fattorie Garofalo Soc. Coop. Agricola e di Fattoria dell'Alento Soc. Agricola a r.l. il relativo finanziamento bancario ed è stato accertato il merito creditizio di Centro Diagnostico S. Antimo S.r.l., Gruppo Italiano Mangimi S.p.A., Fattorie Garofalo Soc. Coop. Agricola e di Fattoria dell'Alento Soc. Agricola a r.l. anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la delibera n. 41/11 del 14 gennaio 2011 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., adottata ad aggiornamento della deliberazione n. 1529/09 del 13 agosto 2009, come rettificata con deliberazione n. 572/10 del 1° aprile 2010, con la quale è deliberato il finanziamento agevolato in favore di Centro Diagnostico S. Antimo S.r.l., Gruppo Italiano Mangimi S.p.A., Fattorie Garofalo Soc. Coop. Agricola e di Fattoria dell'Alento Soc. Agricola a r.l.

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM29156;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto esecutivo DM29156, presentato da Centro Diagnostico S. Antimo S.r.l., Gruppo Italiano Mangimi S.p.A., Fattorie Garofalo Soc. Coop. Agricola, Fattoria dell'Alento Soc. Agricola a r.l., Università degli studi Di Napoli «Federico II» - Dipartimento di arboricoltura botanica e patologia vegetale, Università degli studi di Napoli «Federico II» - Dipartimento di scienza degli alimenti, Università degli studi di Napoli «Federico II» - Dipartimento di scienze del suolo, delle piante, dell'ambiente e delle produzioni animali, Università degli studi di Napoli «Federico II» - Dipartimento di scienze zootecniche e ispezione degli alimenti, Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Biologia vegetale è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi previsti dalle disposizioni di cui alle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalla relativa delibera di finanziamento e dal richiamato decreto di ammissione alle agevolazioni provvisorio n. 363/Ric. del 13 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il costo complessivo di euro 4.885.470,00, grava per euro 2.752.322,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR destinate alla aree depresse per l'esercizio 2006, euro 1.173.694,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti ed euro 130.410,00 nella forma di credito ordinario, per un'agevolazione complessiva pari ad euro 4.056.426,00.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale MUR-MEF dell'8 marzo 2006, relativamente al progetto DM29156, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric e quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato dalla Corte dei conti il 19 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 93

Legge 297/1999 GPS DM29156

Generalità del Progetto

- Domanda: DM29156 del 31/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  "SI.C.U.R.A. - SIcurezza e innovazione teCnologica Utile alla salvaguardia e valorizzazione dei prodotti tipici di oRigine Animale"

  Inizio Attività: 01/07/2007

  Durata mesi: 36 (salvo proroghe)

- Beneficiari

CENTRO DIAGNOSTICO S. ANTIMO
SANT'ANTIMO - (NA)

FATTORIA DELL'ALENTO SOCIETA' AGRICOLA A R. L.
PERITO - (SA)

FATTORIE GAROFALO SOC. COOP. AGRICOLA
CAPUA - (CE)

G.I.MA. SPA GRUPPO ITALIANO MANGIMI
LONGIANO - (FC)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE
PORTICI - (NA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI
PORTICI - (NA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTE, DELL'AMBIENTE E DELLE PRODUZIONI ANIMALI
PORTICI - (NA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE ZOOTECNICHE E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI
NAPOLI - (NA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA BIOLOGIA VEGETALE
ROMA - (RM)

• Costo Totale	€ 4.885.470,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 4.598.532,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 286.938,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -71.460,00
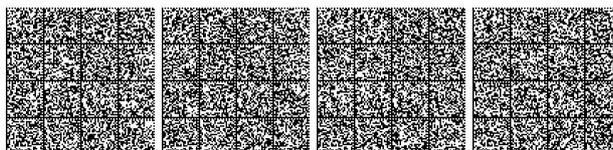
Legge 297/1999 GPS DM29156

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.538.644	518.400	-	-	181.250	-	2.238.294
Spese generali	923.186	311.040	-	-	108.750	-	1.342.976
Attrezzature	139.320	194.400	-	-	-	-	333.720
Consulenze	245.416	194.400	-	-	21.040	-	460.856
Prestazioni di terzi	-	32.400	-	-	-	-	32.400
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	130.400	81.000	-	-	43.200	-	254.600
Recuperi (da detrarre)	-25.434	-38.880	-	-	-	-	-64.314
Subtotale	2.951.532	1.292.760	-	-	354.240	-	4.598.532
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.951.532	1.292.760	-	-	354.240	-	4.598.532

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	72.900	57.600	-	-	-	-	130.500
Spese generali	43.740	34.200	-	-	-	-	77.940
Attrezzature	15.480	21.600	-	-	-	-	37.080
Consulenze	8.064	21.600	-	-	-	-	29.664
Prestazioni di terzi	-	3.600	-	-	-	-	3.600
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	6.300	9.000	-	-	-	-	15.300
Recuperi (da detrarre)	-2.826	-4.320	-	-	-	-	-7.146
Subtotale	143.658	143.280	-	-	-	-	286.938
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	143.658	143.280	-	-	-	-	286.938

Nessun Costo di Formazione

Nessun costo per la Formazione Esterna

Nessun costo per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.770.919,20	711.018,00	-	177.120,00	-	2.659.057,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	528.688,80	581.742,00	-	-	-	1.110.430,80
- di cui CA fino a €	475.819,92	523.567,80	-	-	-	999.387,72
- di cui CO fino a €	52.868,88	58.174,20	-	-	-	111.043,08
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.299.608,00	1.292.760,00	-	177.120,00	-	3.769.488,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	50.280,30	42.984,00	-	-	-	93.264,30
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	93.377,70	100.296,00	-	-	-	193.673,70
- di cui CA fino a €	84.039,93	90.266,40	-	-	-	174.306,33
- di cui CO fino a €	9.337,77	10.029,60	-	-	-	19.367,37
TOTALE CS + CA + CO fino a €	143.658,00	143.280,00	-	-	-	286.938,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
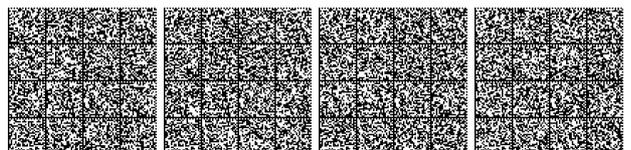
Legge 297/1999 GPS DM29156

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	2.752.322,00	-	2.752.322,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.304.105,00	-	1.304.105,00
- di cui CA fino a €	1.173.694,00	-	1.173.694,00
- di cui CO fino a €	130.410,00	-	130.410,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	4.056.426,00	-	4.056.426,00
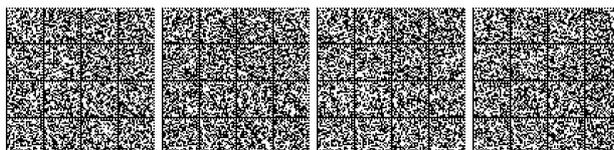
Legge 297/1999 GPS DM29156

CENTRO DIAGNOSTICO S. ANTIMO

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	267.300	-	-	-	-	-	267.300
Spese generali	160.380	-	-	-	-	-	160.380
Attrezzature	12.150	-	-	-	-	-	12.150
Consulenze	70.920	-	-	-	-	-	70.920
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	34.020	-	-	-	-	-	34.020
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	544.770	-	-	-	-	-	544.770
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	544.770	-	-	-	-	-	544.770

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	29.700	-	-	-	-	-	29.700
Spese generali	17.820	-	-	-	-	-	17.820
Attrezzature	1.350	-	-	-	-	-	1.350
Consulenze	4.680	-	-	-	-	-	4.680
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	3.780	-	-	-	-	-	3.780
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	57.330	-	-	-	-	-	57.330
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	57.330	-	-	-	-	-	57.330

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
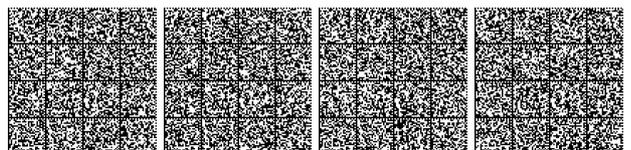
Legge 297/1999 GPS DM29156

CENTRO DIAGNOSTICO S. ANTIMO

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

CENTRO DIAGNOSTICO S. ANTIMO

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	326.862,00	-	-	-	-	326.862,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	217.908,00	-	-	-	-	217.908,00
- di cui CA fino a €	196.117,20	-	-	-	-	196.117,20
- di cui CO fino a €	21.790,80	-	-	-	-	21.790,80
TOTALE CS + CA + CO fino a €	544.770,00	-	-	-	-	544.770,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	20.065,50	-	-	-	-	20.065,50
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	37.264,50	-	-	-	-	37.264,50
- di cui CA fino a €	33.538,05	-	-	-	-	33.538,05
- di cui CO fino a €	3.726,45	-	-	-	-	3.726,45
TOTALE CS + CA + CO fino a €	57.330,00	-	-	-	-	57.330,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
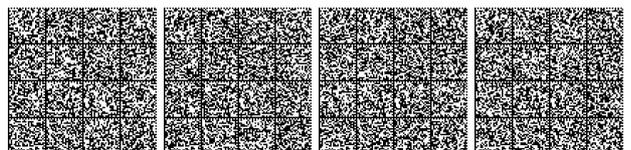
Legge 297/1999 GPS DM29156

CENTRO DIAGNOSTICO S. ANTIMO

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	346.928,00	-	346.928,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	255.173,00	-	255.173,00
- di cui CA fino a €	229.655,00	-	229.655,00
- di cui CO fino a €	25.517,00	-	25.517,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	602.100,00	-	602.100,00

Legge 297/1999 GPS DM29156

FATTORIA DELL'ALENTO SOCIETA' AGRICOLA A R. L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	129.600	-	-	-	-	-	129.600
Spese generali	77.760	-	-	-	-	-	77.760
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	10.368	-	-	-	-	-	10.368
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	22.680	-	-	-	-	-	22.680
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	240.408	-	-	-	-	-	240.408
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	240.408	-	-	-	-	-	240.408

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	14.400	-	-	-	-	-	14.400
Spese generali	8.640	-	-	-	-	-	8.640
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	1.152	-	-	-	-	-	1.152
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	2.520	-	-	-	-	-	2.520
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	26.712	-	-	-	-	-	26.712
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	26.712	-	-	-	-	-	26.712

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
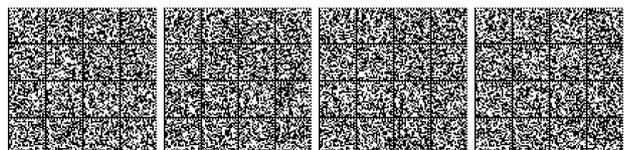
Legge 297/1999 GPS DM29156

FATTORIA DELL'ALENTO SOCIETA' AGRICOLA A R. L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

FATTORIA DELL'ALENTO SOCIETA' AGRICOLA A R. L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	144.244,80	-	-	-	-	144.244,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	96.163,20	-	-	-	-	96.163,20
- di cui CA fino a €	86.546,88	-	-	-	-	86.546,88
- di cui CO fino a €	9.616,32	-	-	-	-	9.616,32
TOTALE CS + CA + CO fino a €	240.408,00	-	-	-	-	240.408,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	9.349,20	-	-	-	-	9.349,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	17.362,80	-	-	-	-	17.362,80
- di cui CA fino a €	15.626,52	-	-	-	-	15.626,52
- di cui CO fino a €	1.736,28	-	-	-	-	1.736,28
TOTALE CS + CA + CO fino a €	26.712,00	-	-	-	-	26.712,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
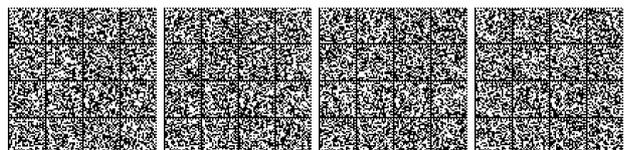
Legge 297/1999 GPS DM29156

FATTORIA DELL'ALENTO SOCIETA' AGRICOLA A R. L.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	153.594,00	-	153.594,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	113.526,00	-	113.526,00
- di cui CA fino a €	102.173,00	-	102.173,00
- di cui CO fino a €	11.353,00	-	11.353,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	267.120,00	-	267.120,00

Legge 297/1999 GPS DM29156

FATTORIE GAROFALO SOC. COOP. AGRICOLA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	259.200	-	-	-	-	-	259.200
Spese generali	155.520	-	-	-	-	-	155.520
Attrezzature	127.170	-	-	-	-	-	127.170
Consulenze	20.088	-	-	-	-	-	20.088
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-25.434	-	-	-	-	-	-25.434
Subtotale	536.544	-	-	-	-	-	536.544
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	536.544	-	-	-	-	-	536.544

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	28.800	-	-	-	-	-	28.800
Spese generali	17.280	-	-	-	-	-	17.280
Attrezzature	14.130	-	-	-	-	-	14.130
Consulenze	2.232	-	-	-	-	-	2.232
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-2.826	-	-	-	-	-	-2.826
Subtotale	59.616	-	-	-	-	-	59.616
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	59.616	-	-	-	-	-	59.616

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
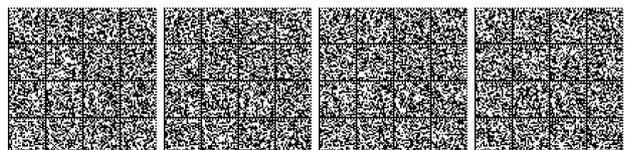
Legge 297/1999 GPS DM29156

FATTORIE GAROFALO SOC. COOP. AGRICOLA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

FATTORIE GAROFALO SOC. COOP. AGRICOLA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	321.926,40	-	-	-	-	321.926,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	214.617,60	-	-	-	-	214.617,60
- di cui CA fino a €	193.155,84	-	-	-	-	193.155,84
- di cui CO fino a €	21.461,76	-	-	-	-	21.461,76
TOTALE CS + CA + CO fino a €	536.544,00	-	-	-	-	536.544,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	20.865,60	-	-	-	-	20.865,60
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	38.750,40	-	-	-	-	38.750,40
- di cui CA fino a €	34.875,36	-	-	-	-	34.875,36
- di cui CO fino a €	3.875,04	-	-	-	-	3.875,04
TOTALE CS + CA + CO fino a €	59.616,00	-	-	-	-	59.616,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
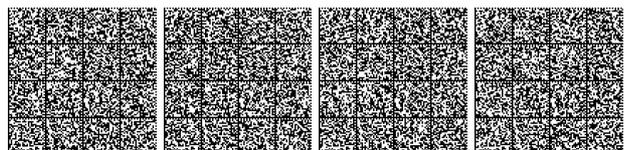
Legge 297/1999 GPS DM29156

FATTORIE GAROFALO SOC. COOP. AGRICOLA

Agevolazioni totali deliberate

		Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS)	fino a €	342.792,00	-	342.792,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	fino a €	253.368,00	-	253.368,00
- di cui CA	fino a €	228.031,00	-	228.031,00
- di cui CO	fino a €	25.337,00	-	25.337,00
TOTALE CS + CA + CO	fino a €	596.160,00	-	596.160,00

Legge 297/1999 GPS DM29156

G.I.MA. SPA GRUPPO ITALIANO MANGIMI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	518.400	-	-	-	-	518.400
Spese generali	-	311.040	-	-	-	-	311.040
Attrezzature	-	194.400	-	-	-	-	194.400
Consulenze	-	194.400	-	-	-	-	194.400
Prestazioni di terzi	-	32.400	-	-	-	-	32.400
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	81.000	-	-	-	-	81.000
Recuperi (da detrarre)	-	-38.880	-	-	-	-	-38.880
Subtotale	-	1.292.760	-	-	-	-	1.292.760
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.292.760	-	-	-	-	1.292.760

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	57.600	-	-	-	-	57.600
Spese generali	-	34.200	-	-	-	-	34.200
Attrezzature	-	21.600	-	-	-	-	21.600
Consulenze	-	21.600	-	-	-	-	21.600
Prestazioni di terzi	-	3.600	-	-	-	-	3.600
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	9.000	-	-	-	-	9.000
Recuperi (da detrarre)	-	-4.320	-	-	-	-	-4.320
Subtotale	-	143.280	-	-	-	-	143.280
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	143.280	-	-	-	-	143.280

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
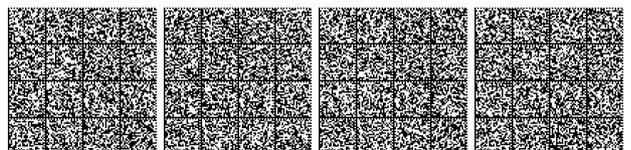
Legge 297/1999 GPS DM29156

G.I.MA. SPA GRUPPO ITALIANO MANGIMI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

G.I.MA. SPA GRUPPO ITALIANO MANGIMI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	711.018,00	-	-	-	711.018,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	581.742,00	-	-	-	581.742,00
- di cui CA fino a €	-	523.567,80	-	-	-	523.567,80
- di cui CO fino a €	-	58.174,20	-	-	-	58.174,20
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.292.760,00	-	-	-	1.292.760,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	42.984,00	-	-	-	42.984,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	100.296,00	-	-	-	100.296,00
- di cui CA fino a €	-	90.266,40	-	-	-	90.266,40
- di cui CO fino a €	-	10.029,60	-	-	-	10.029,60
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	143.280,00	-	-	-	143.280,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

G.I.MA. SPA GRUPPO ITALIANO MANGIMI

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	754.002,00	-	754.002,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	682.038,00	-	682.038,00
- di cui CA fino a €	613.834,00	-	613.834,00
- di cui CO fino a €	68.204,00	-	68.204,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.436.040,00	-	1.436.040,00

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	331.000	-	-	-	-	-	331.000
Spese generali	198.600	-	-	-	-	-	198.600
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	44.900	-	-	-	-	-	44.900
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	634.500	-	-	-	-	-	634.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	634.500	-	-	-	-	-	634.500

Nessun costo di sviluppo precompetitivo
Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	380.700,00	-	-	-	-	380.700,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	380.700,00	-	-	-	-	380.700,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI ARBORICOLTURA BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	380.700,00	-	380.700,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	380.700,00	-	380.700,00

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	189.000	-	-	-	-	-	189.000
Spese generali	113.400	-	-	-	-	-	113.400
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	23.040	-	-	-	-	-	23.040
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	28.800	-	-	-	-	-	28.800
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	354.240	-	-	-	-	-	354.240
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	354.240	-	-	-	-	-	354.240

Nessun costo di sviluppo precompetitivo
Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	212.544,00	-	-	-	-	212.544,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	212.544,00	-	-	-	-	212.544,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	212.544,00	-	212.544,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	212.544,00	-	212.544,00

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTE, DELL'AMBIENTE E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	224.563	-	-	-	-	-	224.563
Spese generali	134.737	-	-	-	-	-	134.737
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	61.000	-	-	-	-	-	61.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	420.300	-	-	-	-	-	420.300
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	420.300	-	-	-	-	-	420.300

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
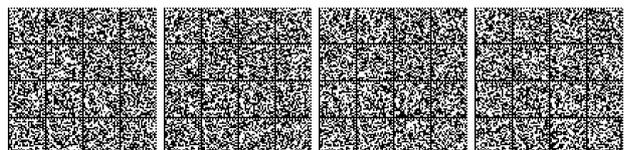
Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTE, DELL'AMBIENTE E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTE, DELL'AMBIENTE E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	252.180,00	-	-	-	-	252.180,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	252.180,00	-	-	-	-	252.180,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTE, DELL'AMBIENTE E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	252.180,00	-	252.180,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	252.180,00	-	252.180,00

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE ZOOTECNICHE E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	137.981	-	-	-	-	-	137.981
Spese generali	82.789	-	-	-	-	-	82.789
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	220.770	-	-	-	-	-	220.770
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	220.770	-	-	-	-	-	220.770

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE ZOOTECNICHE E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE ZOOTECNICHE E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	132.462,00	-	-	-	-	132.462,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	132.462,00	-	-	-	-	132.462,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE ZOOTECNICHE E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	132.462,00	-	132.462,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	132.462,00	-	132.462,00

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA BIOLOGIA VEGETALE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	181.250	-	181.250
Spese generali	-	-	-	-	108.750	-	108.750
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	21.040	-	21.040
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	43.200	-	43.200
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	354.240	-	354.240
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	354.240	-	354.240

Nessun costo di sviluppo precompetitivo
Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA BIOLOGIA VEGETALE

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA BIOLOGIA VEGETALE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	177.120,00	-	177.120,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	177.120,00	-	177.120,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29156

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA BIOLOGIA VEGETALE

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	177.120,00	-	177.120,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	177.120,00	-	177.120,00

11A14282

DECRETO 21 luglio 2011.

Trattamento economico dei direttori generali delle Università per il triennio 2011-2013. (Decreto n. 315).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *n)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la sostituzione della figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali mediante il conferimento dell'incarico da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;

Considerato che l'art. 2, comma 1, lettera *n)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede la determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del 23 maggio 2001 con il quale sono stati determinati specifici criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle Università ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Tenuto conto che la base parametrale di partenza della retribuzione del direttore amministrativo, corrispondente alla posizione di vertice di un dirigente del comparto Università, comprensiva dell'indennità di posizione, è quantificata nel predetto decreto interministeriale del 23 maggio 2001 in € 67.140 (ex £ 130.000.000) così come previsto dal CCNL della Dirigenza universitaria 1994 - 1997.

Tenuto conto chel'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che, per gli anni 2011,2012e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati.

Tenuto conto chel'art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto tra l'altro che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.

Ritenuta la necessità di definire criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale delle università.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il trattamento economico dei direttori generali delle Università, per il triennio 2011 - 2013, è fissato in conformità ai criteri e parametri stabiliti con il DI del 23 maggio 2001, per la figura di direttore amministrativo come da allegato 1, tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2.

Con successivo decreto al termine del triennio 2011 - 2013 verranno definiti nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale delle università.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università
e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 38.

ALLEGATO *1*

TABELLA APPLICATIVA DEI CRITERI E PARAMETRI FISSATI NEL D.I.

(importi rivalutati in euro)

TRATTAMENTO ECONOMICO

	A	B	C
FASCIA	Misura piena	Meno 5%	Meno 10%
Prima	83.924,25	79.728,03	75.531,82
Seconda	104.905,31	99.660,04	94.414,78
Terza	131.131,63	124.575,05	118.018,47
Quarta	163.914,54	155.718,82	147.523,09

RETRIBUZIONE DI RISULTATO (PARI AL 20% DEL TRATTAMENTO ECONOMICO)

	A	B	C
FASCIA	Misura piena	Meno 5%	Meno 10%
Prima	16.784,85	15.945,61	15.106,36
Seconda	20.981,06	19.932,01	18.882,96
Terza	26.226,33	24.915,01	23.603,69
Quarta	32.782,91	31.143,76	29.504,62

11A14190

DECRETO 21 luglio 2011.

Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento. (Decreto n. 313).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare l'art. 23, comma 2, della predetta legge, ai sensi del quale «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dall'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.

2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato dalle università in relazione a:

a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa;

b) il numero degli studenti;

c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;

d) le disponibilità di bilancio.

Art. 2.

1. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali. Le università non statali e le fondazioni universitarie di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono recepire le disposizioni di cui al presente decreto con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato dalla Corte dei conti il 20 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 61.

11A14276

DECRETO 21 luglio 2011.

Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. (Decreto n. 314).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 29, comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi, prevedendo altresì che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati criteri e modalità per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico;

Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 18 milioni di euro;

Ritenuta la necessità di definire criteri e modalità per la ripartizione alle università dell' importo di 18 milioni di euro (quota 2011);

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l'anno 2011, pari a 18 milioni di euro, e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.

2. Sono soggetti ammissibili all'intervento i professori e ricercatori che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le risorse sono ripartite fra le università in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 2, in servizio presso ciascuna di esse.

4. Ciascuna università distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facoltà di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati dall'università con proprio regolamento, osservando i seguenti criteri:

a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia;

b) ammissione al procedimento dei soggetti aventi diritto ai sensi del comma 2 che hanno presentato domanda;

c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010, ovvero nelle more dell'attuazione del predetto comma, delle norme previgenti in materia;

d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'ateneo di appartenenza;

e) accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;

f) verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale.

5. Le risorse sono attribuite da ciascuna università, fino ad esaurimento, come incentivo *una tantum* ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 2, per ciascun ruolo e fascia.

6. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti universitari ad ordinamento speciale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato dalla Corte dei conti il 20 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 62.

11A14277
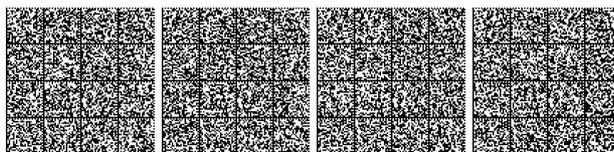
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Rosson Alessandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Rosson Alessandro, nato il 21 aprile 1967 a Levanto (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Rosson è in possesso del titolo accademico ottenuto nel dicembre 1999 in Italia presso la Università Alma Mater Studiorum di Bologna;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto dal dicembre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Lorca (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un "unicum" che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Rosson Alessandro, nato il 21 aprile 1967 a Levanto (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14242

DECRETO 21 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bucciarelli Federica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Bucciarelli Federica, nata il 23 aprile 1977 a Pescara, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Bucciarelli è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 27 giugno 2005 in Italia presso la Università degli studi di Teramo;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pescara;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 20 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Ritenuto che i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Bucciarelli Federica, nata il 23 aprile 1977 a Pescara, cittadina italiana, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14243

DECRETO 21 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Contrisciani Daniele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Contrisciani Daniele, nato l'11 maggio 1983 a Teramo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Contrisciani è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 20.3.2006 in Italia presso la Università degli studi di Teramo;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, pertanto, che il certificato relativo al conseguimento del Diploma di Specializzazione per le professioni legali non può essere considerato al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Contrisciani Daniele, nato l'11 maggio 1983 a Teramo, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14244

DECRETO 21 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Nodari Giacomo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Nodari Giacomo, nato il 19 marzo 1982 a Orzinuovi (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Nodari è in possesso del titolo accademico ottenuto nell'ottobre 2006 in Italia presso la Università degli studi di Brescia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 dicembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto dal marzo 2011 all'«Illustre Collegi d'Advocats» di Barcellona (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «*unicum*» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Nodari Giacomo, nato il 19 marzo 1982 a Orzinuovi (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14245

DECRETO 21 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mele Rossana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Mele Rossana, nata il 4 settembre 1973 a Siniscola (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Mele è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 7 aprile 2005 in Italia presso la Università degli studi di Sassari;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura

compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Mele Rossana, nata il 4 settembre 1973 a Siniscola (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14246

DECRETO 21 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Palladino Vincenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Palladino Vincenzo, nato il 18 aprile 1983 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Palladino è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 4 ottobre 2007 in Italia presso la «Libera Università Maria SS. Assunta» di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da aprile 2011 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), come non esercente;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai senso dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Palladino Vincenzo, nato il 18 aprile 1983 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14247

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2011.

Adozione del documento esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 1, comma 3, dell'Intesa 29 aprile 2010, concernente il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 (Rep. n. 63/CSR), che prevede che il Ministro della salute, sentite le Regioni, approvi entro il 31 marzo 2010 il «documento operativo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al predetto Piano nazionale della prevenzione 2010-2012»;

Visto l'articolo 1, comma 2, dell'Intesa 7 ottobre 2010, recante modifiche all'Intesa 29 aprile 2010, concernente il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 (Rep. n. 166/CSR), che sostituisce il predetto termine del 31 marzo 2010 con il termine del 31 ottobre 2010;

Considerato che il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, (di cui all'allegato 1 alla citata Intesa del 29 aprile 2010) ha identificato le azioni centrali necessarie al supporto della programmazione regionale per l'attuazione dei previsti interventi;

Considerato che nell'Allegato 2 alla medesima Intesa è definita l'impostazione concettuale e metodologica da adottarsi nel «documento operativo per l'attuazione delle linee di supporto del Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012» in parola;

Rilevato che ai sensi dell'Allegato 2 alla citata Intesa del 29 aprile 2010, il documento operativo in parola va espressamente contestualizzato rispetto alle funzioni della cosiddetta stewardship attribuite al Ministero della salute;

Rilevata, altresì, la necessità che tale documento operativo:

1. renda esplicito e condiviso l'approccio strategico adottato;

2. definisca delle priorità, concentrando sforzi e risorse su ambiti concordati e funzionali allo sviluppo dell'attività programmatoria regionale e che, da questo punto di vista, poiché assumono importanza rilevante le azioni che più direttamente influenzano/determinano gli assetti di sistema e quelle che favoriscono un salto di qualità nella interazione/collaborazione con le Regioni, siano sviluppate le azioni centrali effettivamente applicative delle linee strategiche della stewardship nonché siano scelti alcuni ambiti tematici prioritari per esigenze di attenzione e/o temporali;

3. adotti una struttura coerente a quella dei Piani regionali di prevenzione rispettandone il medesimo schema logico articolato in due nuclei tematici costituiti da un «Quadro strategico» - di fatto enunciato nell'Allegato 2 alla citata Intesa 29 aprile 2010 - ed un «Piano operativo» che, come convenuto, consenta lo sviluppo delle azioni centrali contemporaneamente in ambiti complementari;

Preso atto che le Regioni - con comunicazione formale del Coordinamento interregionale della prevenzione n. 542679 del 15 ottobre 2010 - hanno chiesto espressamente che il Ministero della salute individui le priorità di cui sopra sulla base dell'esame dei Piani regionali di prevenzione presentati al 31 dicembre 2010;

Considerato che, in attuazione di tale intendimento e delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Intesa 7 ottobre 2010, il decreto ministeriale 10 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 18 gennaio 2011, ha posticipato al 30 aprile 2011 l'emanazione dei contenuti del progetto esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 da ritenersi prioritarie;

Considerato che su dette linee di supporto centrali prioritarie individuate dal Ministero le Regioni si sono espresse favorevolmente con comunicazione formale del Coordinamento interregionale della prevenzione n. 205512 del 28 aprile 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottato il Documento esecutivo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 di cui all'allegato 1 al presente decreto, del quale fa parte integrante. Il Documento in parola è relativo alle azioni centrali ritenute, congiuntamente alle Regioni, prioritarie.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio per i previsti controlli di legge.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 140.
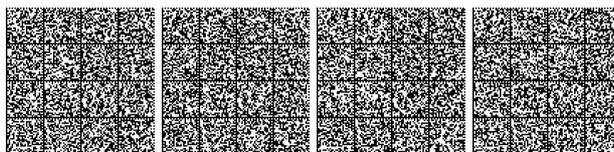
ALLEGATO *1*

DOCUMENTO ESECUTIVO
PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SUPPORTO CENTRALI AL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2010 - 2012
AZIONI PRIORITARIE

PREMESSA

Il presente Progetto esecutivo riassume e completa la lunga fase di definizione degli aspetti operativi connessi al "supporto" da parte del livello centrale di governo che il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-12 ha identificato come parte integrante degli interventi da attuare per raggiungere gli obiettivi di salute stabiliti.

Coerentemente alle indicazioni dell'Intesa Stato Regioni e PPAA del 29/4/2010 e del DM 10/11/2010, il documento è articolato in due parti principali: il uadro strategico e il piano operativo

Il *Quadro strategico* si segnala come occasione e risultato di riflessione, promossa dal Ministero e condotta con le Regioni e PPAA, sul modello di governance più appropriato, sulla base dell'assetto istituzionale conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione, per il conseguimento degli obiettivi di salute a favore della popolazione italiana. Il *Piano operativo* declina le Azioni centrali prioritarie condivise con le Regioni.

QUADRO STRATEGICO

Il quadro strategico è definito ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2 all'Intesa del 29/4/2010 e dal DM 10 novembre 2010

1.

Il Piano nazionale della Prevenzione 2010-12 (di seguito PNP) fornisce indicazioni per la messa a punto delle "Azioni centrali" attuative delle previste linee di supporto. Tali indicazioni derivano peraltro, in primis, dall'assetto istituzionale in tema di tutela della salute stabilito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Su tale base, il PNP, definisce che "le Regioni declinano il proprio ruolo contribuendo attivamente alla determinazione delle linee strategiche e dando corso al lavoro previsto dal PNP, mentre il Ministero esplica una funzione di supporto (anche attraverso il CCM e il coordinamento degli organi tecnico-scientifici centrali). Sono anche specificati gli ambiti di cooperazione per il supporto alle Regioni, che prevedono che il Ministero cooperi:

- nell'interfaccia per quelle aree di confine che vedono sovrapporsi strutture dei SSR o degli Enti locali a strutture che hanno mantenuto il riferimento al livello centrale (scuola, università, ecc .);
- nel mettere a fianco delle Regioni le migliori competenze scientifiche, unitamente a competenze di progettazione ;
- nel promuovere l'approfondimento e la diffusione della prevenzione basata su prove di efficacia (EBP);
- nel mettere a disposizione strumenti per la sorveglianza, vera guida all'azione e componente essenziale della sanità pubblica, che serve a valutare i rischi di salute, i bisogni e possibilmente l'impatto degli interventi ;
- per la messa a punto di sistemi collaudati di allerta e di pronta risposta alle emergenze.

Il PNP sottolinea anche l'importanza di valorizzare l'esperienza acquisita con il precedente PNP per cui è fondamentale basare la programmazione su una "gestione della conoscenza". Questa esigenza si è concretizzata, in particolare:

- con lo sforzo di attingere dalle conoscenze di evidence based prevention per un concreto utilizzo nei piani operativi regionali (per esempio, diffusione dei programmi di screening basati su evidenze);
- con l'implementazione di strumenti di conoscenza di dati relativi ai determinanti per la salute (per esempio, carta del rischio, sorveglianza PASSI, progetto OKkio alla salute;
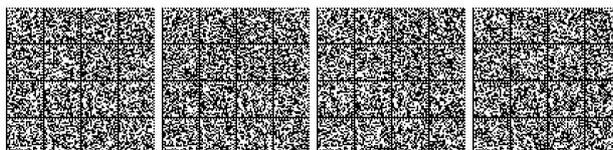
- con la definizione, diffusione e promozione dell'utilizzo di dati epidemiologici organizzati (per esempio, adeguamento del sistema informativo delle malattie infettive, flussi INAIL, archivio infortuni mortali, coordinamento Registri Tumori);
- nella valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati raggiunti (per esempio, coperture vaccinali, percentuali di adesione agli screening) come strumento per la riprogrammazione.

In tale quadro, appaiono rilevanti le attività di monitoraggio e valutazione dell'avanzamento del PNP (in base a criteri condivisi), anche al fine di utilizzare i dati e gli indicatori raccolti per innescare un circolo virtuoso che adegui sempre più gli interventi ai contesti cui sono diretti.

Ulteriori indicazioni, che derivano dalla passata esperienza, riguardano la necessaria sinergia fra i vari atti di pianificazione e l'esigenza di acquisire un'ottica intersettoriale per affrontare i problemi di salute oggetto del PNP 2010-12.

Infine, il PNP focalizza i target, correlati alle priorità individuate secondo lo strumento dell'analisi di contesto e della graduazione del rischio, a sua volta fondata su frequenza e severità del danno alla salute; la declinazione operativa e organizzativa degli obiettivi specifici è, invece, in capo a ciascuna Regione .

Più in dettaglio, il PNP enuncia gli obiettivi generali (se del caso, articolandoli in sottobiettivi) ed individua due tipologie di linee di lavoro: il supporto centrale alla realizzazione del PNP e le vere e proprie linee di intervento, o operative che dir si voglia, regionali.

2.

Il processo di devoluzione attivato dalla riforma del titolo V della Costituzione sta costruendo un quadro nuovo di assetto istituzionale del Sistema Sanitario Nazionale nel cui contesto, il livello di governo centrale e, in particolar modo, il Ministero, è chiamato a riconsiderare ruoli e missioni al fine di rendere raggiungibili gli obiettivi di sistema e di tutela della salute che è suo proprio.

Le dinamiche di devoluzione e le esigenze di ripensare il ruolo degli organismi centrali sono, peraltro, un problema diffuso anche a livello internazionale talché l'OMS ha pubblicato già nel 2000 un documento che analizzava tali tematiche e proponeva come chiave di lettura di tali problemi e fenomeni la "stewardship". La riflessione sulla stewardship si candida quindi ad essere il modo per rendere il ruolo del Ministero più efficace ed efficiente nella pratica, in un contesto di devolution nel quale i diversi livelli di governo si trovano ad avere molteplici interlocutori forti ed è, d'altra parte, sempre più evidente come gli obiettivi di salute siano determinati dal concorso non solo dei livelli di governo istituzionale (centrale, regionale, aziendale) ma anche da industrie, media, raggruppamenti sociali, ecc., ovvero da un insieme di "portatori di interesse" (stakeholders) che devono inevitabilmente essere coinvolti per un governo effettivo del sistema sanitario (e non solo). In questo scenario risultano marcatamente insufficienti le precedenti "regole" dei rapporti tra istituzioni, cioè la prassi di rapporti "verticali" basati su gerarchie e si rende sempre più evidente la necessità di un nuovo stile di governo, sia a livello centrale che a livello regionale. L'esigenza di un nuovo e più adeguato "modo di governare" nasce sostanzialmente da una esigenza di una sua maggiore "efficienza" ed "efficacia".

A livello operativo la governance come strategia di governo si può definire come il modo in cui funzionari e istituzioni pubbliche assumono ed esercitano l'autorità di formulare e regolare le politiche pubbliche e di fornire beni e servizi. La stewardship è un tipo di governance (del sistema sanitario nel nostro caso) che usa poco strumenti "verticali" e fa maggior ricorso alla "leadership" (capacità di persuasione e creazione di collaborazioni attive con gli interlocutori). Tale impostazione è basata sulla fiducia reciproca e tendenzialmente si configura come più etica: in ragione di queste sue caratteristiche la stewardship – per sua natura, espressione di una funzione di governo centrale - dovrebbe portare a un processo decisionale efficiente ed a una maggiore attenzione alla fiducia con la quale le proprie azioni vengono viste dalla popolazione.
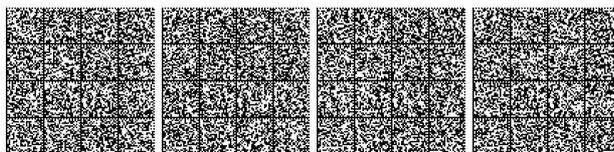
Le funzioni principali che, in campo sanitario, concretizzano la stewardship sono esplicitate dal decreto 10/11/2010 e vengono riassunte nella tabella seguente.

TABELLA 1 Elenco delle su funzioni in cui è articolato il modello della Stewardship. Per ogni subfunzione sono specificati gli elementi principali (core attubutes) desunti dalla letteratura e il significato prevalente loro attribuito

Funzione della Stewardship	**Principali elementi (core attributes)**	**Significato prevalente**
Esercitare influenza sugli interlocutori mediante azioni di indirizzo	Stabilire un insieme di norme che guidino l'operato dell' organizzazione (regole, procedure, leggi, decreti, codici di comportamento, standard, modalità di utilizzo dei finanziamenti ecc.) Definire standard e requisiti per garantire che gli obiettivi vengano raggiunti anche in collegamento col sistema dei LEA Fornire sostegno, appoggio e consiglio agli interlocutori (accompagnamento), in particolare alle Regioni Partecipare ai comitati e nelle sedi in cui gli interlocutori prendono decisioni (CIP, conferenza Stato-Regioni)	È una funzione correlata alla capacità di implementazione degli interventi pianificati e programmati. Essa si basa sulla considerazione che un'azione efficace di*stewardship* deve preoccuparsi che il complesso del sistema sanitario sia coerente con gli obiettivi della *policy* e che ci sia un coerente sistema di relazioni e linee di comunicazione. Essa comprende anche le iniziative per rimuovere gli ostacoli strutturali all'uso efficiente ed equo delle risorse. In questo documento sono considerate pertinenti a questa funzione le azioni di indirizzo, nel loro vario livello di cogenza legislativa e/o amministrativa
Garantire la realizzazione delle politiche fornendo strumenti per l'attuazione della programmazione	Linee Guida e protocolli nazionali Piani di formazione nazionale (a cascata) Contratti di lavoro (ad es. con la Medicina Generale) Coinvolgimento degli interlocutori nel processo decisionale, nella definizione di strategie e obiettivi comuni e condivisi Garantire che ad ogni responsabilità corrisponda il potere decisionale necessario per assolverla, utilizzato in modo corretto	Si tratta di una funzione che deriva dalla consapevolezza che un elemento chiave della *stewardship* è quello di garantire l'implementazione degli interventi programmati per ottenere gli obiettivi di salute. Una parte di questa funzione risiede nella capacità di implementazione che deriva dal possesso e dall'uso del potere di guidare o influenzare i comportamenti dei differenti attori. Due ulteriori aspetti riguardano le interazioni tra questa "capacità di guida" e quella di costruire coalizioni e partnership e di assicurare la coerenza tra le *policy*, le strutture organizzative e la cultura degli attori.
Stabilire e mantenere collaborazioni e	Identificare gli interlocutori per ciascuna	Questa funzione è giustificata dall'assunzione che sono molti i fattori

partnership	azione centrale descrivendone l'influenza e l'atteggiamento (favorente o sfavorente) Promuovere network di eccellenze regionali e rapporti stabili di confronto e collaborazione con le società scientifiche Promuovere il sostegno alle politiche e strategie impopolari, in particolare promuovendo partnership con le associazioni di settore	che direttamente o indirettamente hanno un impatto sulla salute e spesso lo *steward* ha su di loro un'autorità formale piccola o assente. Non potendo quindi agire su questi fattori da solo, lo *steward* deve coinvolgere altri attori per determinare un cambiamento positivo. Per essere efficace è quindi necessario costruire e mantenere una grande varietà di relazioni, network e partnership. Tale aspetto deve integrarsi con la funzione di esercizio dell'attività di indirizzo mediante la legislazione e la regolamentazione.
Garantire la responsabilità (accountability)	Esistenza di regole sulla pubblicazione dei piani, relazioni (report), codici di comportamento, rendiconti economici, ecc. Effettiva loro pubblicazione, disponibilità e ampia diffusione in una forma comprensibile Programmi sistematici di Audit interno Fornire linee-guida (per garantire la qualità tecnica) Campagne di comunicazione Rendicontazione sociale	È necessario garantire che tutti gli attori del sistema esercitino la responsabilità nelle proprie azioni e che questa responsabilità sia accompagnata da una comunicazione trasparente. D'altra parte, l'essere responsabili nei confronti della popolazione è un mezzo per influenzare positivamente le relazioni tra la popolazione stessa e il sistema sanitario (in particolare rispetto alla percezione e all'uso del sistema). L'essere responsabili aiuta ad individuare e ad ovviare lo spreco di risorse, le *malpractice* o le negligenze
Gestione basata sulla conoscenza	Produzione e analisi di evidenze (studi epidemiologici, *performance analysis*, studi di impatto ecc) Implementazione di Sistemi di sorveglianza Analisi delle evidenze Implementazione di basi di dati	Questa funzione è giustificata dal fatto che la conoscenza contribuisce a prendere decisioni più informate e quindi complessivamente favorisce migliori risultati per il sistema sanitario. La conoscenza (intelligenza) ha un significato più ampio e profondo di "informazione" perché implica la capacità di identificare ed interpretare gli elementi essenziali. Questa conoscenza deve essere disponibile a tutti i livelli del sistema sanitario e a tutti gli attori per svolgere i loro compiti all'interno del sistema. Nel presente contesto, essa riassume gli elementi di genesi e sintesi di nuove conoscenze nonché tutte le attività pertinenti ai sistemi informativi e di sorveglianza.

PIANO OPERATIVO

Il PNP definisce aree di intervento essenzialmente in base a bisogni di salute della popolazione o di sottogruppi di essa. Per ognuna di queste aree è prevista una programmazione regionale ad hoc con la definizione progettuale di obiettivi ed azioni; sono, altresì, in linea di massima, previste delle azioni di supporto alla programmazione regionale la cui responsabilità risiede nel livello di governo centrale. Tali azioni di supporto sono eterogenee:

- nella "struttura", ossia differiscono per la dimensione nella quale si esercitano nonché per la loro complessità, puntualizzazione, fattibilità;
- nel "merito", ossia sono pertinenti ad aspetti diversi della prevenzione e a bisogni di salute diversificati;
- nella "propedeuticità", ossia rispetto alla programmazione e progettazione regionale .

Tale eterogeneità pone quindi in primo luogo un problema di migliore definizione di queste azioni di supporto al fine di renderle più efficaci e, in secondo luogo, di efficienza dell'azione del livello di governo centrale.

Per rispondere a tali problematicità è stato quindi definito il presente Piano operativo e adottata una metodologia di lavoro che è di seguito specificata col fine di definire progetti attuativi per ogni azione centrale identificata come necessaria al supporto della programmazione regionale. Detta metodologia si è articolata nelle seguenti fasi

1. definizione dell'azione centrale e analisi del suo significato strategico. In tale fase si è proceduto alla:
   - ✓ identificazione della linea di supporto: è la linea definita in base all'area del PNP rispetto alla quale si esercita il supporto del livello centrale di governo;
   - ✓ identificazione e precisazione delle azioni centrali previste per ogni linea di supporto al fine di definire un progetto attuativo per ogni azione centrale. È l'elemento principale di merito al fine di perseguire l'efficacia delle azioni. Ogni azione è concepita come attività progettuale al fine di meglio precisarne gli elementi costitutivi e di rendere più efficiente l'armonizzazione con la programmazione regionale. La stesura delle azioni è stata attuata secondo il format espresso nell'Allegato 2 all'Intesa del 29/4/10;
   - ✓ analisi e classificazione delle azioni alla luce dello schema concettuale adottato basato sulla stewardship (v. Tabella 1). Al riguardo, si è assunto che il quadro strategico sia costituito dal PNP e dalle relative Intese tra Stato-Regioni e PPAA. Le Azioni centrali sono state quindi elencate per il proprio significato strategico prevalente nelle tabelle comprese nell'Allegato 2 all'Intesa del 29/4/10.
2. identificazione delle Azioni centrali prioritarie (ACP). Tale fase si è svolta attraverso un confronto col Tavolo tecnico di supporto alla Commissione Salute delle Regioni e PPAA e si è articolata in:
   - ✓ identificazione degli aspetti "di sistema" meritori di un'attenzione prioritaria in quanto pertinenti a tematiche o problematiche di importanza critica per la buona implementazione del PNP 2010-12. Tali tematiche sono state articolate per subfunzioni della stewardship;
   - ✓ identificazione delle azioni centrali prioritarie per ogni sub funzione;
   - ✓ le azioni centrali prioritarie di fatto sostituiscono le "azioni centrali sinergiche" elencate nell'Allegato 2 all'Intesa del 29/4/10; inoltre, ricomprendono tutte le azioni centrali elencate nel medesimo Allegato 2, se pertinenti (che pertanto si intendono evase con il presente documento)

   Il seguente prospetto indicizza le azioni centrali prioritarie condivise con le Regioni.
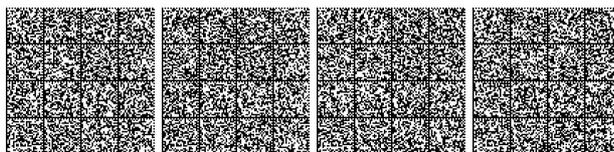
INDICE DELLE AZIONI CENTRALI PRIORITARIE

Funzioni della stewardship (DM 10/11/10)	Azioni
Esercitare influenza sugli interlocutori (azioni di indirizzo)	**ACP 1.1** Supporto legislativo alle azioni previste dal PNP
	ACP 1.2 Intesa Stato-Regioni su registri e sorveglianze
	ACP 1.3 Contratto nazionale MMG e PLS
	ACP 1.4 Intesa Stato-Regioni sulla emanazione di documenti di pianificazione
	ACP 1.5 Accordi inter-istituzionali
Garantire la realizzazione delle politiche (strumenti per realizzare la programmazione)	**ACP 2.1** Protocollo di *public health genomics*
	ACP 2.2 Predisposizione di supporti alle Regioni
	ACP 2.3 Assetto istituzionale dell'Osservatorio nazionale Screening (ONS)
Stabilire e mantenere collaborazioni e partnership	**ACP 3.1** Definire alleanze con gli stakeholders
Garantire la responsabilità (*accountability*, **responsabilizzare gli operatori)**	**ACP 4.1** Protocollo per la comunicazione in prevenzione
Gestione basata sulla conoscenza	**ACP 5.1**Azione conoscitiva sull'assetto e le attività delle strutture deputate all'erogazione della prevenzione
	ACP 5.2 Azione conoscitiva sui bisogni di integrazione socio-sanitaria

BREVI NOTE PER LA LETTURA

- Le linee di supporto nel seguito sono individuate con l'acronimo ACP.
- Il primo numero identificativo esprime la funzione strategica di riferimento (secondo le subfunzioni della stewardship). Il secondo numero identificativo segnala l'ordine progressivo.

ACP 1.1 Supporto legislativo al PNP

Razionale: plurime linee di intervento del PNP sono condizionate da norme legislative spesso anacronistiche o dalla mancanza di indispensabili assetti nomativi. Poiché il PNP è stato concepito, e in tal fatta deve essere considerato, come atto unitario di pianificazione, e adottato al massimo livello di concertazione (Intesa Stato – Regioni del 24/9/10) si rende opportuno un approccio unitario di modifica o integrazione del quadro legislativo per quanto attiene alle tematiche specifiche del PNP come condizione per la sua realizzabilità.
Responsabili: G.Filippetti (istituzionale), L. Spizzichino (operativo).
Attori coinvolti: Ministero Salute; Coordinamento Regioni.
Obiettivo dell'azione: predisporre proposte di provvedimento/i legislativo/i a supporto dell'attuazione del PNP.
Metodologia

a) Identificazione preliminare degli adeguamenti normativi ritenuti necessari da parte del Ministero.
b) Confronto con il Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni sugli adeguamenti normativi
c) Predisposizione di una bozza di disegno di legge.

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP 1.1: predisposizione della proposta di disegno di legge.
Risorse e budget: iso risorse.
Prodotto atteso: disegno di legge di iniziativa governativa.

Nota 1: confluiscono in questa ACP le seguenti azioni centrali di cui all'Allegato 2 dell'Intesa del 29/4/10:
- ✓ A 1.1 (Modifica degli allegati "A" "B" e "C" del DM 10.9.1998
- ✓ B 1.1 predisposizione di proposta di modifica al Codice della Strada
- ✓ I 1.1 Razionalizzazione dei sistemi di sorveglianza e dei flussi informativi mediante la predisposizione di un atto normativo
- ✓ K 1.1 Miglioramento dei sistemi di sorveglianza della incidenza delle patologie neoplastiche, attraverso la regolamentazione della rete dei registri tumori

Nota 2: dall'analisi delle azioni centrali previste dal PNP e sulla base del confronto con il Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni, sono, allo stato attuale, emersi come necessari i seguenti adeguamenti normativi:
- ✓ abolizione delle pratiche non EBP (semplificazione);
- ✓ abolizione vincoli privacy su registri, sorveglianze e sistemi informativi e individuazione di procedure per la definizione di registri, sorveglianze e sistemi informativi "di importanza strategica".

Cronoprogramma (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identificazione preliminare degli adeguamenti normativi	■											
Confronto con il TAVOLO TECNICO DELLA COMMISSIONE SALUTE		■	■									
Redazione delle proposte da inoltrare all'Ufficio legislativo				■	■							

ACP 1.2 Intesa Stato-Regioni su registri, sorveglianze e sistemi informativi per la prevenzione

Razionale: l'implementazione di registri, sorveglianze, sistemi informativi costituisce una funzione strutturale della governance del sistema e *conditio sine qua non* della possibilità di raggiungere gli obiettivi di salute del PNP. Prioritariamente alla fase di definizione operativa di tali strumenti informativi (per sé pertinenti alla sub-funzione "Gestione basata sulla conoscenza") è di fondamentale rilevanza strategica, anche alla luce dell'assorbimento di risorse che comportano, l'individuazione al più alto livello di concertazione degli ambiti tematici, degli obiettivi conoscitivi e delle regole di implementazione. Tali indicazioni dovranno tenere conto di quanto definito sul piano normativo anche alla luce dell'ACP 1.1 e costituiranno il mandato per tavoli tecnici dedicati alla definizione dei contenuti informativi (obiettivi informativi, interlocutori, tracciati record, gestione, coordinamento, ecc) e procedure; in questo senso, saranno generati dalla presente ACP una serie di azioni centrali pertinenti alla funzione "Gestione basata sulla conoscenza".
Responsabili: Filippetti G. (istituzionale), A. Federici, S. Vasselli, L- Spizzichino (operativi).
Attori coinvolti: Ministero Salute; Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni; cabina regia NSIS.
Obiettivo dell'azione: Individuazione di registri, sistemi informativi e sorveglianze "di importanza strategica" da implementare.
Metodologia

a) Istituzione tavolo tecnico per l'individuazione delle priorità strategiche
b) Predisposizione del documento sul quale ottenere l'Intesa
c) Intesa Stato Regioni e PPA
d) Mandato alla istituzione dei tavoli tecnici per la definizione operativa di registri, sistemi informativi e sorveglianze "di importanza strategica" da implementare

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP 1.2: Predisposizione del documento sul quale ottenere l'Intesa.
Risorse e budget: isorisorse.
Prodotto atteso: Predisposizione del documento sul quale ottenere l'Intesa

Nota 1: confluiscono in questa ACP le seguenti azioni centrali di cui all'Allegato 2 dell'Intesa del 29/4/10:

- ✓ D 5.1 Implementazione dei sistemi di sorveglianza per il monitoraggio del fenomeno degli infortuni domestici
- ✓ E.5.1 Monitoraggio delle patologie prevenibili con i vaccini e altre malattie trasmissibili
- ✓ G 5.2 Utilizzo dei sistemi informativi per la valutazione dati e produzione dei report nazionali finalizzati alla redazione di programmi nazionali in comparti produttivi e a maggior rischio
- ✓ J 2.1 Messa a punto di un sistema di rilevazione dati sull'allattamento al seno e di un programma nazionale di promozione dell'allattamento materno quale strumento di prevenzione dell'obesità
- ✓ J 5.1 - Studio pilota per l'attuazione di un piano di sorveglianza e monitoraggio degli interventi di iodoprofilassi
- ✓ J 5.2 Implementazione di Piano Nazionale di monitoraggio Alcol e Salute (già approvate con accordo Stato-Regioni del 29/03/07)
- ✓ J 5.3 Orientare la popolazione per la promozione della salute nei primi anni di vita mediante scelte di salute consapevoli e praticabili su 7 determinanti di salute interconnessi -comunicazione – Monitoraggio
- ✓ J 5.4 Monitoraggio e valutazione dei programmi di prevenzione dei disturbi da abuso di sostanze attivati, con follow up a distanza
- ✓ K 1.1 Miglioramento dei sistemi di sorveglianza della incidenza delle patologie neoplastiche, attraverso la regolamentazione della rete dei registri tumori
- ✓ K 2.2 Miglioramento dei sistemi di sorveglianza della incidenza delle patologie neoplastiche, attraverso il consolidamento della rete dei registri tumori
- ✓ K 5.1 Consolidare il Sistema Informativo Screening
- ✓ K 5.2 Integrare basi dati per il burden of disease dei tumori di mammella, cervice uterina e colonretto
- ✓ M 2.1 implementazione di sistemi informativi per la gestione integrata del diabete
- ✓ S 2.2 Definizione di un sistema di indicatori per il monitoraggio
- ✓ T 2.2 Definizione di un sistema di indicatori per il monitoraggio
- ✓ Confluiscono, inoltre, quelle nelle quali è stata articolata la linea di supporto F, di seguito identificate con:
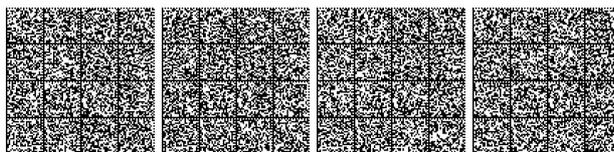
- F 2.1 Sorveglianza e controllo delle zoonosi
- F 2.2 Completare e rendere omogenei i sistemi di sorveglianza di infezione da HIV
- .F 2.3 Tubercolosi: sistema di sorveglianza delle resistenze ai farmaci antitubercolari
- F 2.4 Sorveglianza delle malattie a maggior rischio di introduzione e/o di diffusione sul territorio nazionale
- F 5.1 Monitoraggio di Legionellosi, malattie respiratorie virali
- F 5.2 Integrare i sistemi di sorveglianza coordinati delle infezioni correlate all'assistenza
- F. 5.3. Sorveglianza epidemiologica delle sindromi simil-influenzali.
- F 5.4 Sorveglianza virologica delle sindromi simil-influenzali
- F 5.5 Sorveglianza dell'incidenza delle paralisi flaccide acute e delle infezioni da poliovirus.

Nota 2: dall'analisi delle azioni centrali previste dal PNP, sono, allo stato attuale, emersi come necessari interventi nei seguenti ambiti:

- ✓ Sorveglianza dell'incidenza delle paralisi flaccide acute e delle infezioni da poliovirus.
- ✓ Sorveglianza e controllo delle zoonosi
- ✓ Revisione dei flussi e debiti informativi richiesti alle Regioni sull'attività svolta dai Servizi e loro omogeneizzazione e standardizzazione (REACH)
- ✓ SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)
- ✓ Sorveglianza di laboratorio e controlli di qualità della rete dei laboratori regionali di riferimento per varie patologie

Cronoprogramma (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Istituzione tavolo tecnico per l'individuazione delle priorità strategiche													
Predisposizione del documento sul quale ottenere l'Intesa													
Intesa Stato Regioni e PPA													

ACP 1.3 Contratto nazionale Medici di medicina generale e dei Pediatri di Libera Scelta

Razionale: il ruolo dei Medici di medicina generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) è cruciale per il raggiungimento degli obiettivi del PNP, in particolare per quanto attiene agli stili di vita, alle vaccinazioni e alla prevenzione nelle popolazioni a rischio ed alla cronicità. Gli obiettivi di salute pertinenti a tali macroaree fanno parte della mission del MMG e PLS, così come si evince dalla parte narrativa delle rispettive convenzioni nazionali. Il Ministero e le Regioni sono consapevoli, tuttavia, che un ruolo operativo di questi professionisti è richiesto in numero così rilevante di ambiti tale da necessitare di un processo di efficientizzazione, proprio al fine di rendere il loro intervento coerente al principio ispiratore del PNP (v Intesa del 29/4/10) che intende mettere la persona al centro di un approccio olistico alla sua salute mediante gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Il coinvolgimento dei MMG e dei PLS si caratterizza quindi, nell'impostazione del PNP, come funzionale al raggiungimento di un obiettivo di salute complessivo. È pertanto necessario che nelle contrattazioni a livello nazionale venga recepita la necessità di ricomprendere un impegno complessivo dei MMG e PLS per la prevenzione, che definisca tra l'altro i ruoli operativi nei percorsi e nei sistemi informativi/sorveglianze definiti dal PNP. Ciò anche al fine di meglio governare gli aspetti remunerativi a livello regionale. Considerato l'iter procedurale, tale proposta assumerà da una parte il significato di un assetto di riferimento per la residua attività di contrattazione regionale e dall'altra confluirà nella proposta ministeriale per l'emanazione dell'atto di indirizzo del Comitato di settore per la ripresa della contrattazione di carattere nazionale.
Responsabili: G. Filippetti (istituzionale), A. Federici (operativo).
Attori coinvolti: Ministero Salute; Tavolo tecnico della Commissione salute; SISAC.
Obiettivo dell'azione: definire una proposta di norme contrattuali che garantiscano il ruolo operativo dei MMG e dei PLS nell'attuazione dei progetti dei PRP.
Metodologia

a) insediamento tavolo tecnico DG Prevenzione-Tavolo tecnico della commissione salute.
b) Definizione di proposte di norme contrattuali per la convenzione nazionale MMG e PLS
c) Redazione della proposta ministeriale per l'atto di indirizzo del Comitato di settore

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP 1.3: redazione di un documento di proposte contrattuali
Risorse e budget: isorisorse
Prodotto atteso: documento di proposte contrattuali

Nota 1: confluiscono in questa ACP le seguenti azioni centrali di cui all'Allegato 2 dell'Intesa del 29/4/10:
K 1.2 Coinvolgimento dei MMG

Cronoprogramma: (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
insediamento tavolo tecnico DG Prevenzione-TAVOLO TECNICO DELLA COMMISSIONE SALUTE	■											
Definizione di proposte di norme contrattuali		■	■	■	■	■	■					
Redazione documento di proposte contrattuali				■	■	■						
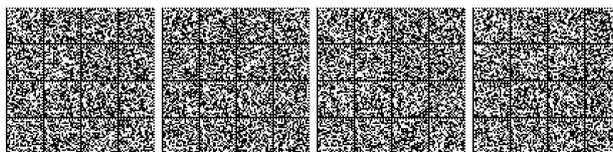
ACP 1.4 Intesa Stato-Regioni sulla emanazione di documenti di pianificazione

Razionale:
L'approccio definito dal PNP ai temi della prevenzione è risultato molto vasto e si caratterizza per l'affrontare temi e metodologie intersettoriali e tradizionalmente non affidati ai Dipartimenti di prevenzione. Tutto ciò espone alla necessità di pianificare in modo organico ambiti settoriali di intervento, definiti dalla propria complessità e/o innovatività.
Poiché a questo riguardo le esigenze e i punti di vista possono differire tra livelli di governo centrale e regionali, è opportuno concordare procedure per la eventuale pianificazione di settore, discendente in modo più o meno esplicito dal PNP. Proprio per l'alto valore di sistema di tale problematica, appare evidente l'opportunità di concordare a livello di Intesa Stato-Regioni, le procedure da seguire nel caso venga posta l'esigenza di una pianificazione ulteriore di settore.
Responsabili: G Filippetti (istituzionale), Federici (operativo).
Attori coinvolti: Ministero salute-Tavolo tecnico della Commissione salute.
Obiettivo dell'azione: definire un documento che proceduralizzi la pianificazione di settore in ambiti che coinvolgano la prevenzione.
Metodologia

a) Definizione di una bozza di documento che espliciti regole e procedure per la pianificazione di settore
b) Confronto col Tavolo tecnico della Commissione salute
c) Intesa Stato-Regioni

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP: approvazione Intesa.
Risorse e budget: isorisorse.
Prodotto atteso: Intesa Stato-Regioni su documento di regole e procedure per la pianificazione di settore.

Cronoprogramma (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Definizione di una bozza di documento	■	■										
Confronto con il TAVOLO TECNICO DELLA COMMISSIONE SALUTE		■	■	■	■							
Intesa						■	■	■	■			

ACP 1.5 Accordi inter-istituzionali e intersettoriali

Razionale:
Negli ultimi decenni, le *policies* di tutti i Paesi industrializzati si trovano a dover enfatizzare il contrasto ai fattori di rischio sia comportamentali sia ambientali per le malattie croniche. Per farlo efficacemente, tutti gli attori devono assumersi la responsabilità di promuovere la salute, responsabilizzando a loro volta amministratori, servizi, parti sociali; le azioni di promozione della salute devono tradursi in linee guida o raccomandazioni per l'elaborazione delle politiche e per la pratica.
Gli accordi intersettoriali di carattere politico-organizzativo sono indispensabili per permettere una azione sinergica ed efficace su tutti i determinanti di salute.
Gli ambiti tematici principali riguardano:

- ✓ Accordi "quadro" a sostegno del Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", condiviso con le Regioni ed approvato dal Governo il 4 maggio 2007 (compreso l'accordo nazionale sulla scuola-MUIR- di cui all'Intesa del 29/4/10)
- ✓ Accordo-quadro sui rapporti con le altre Istituzioni coinvolte nelle problematiche del rapporto ambiente-salute (ISPRA, Ministero dell'ambiente ecc).

Questo genere di accordi-quadro assume il significato di accordi di sistema fra attori diversi a livello di governo centrale nonché con stakeholders rappresentativi a livello nazionale. La precisazione e formalizzazione di questi elementi di sistema si considera possa favorire la contestualizzazione intra-regionale. Dare vita ad accordi quadro di settore a valenza locale intende favorire le policies regionali ma anche massimizzare mediante articolazioni la policy nazionale.
Responsabili: D. Galeone (istituzionale M. Teresa Menzano (operativo)
Attori coinvolti: Ministero Salute; altri Ministeri ed Enti; Tavolo tecnico della Commissione salute
Obiettivo dell'azione: definire accordi-quadro intersettoriali, di sistema relativamente agli stili di vita e all'ambiente
Metodologia

a) Confronto tecnico col Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni
b) Predisposizione da parte del Ministero della bozza degli accordi quadro
c) Parere delle Regioni
d) Avvio di tavoli tecnici con gli Enti/Istituzioni interessati
e) Stipula degli accordi con gli Enti/Istituzioni interessati

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP 1.5: Predisposizione da parte del Ministero della bozza degli accordi quadro. Accordi quadro stipulati.
Risorse e budget: isorisorse.
Prodotto atteso: almeno 3 accordi quadro predisposti.

Nota 1: confluiscono in questa ACP le seguenti azioni centrali di cui all'Allegato 2 dell'Intesa del 29/4/10:

- ✓ J 1.1 Stipula di accordi intersettoriali di carattere politico – organizzativo
- ✓ J 1.2 Stipula di accordi con associazioni di categoria per la vendita e distribuzione responsabile di bevande alcoliche
- ✓ J 1.3 Accordi con associazioni di produzione e distribuzione di alimenti
- ✓ J 1.4 Attuazione della legge n. 55/2005 "Disposizioni finalizzate alla Prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica" e dell'Intesa 26-02-09 Governo/Regioni PP.AA sul programma di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea (G.U. 31-03-09).

Nota 2: dall'analisi delle azioni centrali previste dal PNP e sulla base del confronto con il Tavolo tecnico della Commissione salute, sono, allo stato attuale, emersi come necessari i seguenti accordi "quadro" :

- ✓ sostegno di guadagnare salute (compreso l'accordo nazionale sulla scuola di cui all'Intesa del 29/4/10)
- ✓ rapporti con IL Ministero dell'ambiente..

Cronoprogramma (il mese “0” è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Censimento degli accordi quadro funzionali alla attuazione del PNP																		
Confronto tecnico col Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni																		
Predisposizione bozza accordi-quadro																		
Avvio di tavoli tecnici con gli Enti/Istituzioni interessati																		
Stipula degli accordi con gli Enti/Istituzioni interessati																		
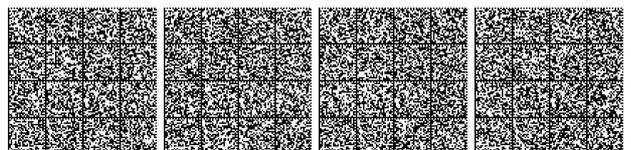
ACP 2.1 Protocollo di public health genomics

Razionale: l'uso della medicina predittiva in sanità pubblica può essere basata solo su prove di efficacia e di impatto sociale, etico, medico-legale ed assicurativo. Peraltro, ci sono elementi per ritenere potenzialmente molto onerosa la diffusone di programmi preventivi basati sulla medicina predittiva. Dopo l'acquisizione degli elementi di evidenza disponibili in letteratura è opportuno supportare l'attuazione della programmazione delle Regioni con un protocollo di utilizzo della *Public Health Genomics*.
Responsabili: G. Filippetti (istituzionale), A. Federici (operativo).
Attori coinvolti: Ministero salute (Direzione della Prevenzione); ISS; Regioni; Università; IRCCS; società scientifiche; esperti in genomica, sanità pubblica ed epidemiologia.
Obiettivo dell'azione: definire un protocollo di utilizzo della Public Health Genomics basato sulle evidenze disponibili.
Metodologia

a) revisione della letteratura;
b) confronto con esperti;
c) redazione di un documento-base;
d) Confronto col Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni
e) Intesa Stato-Regioni sul protocollo di utilizzo.

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP 2.1:
- ✓ redazione di un protocollo di utilizzo della PHG (S/N)

Risorse e budget:
Attività routinarie per gli Enti di appartenenza.
Prodotto atteso: definizione di un protocollo di PHG

Nota 1: confluiscono in questa ACP le seguenti azioni centrali di cui all'Allegato 2 dell'Intesa del 29/4/10:
- ✓ A 2.2 Protocollo di utilizzo della Public health genomic
- ✓ A 5.1 Valutare le pratiche appropriate ed efficaci di medicina predittiva
- ✓ A 5.2 Promuovere la valutazione di impatto etico, sociale, medico-legale e assicurativo di una strategia di diffusione della medicina predittiva
- ✓ A 5.3 Promuovere la valutazione di fattibilità economica ed organizzativa del trasferimento dei principi e delle metodologie della medicina predittiva in sanità pubblica

Cronoprogramma (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
redazione di un documento sulle evidenze	■	■	■	■								
istituzione di un tavolo tematico per la produzione di un documento base					■	■						
Confronto col Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni							■	■				
Intesa Stato-Regioni									■	■	■	

AC P 2.2 Predisposizione di supporti alle Regioni

Razionale
È stata individuata la necessità che l'attività di monitoraggio e di valutazione delle Regioni rispetto ai PRP possa giovarsi di supporti di capacity building.
Altri supporti possono consistere in documenti di sintesi delle evidenze scientifiche o in programmi di formazione intraregionale.
Responsabili: G. Filippetti (istituzionale), S. Vasselli, A. Federici, L. Spizzichino (operativi).
Obiettivo dell'azione: definire un quadro sistematico di strumenti (capacity building, sintesi delle nuove evidenze scientifiche) a supporto della programmazione, del monitoraggio e della valutazione regionale (compresa la revisione del progetto CNESPS).
Metodologia generale dell'ACP 2.2

a) Identificare i "bisogni di supporto" espressi dalle Regioni compiendo una rassegna delle iniziative in corso e/o di attuale rilevanza, in relazione agli obiettivi e metodi del PNP.
b) Confronto col Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni sulla scelta degli ambiti tematici, dei soggetti da coinvolgere (Istituti e/o Enti a carattere scientifico), delle esigenze programmatorie, di monitoraggio e valutative dei PRP espresse dalle Regioni, cui è utile produrre un "supporto" (attività o documento). Tali fasi sono ricorsive e si concretizzano nella definizione di "Sottoazioni", a partire dalle seguenti:
   - **ACP 2.2.1** Supporto alla programmazione, monitoraggio e valutazione regionale (evoluzione del progetto CNESPS**).**
   - **ACP 2.2.2** Definizione di documenti tecnici di sintesi delle evidenze prioritariamente in ambito oncologico.
   - **ACP 2.2.3** Supporto al network italiano per la Evidence Based Prevention (EBP)
c) Definizione da parte di DG Prevenzione degli aspetti operativi e inoltro al CCM per l'eventuale finanziamento.

Indicatore per il monitoraggio generale dell'ACP 2.2

- ✓ Aggiornamento progetto CCM-CNESPS (S/N)
- ✓ Redazione di documenti di sintesi delle evidenze su screening dei tumori della prostata e del polmone: n° su 2 documenti attesi
- ✓ Redazione dello "statuto " del network EBP (S/N)

Cronoprogramma generale dell'ACP 2.2(il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Riformulazione progetto CNESP																		
Attuazione progetto CNESP																		
Stesura documenti screening prostata e polmone																		
Consultazione per la redazione di altri documenti di supporto alla																		

programmazione																		
Supporto rete di EBP																		

SOTTOAZIONE ACP 2.2.1 Supporto alla programmazione, monitoraggio e valutazione regionale (evoluzione del progetto CNESPS)**.**

Razionale

È stata individuata la necessità che l'attività delle Regioni di programmazione/riprogrammazione, monitoraggio e valutazione sia supportata tecnicamente da parte dell'ISS, come estensione e riadattamento del "progetto di supporto CNESP" finanziato dal CCM. Fa parte di questo supporto la definizione di una formazione metodologica " a cascata" , la messa a disposizione di strumenti di confronto (quali la Comunità di pratica), iniziative di confronto specifico su tematiche del PNP (quali la carta del rischio cardiovascolare, oppure gli ambiti esplorati da PASSI). L'iniziativa dell'ISS, benché tarata e concordata rispetto alle singole realtà intraregionali, appare capace di garantire trasversalità e partecipazione, in un'ottica di valorizzazione delle migliori pratiche.

Attori coinvolti: ISS, Regioni, Ministero, CCM

Obiettivo: costruire capacità (competenze e strumenti) intra-regionali per l'implementazione e il monitoraggio dei Piani regionali di prevenzione.

Metodologia

a) aggiornamento progetto di supporto CNESP
b) confronto con il Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni
c) attivazione seconda fase progetto CNESPS
d) attuazione iniziative di formazione
e) attivazione di workshop tematici

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP 2.2.1

- ✓ attivazione di almeno due workshop tematici

Risorse e budget: già finanziato dal CCM.

Prodotto atteso: corso teorico-pratico dell'ISS. Comunità di pratica. Workshop di confronto tematico.

Nota 1 confluiscono in questa ACP le seguenti azioni centrali di cui all'Allegato 2 dell'Intesa del 29/4/10:

- ✓ D 2.1 Piano di Formazione alla prevenzione infortuni nelle scuole
- ✓ L 2.5 Predisposizione di Piani nazionali di formazione
- ✓ S 2.4 Formazione in tema di prevenzione
- ✓ T 2.4 Formazione sulle attività di prevenzione
- ✓ S 2.6 Definizione di un percorso di formazione in tema di riabilitazione ed assistenza protesica
- ✓ T 2.6 Definizione di un percorso di formazione in tema di riabilitazione ed assistenza protesica

Cronoprogramma sottoazione ACP 2.2.1 (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Riformulazione progetto CNESP																		
Attuazione progetto CNESP																		

SOTTOAZIONE ACP 2.2.2 Definizione di documenti tecnici di sintesi delle evidenze

Razionale

Questa sottoazione è molto connessa alla generazione di intelligenza. Tuttavia, intende privilegiare il significato che le evidenze scientifiche possano assumere a supporto della programmazione regionale e riguarda quindi la sintesi di tali evidenze in una dimensione operativa .

In relazione a quanto stabilito dal PNP (linea di intervento 4.2), e in considerazione degli sviluppi più recenti, risultano innanzitutto utili due documenti di sintesi delle evidenze disponibili in letteratura sui programmi di screening dei tumori della prostata e del polmone. Essi saranno richiesti all'ONS

Per altri ed eventuali documenti, è prevista una procedura di interlocuzione tecnica, attivata dal Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni e/o dalla Direzione della Prevenzione del Ministero, a seguito del cui compimento, si provvederà ad assegnare la commissione all'ente tecnico-scientifico individuato, chiedendo l'eventuale copertura finanziaria al CCM.

Attori coinvolti: ONS

Obiettivo: Rendere disponibili ai decisori regionali e del Ministero, documenti di sintesi delle più recenti evidenze scientifiche rispetto ad obiettivi di salute del PNP.

Metodologia

a) Definizione dell'argomento dei documenti di sintesi delle evidenze scientifiche
b) Commissione all'Istituzione/Ente/soggetto scientifico appropriato
c) Redazione del documento
d) Messa a disposizione delle regioni e del Ministero

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP 2.2.2

- Incarico a ONS (S/N)
- Disponibilità di due documenti di consenso sulle evidenze di efficacia degli screening per prostata e polmone (S/N)

Prodotto atteso: documenti di consenso sulle evidenze di efficacia degli screening per prostata e polmone

Risorse e budget: risorse degli Enti coinvolti; eventuale finanziamento azioni centrali CCM

Nota 1 confluiscono in questa ACP le seguenti azioni centrali di cui all'Allegato 2 dell'Intesa del 29/4/10:

- K 5.6 coordinare attività di studio e esperimentali per contrastare il cancro al polmone e alla prostata

Cronoprogramma sottoazione ACP 2.2.2 (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Stesura documenti screening prostata e polmone da parte di ONS				■	■	■	■	■	■	■								
Consultazione per la redazione di altri documenti di supporto alla programmazione		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

SOTTOAZIONE ACP 2.2.3 Supporto al network italiano per la Evidence Based Prevention (EBP)

Razionale

Con l'obiettivo di costruire una rete di centri di eccellenza accreditati alla valutazione di efficacia in sanità pubblica, il CCM ha avviato vari rapporti di collaborazione per ottenere consulenze in tema di prevenzione basata su prove di efficacia, promuovendo anche la costruzione di un network per la ricerca dell'efficacia dei programmi di prevenzione rivolti alla popolazione e la diffusione della cultura scientifica nelle strutture di sanità pubblica. Questa sotto-azione si propone di proseguire le attività di predisposizione di dossier di valutazione di interventi di sanità pubblica, allargando l'insieme dei soggetti in grado di produrre questo genere di valutazioni e coinvolgendo maggiormente la rete dei servizi sanitari preposti alle attività di prevenzione sul territorio nazionale, al fine di supportare le Regioni e il Ministero, come più volte ribadito nel PNP, ad un processo continuo di arricchimento di evidenze di efficacia.

Attori coinvolti: Network EBP

Obiettivo: Promuovere, favorire, sostenere il rafforzamento e l'estensione del network italiano per l'EBP e la prosecuzione e diffusione delle attività di sviluppo metodologico e di messa a punto di strumenti (es. linee guida) finalizzati ad introdurre all'interno dei servizi e della comunità degli operatori sanitari una cultura e una pratica basata sull'evidenza.

Metodologia

a) Definizione di uno Statuto del network, condiviso da Ministero e Regioni
b) Definizione di un programma annuale di obiettivi e azioni, che comprenda il coordinamento dei progetti CCM inerente lo sviluppo del network EBP
c) Eventuale finanziamento delle nuove attività da parte del CCM

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP 2.2.3: Ufficializzazione dello statuto del network (S/N); Redazione di due report annuali (%).

Risorse e budget: risorse degli enti coinvolti; eventuale finanziamento azioni centrali CCM

Prodotto attesi: rapporto annuale al Ministero e alle regioni sulla EBP

Cronoprogramma sottoazione ACP 2.2.3 (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Redazione "Statuto" e approvazione Tavolo tecnico della Commissione salute delle regioni																		
Definizione di un programma annuale di obiettivi e azioni																		
Svolgimento attività rete di EBP																		
Rapporto EBP																		

Nota 1: confluiscono in questa ACP le seguenti azioni centrali di cui all'Allegato 2 dell'Intesa del 29/4/10:

- I 3.1 Sviluppo del network italiano per la Evidence Based Prevention (EBP)
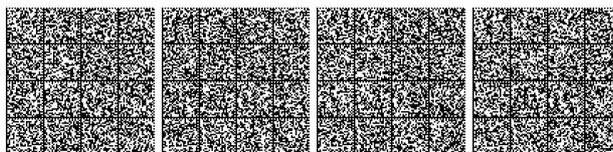
ACP 2.3 Assetto istituzionale dell'Osservatorio nazionale Screening (ONS)

Razionale:
Le ragioni per avviare la ridefinizione del ruolo dell'ONS sono che :
- ✓ si è esaurito l'assetto pianificatorio e di finanziamento dei Piani Nazionali screening;
- ✓ il PNP 2010-12 identifica due azioni centrali, sotto la responsabilità del Ministero, che prevedono il ruolo dell'ONS:
  - o nel sistema informativo/valutazione, in collegamento con NSIS (questa azione prevede un ruolo istituzionale di ONS nell'ambito del NSIS nel cui sistema ONS deve integrarsi per gli obiettivi specifici assegnatigli dal PNP);
  - o a supporto delle Regioni in un'ottica di stewardship

Per ridefinire il ruolo dell'ONS è necessario precisarne le specifiche in relazione alle esigenze poste dal PNP, ma anche mantenere e valorizzare gli elementi positivi della storia pregressa, correggendone di eventualmente negativi . I principali elementi sono:
- ✓ ONS è un network di centri regionali: questa struttura permette di rendere disponibili le best-practice e favorisce l'integrazione tra la cultura operativa dei programmi di screening
- ✓ (PS) e la ricerca scientifica.
- ✓ ONS, a supporto del Ministero e delle Regioni, svolge un ruolo tecnico insostituibile per i seguenti ambiti:
  - o monitoraggio e valutazione dei PS
  - o supporto al miglioramento continuo della qualità
  - o formazione specifica
- ✓ ONS si è affermato come organo tecnico di riferimento per la sua autorevolezza sia nei confronti delle altre nazioni europee sia all'interno del Paese, soprattutto per quanto riguarda le società scientifiche dei professionisti
- ✓ la natura di network è un'organizzazione "debole" il cui ruolo nella governance va quindi oculatamente precisato per quanto riguarda i rapporti sia col Ministero che con le Regioni
- ✓ l'incardinamento amministrativo/gestionale dell'ONS in ISPO-Firenze ha determinato la costruzione di capacità e competenze che vanno preservate e valorizzate
- ✓ il condensarsi delle competenze tecniche tende ad essere autoreferenziale ad a influire quindi sulla mission così come attuata nella pratica.
- ✓ non esistono patti cogenti e/o meccanismi che assicurino che un singolo centro del network concorra effettivamente al supporto alle altre regioni
- ✓ le funzioni a supporto del sistema (Ministero-Regioni) necessitano di un idoneo finanziamento in quanto non ci si può basare solo sull'attività routinaria, intraregionale, dei Centri del network

Responsabili: G. Filippetti (istituzionale), A. Federici (operativo)
Attori coinvolti: Ministero Salute (Direzione della Prevenzione); ISPO-Firenze; ONS, Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni
Obiettivo dell'azione: definire il nuovo assetto istituzionale dell'ONS
Metodologia
a) Definizione della proposta di assetto
b) Confronto con il Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni
c) Intesa Stato-Regioni e PPAA

Definizione della proposta di assetto		
Organo	Composizione	Funzione svolta
Comitato Scientifico del	(omissis)	Definisce gli indirizzi strategici per ONS

CCM		
Comitato di indirizzo dell'ONS	Presidente: nominato dalla Direzione Operativa CCM Vicepresidente: nominato dal Coordinamento delle Regioni Membri (3): nominati dal Coordinamento delle Regioni	esprime gli indirizzi operativi, prevalentemente su un piano specifico agli screening, cui ONS deve attenersi; è responsabile della conduzione delle attività e del ruolo di sistema di ONS.
Direzione scientifica	Rappresentanti del network dei centri più esperti che vi concorrono con un rappresentante tra i quali è nominato un direttore,	attua per quanto di competenza gli indirizzi ricevuti, coordina e governa le attività di ricerca ecc
comitato scientifico	composto da esperti epidemiologi, rappresentanti delle società scientifiche ecc	Supporta la direzione scientifica
Struttura operativa	ISPO	nucleo gestionale di base con funzione di "hub", cui si raccordano i ruoli operativi dei vari centri del network

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP: Istituzione tavolo tecnico tra Ministero, ISPO, Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni (S/N)
Definizione dell'assetto (S/N)
Risorse e budget: isorisorse; finanziamento attività ONS: azioni centrali CCM
Prodotto atteso: definizione del nuovo assetto istituzionale dell'ONS
Cronoprogramma (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Confronto tecnico tra Ministero, ISPO, Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni	■	■										
Intesa Stato-Regioni			■	■								
Nomine e insediamento					■	■						

ACP 3.1 Definire alleanze con gli stakeholders

Razionale:
Il raggiungimento degli obiettivi di salute del PNP implica il coinvolgimento di molti portatori di interesse, anche se a volte con modalità e ruoli diversi. Stabilire alleanze e partnership diventa quindi strumento di attuazione delle policy. Per quanto attiene agli attori e portatori di interesse istituzionali, la dimensione strategica prevalente è quella degli accordi-quadro di cu all'ACP 1.5; tuttavia molti altri stakeholders sono in grado di favorire o sfavorire i raggiungimento degli obiettivi. Per tale motivo è opportuno definire una strategia di sistema per il coinvolgimento mediante atti istituzionalmente "deboli", di altri soggetti, come le associazioni o le società scientifiche degli operatori del SSN, che hanno capacità di rappresentare ed orientare i comportamenti. A questo riguardo gli atti a livello nazionale che impegnino le istituzioni del SSN e gli stakeholders possono costituire premessa ad atti articolati a livello regionale e elemento di riferimento univoco, al servizio degli obiettivi del PNP. Costituiscono premessa e anticipazione di questa ACP gli atti definiti in campo respiratorio (GARD), a sostegno di guadagnare salute, a sostegno degli screening con la LILT e a sostegno delle azioni centrali del PNP con le società scientifiche della sanità pubblica.
Responsabili: G. Filippetti; D. Galeone (istituzionali), A. Federici; M. Teresa Menzano (operativi)
Attori coinvolti: Ministero Salute; Associazioni e Società scientifiche
Obiettivo dell'azione: Definizione delle regole nei rapporti tra Ministero/Regioni e Società scientifiche e Associazioni.
Metodologia
a) Definizione di un formato tipo di "atti d'impegno" a livello nazionale , condiviso col Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni
b) Individuazione stakeholders a livello nazionale e sigla di "atti di impegno"
c) Proposta alle Regioni di replicare e contestualizzare a livello regionale

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP 3.1 : stipula di almeno 4 accordi a livello nazionale
Risorse e budget: isorisorse
Prodotto atteso: atti di impegni a livello nazionale

Nota 1: confluiscono in questa ACP le seguenti azioni centrali di cui all'Allegato 2 dell'Intesa del 29/4/10:
- ✓ K 3.1 Coordinamento degli stakeholders coinvolti nei programmi di screening e delle attività a sostegno dello sviluppo dei programmi di screening

Cronoprogramma (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Definizione di un formato tipo di "atti d'impegno	■	■	■									
Stipula di atti di impegno a livello nazionale		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ACP 4.1 Codice di comportamento per la comunicazione in prevenzione

Razionale:
La comunicazione è parte essenziale della promozione di stili di vita salutari e di un appropriato uso degli interventi di prevenzione. Gli aspetti potenzialmente problematici di una mancanza di un approccio unico alla comunicazione riguardano:

- coerenza e sinergizzazione degli interventi di comunicazione con i contenuti della programmazione nazionale e regionale
- qualità della comunicazione
- uso efficiente delle risorse.

Per tali motivi è opportuno sviluppare un'azione sinergica che ottimizzi gli interventi di comunicazione nazionale e poi regionale, garantendo: la qualità della comunicazione; l'evidenza scientifica dei contenuti; la funzionalità rispetto agli interventi di programmazione; l'unitarietà nazionale e la differenziazione su base regionale.
Responsabili: G. Filippetti ,D. Galeone (istituzionali), MT Menzano, A. Federici (operativi)
Attori coinvolti: Ministero; Regioni, Presidenza del Consiglio.
Obiettivo dell'azione: Definizione di un Codice di comportamento, basato sulle evidenze scientifiche, per la realizzazione di campagne informative sulla prevenzione ad opera di istituzioni del sistema sanitario.
Metodologia

- definizione delle regole e dei contenuti del Codice per la comunicazione a sostegno del PNP e degli standard di prodotto
- confronto col Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni
- proposta di adozione del Codice alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri
- pubblicizzazione del codice presso gli stakeholders

Indicatore per il monitoraggio dell'ACP 4.1: Definizione del Codice (S/N)
Risorse e budget: isorisorse
Prodotto atteso: Codice per la comunicazione a sostegno del PNP

Nota 1: il Codice comprende, tra l'altro, anche :

- una linea-guida per la progettazione di campagne di comunicazione in prevenzione per la popolazione che si articolo nelle seguenti fasi principali;
  - predisposizione delle creatività;
  - definizione di un "piano degli spazi" sui media nazionali, con una rassegna degli spazi ottenibili a vario titolo;
  - fornitura alle Regioni delle creatività, per produrre piani di comunicazione contestualizzati alle realtà regionali;
- Linea guida per l'utilizzo delle risorse economiche disponibili presso le Amministrazioni centrali;
- Linee-guida sulla qualità della comunicazione ad opera degli operatori, compresi i MMG

Nota 2 confluiscono in questa ACP le seguenti azioni centrali di cui all'Allegato 2 dell'Intesa del 29/4/10:
Prevenzione eventi infortunistici stradali PNP paragrafo 3.2.a

- B 4.1 Predisposizione di campagne di comunicazione

Prevenzione patologie da esposizione agenti chimici, fisici, biologici, PNP paragrafo 3.3.b

- G 4.1 – Definizione dei contenuti delle attività informative , da delineare in relazione alle esigenze regionali, per la comunicazione sul rischio

Prevenzione delle patologie e delle condizioni determinate da comportamenti e abitudini non salutari (sostegno a Guadagnare Salute) ; PNP paragrafo 3.4.b

- J 4.1 Attuazione della legge n.55/2005 promuovendo il consumo di sale iodato attraverso la sensibilizzazione della popolazione

- J 4.2 – Realizzazione di interventi di educazione e di campagne di informazione sulle aree di Guadagnare salute con metodologie di provata efficacia
- J 4.3 Orientare la popolazione per la promozione della salute nei primi anni di vita mediante scelte di salute consapevoli e praticabili su 7 determinanti di salute interconnessi -comunicazione…

Diabete, PNP paragrafo 4.4

- M 4.1 Definizione di strumenti utili ed efficaci per una corretta comunicazione.

Cronoprogramma (il mese “0” è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
istituzione tavolo tecnico												
Definizione del Codice												
Confronto col Tavolo tecnico della Commissione salute delle Regioni												
Proposta di adozione												
Pubblicizzazione												
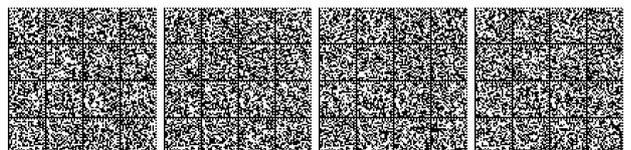
ACP 5.1 Azione conoscitiva sull'assetto e le attività delle strutture deputate alla prevenzione

Razionale:
Le attività di prevenzione sono in generale affidate ai Dipartimenti di Prevenzione. Diverse di queste attività sono state sottoposte a critiche riguardo il fatto di non essere ad oggi fondate su evidenze scientifiche ed è pertanto nata un'attività di revisione critica (Evidence-Based Prevention) che non si è ancora conclusa. D'altra parte il presente PNP introduce in modo più marcato che in precedenza programmi di prevenzione secondaria e terziaria la cui competenza è tendenzialmente affidata a strutture del Distretto od anche dell'ospedale e pone esplicitamente il problema della integrazione tra strutture diverse (PNP 2.2; 4.1). Il razionale di questa azione risiede quindi nella necessità di avere informazioni di carattere scientifico sulla distribuzione degli assetti organizzativi e sulle best-practices (compresi PAT, PdZ, piani d'Area vasta, ecc.) per un approccio di crescita complessiva del sistema di prevenzione in Italia; infatti, le regioni, nella loro completa autonomia decisionale per gli assetti organizzativi, potranno giovarsi di conoscenze aggiornate e contestualizzate all'Italia. In generale, l'azione dovrà assumere un punto di vista intersettoriale, interdisciplinare, interprofessionale al fine di massimizzare gli apporti di plurimi "portatori di interesse".
Responsabili: Filippetti G (istituzionale), A. Federici (operativo)
Attori coinvolti: Ministero, Regioni, Società scientifiche, Università
Obiettivo dell'azione: Fornire elementi conoscitivi per una più integrata politica di prevenzione nei sistemi sanitari regionali.
Metodologia:
L'azione prevede - a partire dalla costituzione di uno steering committee - quattro linee di attività interconnesse ma autonome:

- Analisi organizzativa della prevenzione in Italia:
  - Politiche intersettoriali
  - EBP (interazioni con normativa)
  - Analisi strutturata per problemi di salute delle soluzioni organizzative
- Concettualizzazioni: seminari, workshop, position paper: strumenti "deboli" di supporto e orientamento (finalizzati a "portare in esercizio" le nuove conoscenze - elaborazioni - riflessioni)
- Creazione di network regionali delle migliori esperienze a supporto tecnico delle altre regioni
- Riflessione sull'impatto della stewardship

Indicatori per il monitoraggio dell'ACP 5.1: costituzione di uno steering committee; finanziamento del progetto di ricerca; Redazione di almeno un report
Risorse e budget: progetto da affidare al finanziamento del CCM
Prodotto atteso: Documento di sintesi sull'assetto e le attività delle strutture deputate alla prevenzione
Cronoprogramma (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	.....	18	19	20	21	22	23	24
costituzione di uno steering committee	■													
Redazione del progetto di ricerca			■	■										
attuazione del progetto					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ACP 5.2 Azione conoscitiva sui bisogni e sulle migliori pratiche di integrazione socio-sanitaria nell'ambito della prevenzione

Razionale:
L'integrazione socio-sanitaria, oltre che prevista da numerose ed eterogenee normative, è elemento cruciale del welfare. Essa è pertinente alla programmazione della prevenzione da un lato perché è elemento costitutivo di una matura lettura "della persona al centro del progetto di salute" , dall'altro perché un suo non efficiente e sistematico utilizzo è sia fattore di peggioramento o pregiudizio della salute degli individui fragili sia perché tende ad aumentare l'utilizzo, spesso improprio, delle strutture sanitarie. In questo scenario, la definizione e quantificazione dei bisogni di integrazione sociosanitaria per i soggetti fragili è elemento di partenza ineludibile per avere elementi conoscitivi utili a programmare il passaggio da una assistenza socio-sanitaria "di attesa" ad una "di iniziativa".
Responsabili: Filippetti G (istituzionale), L. Spizzichino (operativo)
Attori coinvolti: Ministero, Regioni, ANCI, Università, Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Obiettivo dell'azione: Fornire elementi conoscitivi per una più sistematica ed efficiente integrazione "socio-sanitaria"
Metodologia:
1) Definizione di un disegno di studio per l'analisi strutturata per problemi di salute delle fragilità (analisi e quantificazione dei bisogni, studio delle migliori pratiche per l'integrazione sociosanitaria)
2) Esecuzione dello studio
3) Concettualizzazioni: seminari, workshop, position paper: strumenti "deboli" di supporto e orientamento (finalizzati a "portare in esercizio" le nuove conoscenze- elaborazioni- riflessioni)
4) Creazione di network regionali delle migliori esperienze a supporto tecnico delle altre regioni

Indicatori per il monitoraggio dell'ACP 5.2:
- ✓ costituzione di uno steering committee
- ✓ finanziamento del progetto di ricerca
- ✓ Redazione di almeno un report

Risorse e budget: progetto da affidare al finanziamento del CCM
Prodotto atteso: Documento di sintesi sui bisogni di integrazione sociosanitaria e sugli assetti organizzativi
Cronoprogramma (il mese "0" è definito dalla data di formalizzazione del DM sulle azioni centrali):

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
costituzione di uno steering committee	■											
Redazione del progetto di ricerca		■	■									
attuazione del progetto				■	■	■	■	■	■	■	■	■

11A14248

DECRETO 6 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Androne Mihaela Alexandra Cioraru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Androne Mihaela Alexandra nata a Calarasi (Romania) il giorno 30 novembre 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome di Cioranu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 20/05/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, dalla sig.ra Cioraru Mihaela Alexandra nata a Calarasi (Romania) il 30 novembre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cioranu Mihaela Alexandra coniugata Androne è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14260

DECRETO 13 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Elena Pandelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16 del predetto decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 16 che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

Visto il Capo II del suindicato decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'art. 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza, in data 3 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Neagu Elena, nata a Dragasani Vâlcea (Romania) il giorno 3 ottobre 1971, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctor Medic-specializarea stomatologie», conseguito dalla sig.ra Pandelica Elena, nella sessione di settembre 1999 presso l'Università «Titu Maiorescu»- Facoltà di Stomatologia di Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Visto il certificato di matrimonio prodotto dall'interessata, serie CE n. 516004 in data 7 febbraio 2008, rilasciato dal comune di Tifesti (Romania), da cui risulta che la sig. ra Pandelica Elena, nata a Dragasani Vâlcea (Romania) il giorno 3 ottobre 1971, ha acquisito in cognome Neagu a seguito di matrimonio con il sig. Neagu Petrica;

Visto il proprio decreto del 22 settembre 2009 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nelle seguenti materie: clinica odontostomatologica; endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale;

Vista la lettera del 9 febbraio 2010 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la sig.ra Neagu Elena ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi;

Visto che detto tirocinio è iniziato in data 1° marzo 2010 ed è stato effettuato presso la Azienda USL Roma D-U.O.C. odontoiatria di Ostia Lido (Roma) per un periodo complessivo di 18 mesi;

Preso atto della nota del 7 settembre 2011 con la quale il prof. Benedetto Condorelli, direttore della suddetta struttura sanitaria, ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della sig.ra Neagu;

Preso atto della valutazione favorevole espressa nella suddetta nota;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doctor Medic-specializarea stomatologie», conseguito nella sessione di settembre 1999 presso l'Università «Titu Maiorescu» -Facoltà di Stomatologia di Bucarest (Romania), dalla sig.ra Pandelica Elena, nata a Dragasani Vâlcea (Romania) il giorno 3 ottobre 1971, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La dott.ssa Neagu Elena è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Albo degli odontoiatri - territorialmente competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14265

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Szynal Dorota, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Szynal Dorota, nata a Bochnia (Polonia) il 7 febbraio 1964, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Università Jagellonica di Cracovia nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 19 luglio 2011 e relativa traduzione che certifica, tra l'altro, che la formazione professionale dell'interessata soddisfa i requisiti previsti dall'art. 33, comma 3, della direttiva 2005/36/CE, relativo ai diritti acquisiti specifici;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Università Jagellonica di Cracovia nell'anno 2011 dalla signora Szynal Dorota, nata a Bochnia (Polonia) il 7 febbraio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Szynal Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14257

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rebelo Dos Santos Adelaide Catarina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Rebelo Dos Santos Adelaide Catarina, nata a Guarda (Portogallo) il 4 novembre 1985, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Grau de Licenciado em Enfermagem» conseguito in Portogallo presso la «Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico» di Guarda in data 12 febbraio 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente portoghese in data 20 aprile 2011 che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per il Portogallo, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo professionale di «Grau de Licenciado em Enfermagem» conseguito in Portogallo presso la «Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico» di Guarda in data 12 febbraio 2008, dalla sig.ra Rebelo Dos Santos Adelaide Catarina, nata a Guarda (Portogallo) il 4 novembre 1985, cittadina portoghese, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rebelo Dos Santos Adelaide Catarina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14258

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zynek Barbara Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Zynek Barbara Maria, nata a Miechów (Polonia) il 13 giugno 1969, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso la Scuola Universitaria Professionale a Pińczów nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 29 agosto 2011 e relativa traduzione che certifica, tra l'altro, che la formazione professionale dell'interessata soddisfa i requisiti previsti dall'art. 33, comma 3, della direttiva 2005/36/CE, relativo ai diritti acquisiti specifici;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso la Scuola Universitaria Professionale a Pińczów nell'anno 2011 dalla sig.ra Zynek Barbara Maria, nata a Miechów (Polonia) il 13 giugno 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Zynek Barbara Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14259

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kudiyirikkal Sari Antu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kudiyirikkal Sari Antu ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Sariantu Kudiyirikkal;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito nell'anno 2008 presso la «Rajiv Gandhi University of Health Sciences» di Bangalore (India) dalla sig.ra Kudiyirikkal Sari Antu, nata a Puthenvelikara-Kerala (India) il giorno 3 maggio 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kudiyirikkal Sari Antu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14261

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Antoney Anumol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Antoney Anumol ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione Eupolis Lombardia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «School of Nursing, Marian Medical Centre, Pala» di Kottayam (India) dalla sig.ra Antoney Anumol, nata a Ponkunnam (India) il giorno 10 dicembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La si.gra Antoney Anumol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14262

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Njaralakkattuthuruthil Chummar Alphonsa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Njaralakkattuthuruthil Chummar Alphonsa ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Alphonsa N.C.;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2009 presso la «Matru School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Njaralakkattuthuruthil Chummar Alphonsa, nata a Thalayolaparambu (India) il giorno 7 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Njaralakkattuthuruthil Chummar Alphonsa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14263

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Pazhayamadathil Varghese Nidheesh Jacob, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig Pazhayamadathil Varghese Nidheesh Jacob ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione Eupolis Lombardia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso la «N.S.V.K.S.V. School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig Pazhayamadathil Varghese Nidheesh Jacob, nato a Thalassery-Kerala (India) il giorno 18 marzo 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig Pazhayamadathil Varghese Nidheesh Jacob è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14264
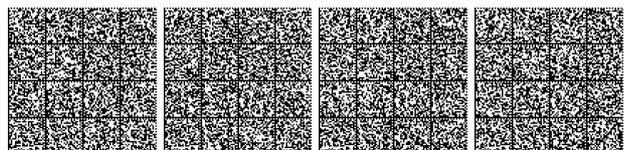
DECRETO 25 ottobre 2011.

Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto 28 giugno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Visto il decreto dirigenziale 28 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2011, relativo alla «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 di cui al decreto dirigenziale 16 settembre 2010»;

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e fipronil, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;

Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della reale fattibilità della messa in opera di tali disposizioni, con particolare riguardo alle modalità di preparazione delle sementi e alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;

Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE è stata recepita con il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 2011;

Visto il rapporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), relativo all'indagine tecnico-conoscitiva sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali o semi-naturali ed in terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree naturali protette, finalizzato a completare il quadro conoscitivo del progetto di ricerca APENET;

Considerato che in merito alla richiesta della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione, concernente gli studi ed i monitoraggi condotti negli altri Paesi comunitari interessati dallo stesso fenomeno dello spopolamento e della moria delle api, risultano pervenuti quelli relativi ad un solo Stato membro;

Considerato altresì, che non risultano pervenuti, da parte delle Regioni più direttamente coinvolte nella produzione maidicola, i pareri richiesti dalla citata Direzione generale, concernenti l'impiego per la concia del mais dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione e i dati degli eventuali monitoraggi condotti a livello locale;

Vista la documentazione prodotta dalle Associazioni di categoria delle Imprese produttrici di prodotti fitosanitari sulla valutazione d'impatto economico della sostituzione della concia nella maiscoltura italiana e la documentazione informativa trasmessa dall'Associazione di categoria degli apicoltori;

Vista la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nell'ambito del progetto APENET per la tematica «Effetti del mais conciato sulle api» - Anno 2011, elaborata dal Consiglio per la ricerca per la sperimentazione dell'agricoltura (CRA) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che dalla relazione emerge un quadro complesso e non ancora esaustivo in merito ai fattori di rischio per la salute delle api essenzialmente connessi alla dispersione delle polveri contenenti le sostanze attive in questione e agli effetti letali e sub letali associati alla presenza di residui di neonicotinoidi e fipronil, nonché all'impolveramento delle api in situazione di differente umidità;

Considerato che dalla succitata relazione è emersa, per quanto riguarda l'utilizzo delle macchine seminatrici, la necessità di modificare le stesse secondo criteri individuati attualmente solo in sede sperimentale, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite ed il rilascio di polveri contenenti i principi attivi in questione;

Tenuto conto che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, nel corso della riunione del 18 ottobre 2011, ha rilevato l' effettiva presenza delle criticità sopra esposte e riportate nella relazione stessa;

Tenuto conto, altresì, che nel corso della succitata riunione è stata sottolineata la necessità di un coinvolgimento delle Regioni direttamente interessate alla produzione maidicola, al fine di verificare la reale applicabilità delle misure tecniche indicate nella relazione APENET, di definire le conseguenti soluzioni operative e di prevedere piani di monitoraggio e controllo a livello territoriale;

Tenuto conto che è emersa, nel corso della richiamata riunione, la necessità di informare la Commissione europea e di acquisire un parere scientifico, sui risultati delle indagini condotte a livello nazionale, da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), per una valutazione complessiva da sottoporre alla Commissione consultiva;

Considerato che la citata Commissione consultiva, nel corso della medesima riunione, ha ravvisato la necessità di prorogare, in via precauzionale, per le motivazioni sopra esposte, la sospensione di cui al decreto dirigenziale 28 giugno 2011, per il periodo di tempo necessario alla definizione delle criticità rilevate, anche con le Regioni interessate, ed in attesa di acquisire il parere della richiamata Autorità europea;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere, in via precauzionale, alla proroga della sospensione di cui al decreto dirigenziale 28 giugno 2011 per ulteriori otto mesi, al fine di poter acquisire la documentazione necessaria e sottoporre la questione alla Commissione consultiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine fissato all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale del 28 giugno 2011, è prorogato al 30 giugno 2012.

Il presente decreto verrà notificato alle Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A14273

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 luglio 2011.

Modificazioni ed integrazioni al Programma degli interventi per Roma Capitale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 dicembre 1990 n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il Programma degli interventi per Roma Capitale approvato con DM 1° marzo 1992 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

Vista la Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 14 giugno 2011;

Visto il verbale della seduta della Commissione di Roma Capitale del 24 giugno 2011, con il quale è stata approvata, tra l'altro, la Delibera suddetta;

Visto in particolare la relazione illustrativa della Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali allegata al richiamato verbale;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della Commissione i residui di stanziamento, degli interventi contenuti nell'allegato A;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della Commissione le economie di gara, degli interventi contenuti nell'allegato B;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della Commissione le riduzioni di stanziamento, degli interventi contenuti nell'allegato C;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della Commissione i definanziamenti, degli interventi contenuti nell'allegato D;

Ritenuto di destinare quota parte della somma, riveniente dalle riduzioni operate per ribassi d'asta, per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie al finanziamento di nuovi interventi ricompresi nell'allegato E;

Vista la disponibilità residua in conto competenza sul cap. 7369 «Fondo per l'attuazione del programma degli interventi per ROMA CAPITALE» pari a €.867.954,00;

Ritenuto di destinare la rimanente somma riveniente dalle riduzioni operate per ribassi d'asta, per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie e della disponibilità residua del capitolo per €.351.511,40, al finanziamento per il completamento degli altri interventi ricompresi nell'allegato F;

Ritenuto di approvare le modifiche di denominazione degli interventi di cui all' allegato G;

Ritenuto di approvare le aggregazioni degli interventi di cui all'allegato H;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, così come definite nel verbale della Commissione per Roma capitale nella seduta del 24 giugno 2011:

I residui di stanziamento degli interventi di cui all'Allegato A nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un importo complessivo di € 2.458.550,00;

Le economie di gara degli interventi di cui all'Allegato B nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un importo complessivo di € 22.031.004,96;

Le riduzioni di stanziamento degli interventi di cui all'Allegato C nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un importo complessivo di € 56.766.035,38;

I definanziamenti degli interventi di cui all'Allegato D nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un importo complessivo di € 36.596.216,10;

L'assegnazione a favore di nuovi interventi compresi nell'Allegato E, di quota parte delle somme rinvenenti dalle riduzioni di stanziamento, minori occorrenze finanziarie e rimodulazioni, di cui ai precedenti punti pari a complessivi € 74.251.226,58;

Le integrazioni di stanziamento a favore di interventi esistenti nel Piano compresi nell'Allegato F, delle restanti somme rinvenenti dalle riduzioni di stanziamento, minori occorrenze finanziarie e rimodulazioni, di cui ai precedenti punti nonché di €.351.511,40 rinvenenti dalla disponibilità del capitolo 7369 annualità 2011 per un totale complessivo di €.43.952.091,26;

Le modifiche di titolo ed aggregazioni di interventi di cui all'Allegato G ed H, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 277

All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Residui di stanziamento

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Importi
a.1.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle–Quadraro Viabilità locale in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO – Asilo nido via Vertumno	€ 201.435,24
b1.7.4.1	Comune di Roma	Indagini preliminari per il recupero e per la valorizzazione ambientale del territorio in cui ricade l'area lacustre di Gabii-Castiglione	€ 71.380,00
b1.7.4.2	Comune di Roma	Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazione nell'ambito del progetto di parco	€ 52.963,24
b2.7	Comune di Roma	Colle Oppio. Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico	€ 758,32
c1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e avvio linea tranviaria Casaletto – piazza Venezia	€ 307.291,86
c3.2.16	Comune di Roma	"Realizzazione tratto lungotevere interrato zona Papareschi e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del Teatro di Roma"	€ 1.291.142,25
c3.3.2.2.2	Comune di Roma	Corviale: edilizia pubblica	€ 66.445,65
d1.8	Comune di Roma	Via di Torrenova da Via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi: I e II lotto	€ 256.253,12
d2.1.1	Comune di Roma	Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli	€ 96.072,79
d2.1.4	Comune di Roma	Costruzione parcheggio di scambio Vitinia 1	€ 684,26
d4.3.7	Comune di Roma	Nuove linee tranviarie per il Giubileo	€ 85.215,39
e1.3.1.1	Comune di Roma	Redazione del programma di assetto generale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	€ 28.907,88
		TOTALE	€ 2.458.550,00
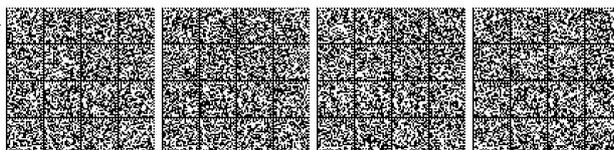
All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Economie di gara (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
a1.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle–Quadraro Viabilità locale in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO – Viabilità locale I stralcio	€ 1.687.964,33
a1.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle – Quadraro in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO – Viabilità locale II stralcio	€ 1.627.399,23
a1.1.1.2	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione via Sublata in ambito SDO	€ 11.543.037,44
b1.2.11	Comune di Roma	Oratorio dei Filippini alla Chiesa Nuova	€ 52.753,70
b2.5.2 b2.5.2.1	Comune di Roma	Museo dei Fori ai Mercati di Traiano: indagini statistiche, restauro e allestimento Realizzazione Museo dei Fori ai Mercati	€ 619.187,02
b2.5.2.1	Comune di Roma	Realizzazione Museo dei Fori ai Mercati	€ 82.598,99
b2.13	Comune di Roma	"Restauro strutturale e ripristino agibilità scuola Gianturco in palazzo Melchiorri – Aldobrandini – Municipio Roma centro Storico	€ 342.156,38
b3.1.1	Comune di Roma	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di villa Torlonia	€ 873.577,31
c3.1.10	Comune di Roma	Restauro Ghetto:Portico di Ottavia-lavori di scavo,consolidamento e sistemazione archeologica	€ 16.113,20
c3.2.7.1	Comune di Roma	Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito cittadino	€ 40.497,13
d1.38	Comune di Roma	Allargamento via Tiburtina	€ 3.486.210,26

d4.1.6.1.1	Comune di Roma	Progettazione esecutiva e realizzazione lavori di costruzione del collettore Marranella II – 2° stralcio, tratto da via degli Aromi a largo Camesena e lavori di raddoppio delle sede viaria di via dei Monti Pietralata, tra via degli Aromi e svincolo di via dei Monti Tiburtini	€ 1.167.708,10
e3.1.7	Comune di Roma	“Museo Centrale Montemartini: interventi di sistemazione, allestimento e ristrutturazione	€ 43.313,27
c3.1.17.4	Ministero Infrastrutture e Trasporti	Ristrutturazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e loro adeguamento	€ 448.488,60

TOTALE	€ 22.031.004,96

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Riduzione di stanziamento (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
a2.5.1.1.	Comune di Roma	“Interventi di messa in sicurezza definitiva del versante della collina di Monte Ciocci di Via di Valle Aurelia”	€ 4.526.696,00
b1.7.4.2	Comune di Roma	Parco archeologico di Gabii: scavi e realizzazione nell’ambito del progetto di parco. Realizzazione del Parco di Gabii-completamento ristrutturazione casali e musealizzazione”	€ 2.500.000,00
b3.2.1	Comune di Roma	“Restauro e Ristrutturazione degli edifici storici all’interno di villa Ada. Museo del Giocattolo”	€ 2.061.318,22
c3.2.14	Comune di Roma	” Sentiero del pellegrino- Progetto di un percorso pedonale e ciclabile”	€ 1.531.154,97
c3.2.15.1	Comune di Roma	“Realizzazione Ponte dei Congressi – Ponte carrabile sul Tevere"	€ 16.546.101,43
c3.2.17	Comune di Roma	“Complesso dei Mercati di via Ostiense”	€ 4.500.000,00
c3.2.21	Comune di Roma	“Riqualificazione S. Maria in Trastevere”	€ 778.230,83
c3.3.8.11	Comune di Roma	”Riqualificazione Mercato di via Sannio”	€ 1.819.000,00
d1.4.11	Comune di Roma	“Realizzazione nuovo svincolo degli “Oceani”	€ 5.000.000,00
d1.43	Comune di Roma	asse viario di collegamento di via Palmiro Togliatti - Tratto Ponte Mammolo-via della Bufalotta: Progettazione	€ 1.185.691,39
d1.47	Comune di Roma	“Prenestina bis”	€ 3.000.000,00
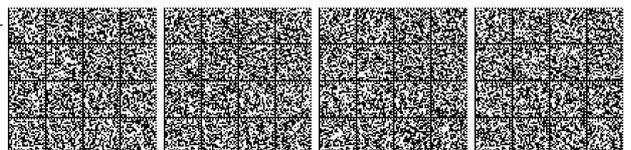
d4.1.6.1.1.1	Comune di Roma	“Collettore Marranella II 3° stralcio e Raddoppio via di Portonaccio	€ 7.500.000,00
d3.6	Comune di Roma	"Lungotevere Pietra Papa e Ponte sul Tevere”	€ 4.989.936,03
e2.1.7	Comune di Roma	“Centro culturale integrato della città Alessandrina - progettazione, realizzazione ed esproprio”	€ 527.906,51
c3.1.25	Provincia di Roma	Zagarolo, Palazzo Rospigliosi, restauro delle superfici architettoniche decorate	€ 300.000,00

TOTALE	€ 56.766.035,38

All. D
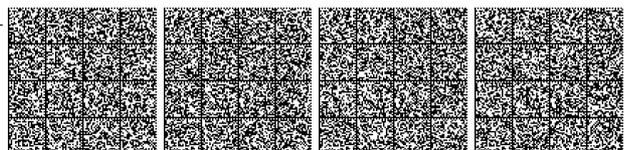
Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Definanziamento (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
a1.1.1.4	Comune di Roma	"Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori di Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro	€ 1.500.000,00
b2.7	Comune di Roma	"Colle Oppio: restauro e consolidamento Terme di Traiano soprastante il Criptoportico"	€ 4.998,31
b2.6.4	Comune di Roma	""Mausoleo di Augusto: scavi, restauro e allestimento del I lotto"	€ 3.985.400,00
b.2.8.1	Comune di Roma	Celio -Tempio del Divo Claudio: restauro e consolidamento	€ 800.000,00
c1.5.4.1	Comune di Roma	"Riqualificazione fiume Aniene"	€ 5.000.000,00
c2.3.4	Comune di Roma	"Restauro ex scuderia e vaccheria di villa Sacchetti – XIX Municipio- parco urbano del Pineto)	€ 168.667,59
c3.1.3	Comune di Roma	"Santa Maria della Pietà-acquisizione padiglioni"	€ 6.700.000,00
c3.1.36	Comune di Roma	"Consolidamento e restauro Piazza Mincio	€ 500.000,00
c3.2.8	Comune di Roma	"Realizzazione Padiglioni Scuola Giardinieri"	€ 1.000.000,00
c3.3.17	Comune di Roma	"Via Neviani - via Gismondi"	€ 2.046.000,00
C5.5	Comune di Roma	"Impianto sperimentale per la raccolta pneumatica di rifiuti a Corviale"	€ 2.000.000,00
d1.31.1.	Comune di Roma	"Adeguamento viabilità incrocio via Cassia – Grottarossa	€ 300.000,00
d1.4.1	Comune di Roma	"Adeguamento della via Trionfale da via Chiarugi al G.R.A."	€ 2.791.150,20
d4.2.1.1	Comune di Roma	"Progetti preliminari: Linea Metro B (Castel di Leva-Cecchignola) Linea D Metro (Eur.Grottaperfetta)"	€ 800.000,00
d1.47	Comune di Roma	" Complanari GRA "	€ 6.000.000,00
e 3.1.3.1	Comune di Roma	" Teatro dell'Opera – Centro di formazione Pigneto"	€ 2.000.000,00
e 3.1.8	Comune di Roma	"Antiquarium Celio – Museo archeologico dei bambini"	€ 1.000.000,00
		TOTALE	€ 36.596.216,10
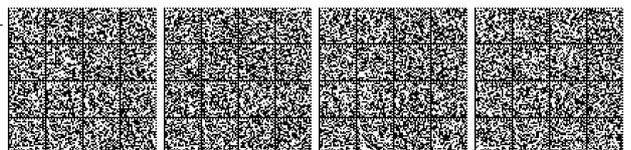
All. E

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Assegnazione nuovi interventi (Euro)

Codici da assegnare	Soggetto proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni
c3.2.27	Comune di Roma	"Riqualificazione di Piazza Testaccio"	€ 600.000,00
c3.1.37	Comune di Roma	"Riqualificazione Villa Troili"	€ 700.000,00
c3.1.38	Comune di Roma	"Riqualificazione ambientale e vegetazionale delle ville Storiche"	€ 7.000.000,00
c3.1.39	Comune di Roma	"Riqualificazione del Borgo Medioevale di Cesano""	€ 1.100.000,00
c3.1.40	Comune di Roma	"Riqualificazione e completamento ex Colonia marina Vittorio Emanuele di Ostia"	€ 4.000.000,00
c3.1.41	Comune di Roma	"Riqualificazione di Piazza Vittorio"	€ 2.000.000,00
c3.1.42	Comune di Roma	"Riqualificazione ex cinema Airone nel Parco della Caffarella"	€ 1.300.000,00
c3.1.43	Comune di Roma	"Riqualificazione via Andrea Doria"	€ 1.000.000,00
c3.1.44	Comune di Roma	"Riqualificazione di via del Calice"	€ 200.000,00
c3.3.19	Comune di Roma	"Deviazione del Collettore Alto della Farnesina"	€ 7.500.000,00
c3.2.28	Comune di Roma	"Realizzazione impianto di illuminazione pubblica della pista ciclopedonale di Monte Ciocci-Monte Mario FM3 Roma- Viterbo"	€ 500.000,00
c3.2.29	Comune di Roma	"Realizzazione viabilità di collegamento Piano di zona Monte Stallonara – Ponte Galeria"	€ 5.000.000,00
c.3.1.19.1	Comune di Roma	"Ristrutturazione e adeguamento arma corazzieri A.N. Sanfront"	€ 4.600.000,00
c3.2.30	Comune di Roma	"Riqualificazione via Fuoco Sacro e via Acquaroni"	€ 800.000,00
c3.2.31	Comune di Roma	"Realizzazione complanari svincolo Torrenova"	€ 5.430.000,00
c3.3.20	Comune di Roma	"Messa in sicurezza idraulica toponimo Castelverde"	€ 1.550.000,00
c3.1.45	Comune di Roma	"Completamento scuola Angelo Mai"	€ 400.000,00
c3.1.46	Comune di Roma	"Realizzazione secondo lotto canile comunale della Muratella"	€ 1.000.000,00

c3.1.47	Comune di Roma	"Manutenzione straordinaria centro anziani Cinecittà Est"	€ 200.000,00
c3.1.48	Comune di Roma	"Manutenzione straordinaria centro anziani Centroni"	€ 400.000,00
c3.1.53	Comune di Roma	"Manutenzione straordinaria Colle Capitolino"	€ 800.000,00
c3.2.32	Comune di Roma	"Manutenzione straordinaria via Carpineto Sinello (8^ Municipio)	€ 600.000,00
c3.2.33	Comune di Roma	"Ristrutturazione e ampliamento sala Teatro India e riqualificazione aree esterne Lungotevere Papareschi"	€ 1.500.000,00
c3.2.34	Comune di Roma	"Completamento viabilità Piano di Zona Colle Fiorito"	€ 1.000.000,00
c3.2.35	Comune di Roma	"Completamento strada di Fondovalle: collegamento di via dei due Ponti, via Miglio, via S.S. Cosma e Damiano e via Grotta Rossa"	€ 500.463,07
c3.1.49	Comune di Roma	"Recupero immobili comunali di via Merulana 121 e via Monte Meta 21"	€ 1.100.000,00
c3.1.50	Comune di Roma	"Ristrutturazione immobile comunale e spazio antistante S. Sisto"	€ 800.000,00
c3.1.51	Comune di Roma	"realizzazione opere di completamento caserma Monte Cucco"	€ 1.470.763,51
c3.2.36	Comune di Roma	"Realizzazione complanari della Via Cristoforo Colombo"	€ 1.000.000,00
c3.2.37	Comune di Roma	"Riqualificazione Via Salaria dal GRA all'aeroporto dell'Urbe"	€ 4.500.000,00
b3.2.3	Comune di Roma	"Riqualificazione parco di via Rosa Raimondi Garibaldi"	€ 800.000,00
c3.2.38	Comune di Roma	"Realizzazione viabilità di accesso al piano di zona Casal Bianco"	€ 500.000,00
c2.4.8	Comune di Roma	"Realizzazione Centro Sportivo Penotti a Casalotti"	€ 1.000.000,00
c2.4.9	Comune di Roma	"Riqualificazione area giochi Campo Boario"	€ 600.000,00
c2.4.10	Comune di Roma	"Realizzazione del Mercato Perestrello"	€ 1.000.000,00
c2.4.11	Comune di Roma	"Realizzazzione Mercato coperto di via Capasso e ristrutturazione piazza Visconti"	€ 1.000.000,00
c2.1.5	Comune di Roma	"Riqualificazione recinzione cancellata giardini e rinnovo area giochi piazza Forlanini"	€ 800.000,00
c3.1.52	Comune di Roma	"Completamento recupero Beata Vergine del Carmelo"	€ 1.000.000,00
c3.2.39	Comune di Roma	"Barriere antirumore tangenziale est tratto via Prato della Signora"	€ 800.000,00
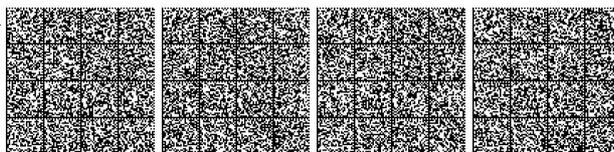
c3.1.30.1	Comune di Roma		"Ristrutturazione e allestimento Padiglione 9d ex Mattatoio Testaccio per realizzazione centro della fotografia di Roma"	€ 3.500.000,00
c3.1.30.2	Comune di Roma		"Ristrutturazione "Rimessini" nell'ex Mattatoio"	€ 4.400.000,00
c3.1.25.1	Provincia di Roma		Comune di Zagarolo - Intervento di recupero e restauro di Palazzo Rospigliosi	€ 300.000,00

TOTALE	€ 74.251.226,58

All. F

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Integrazioni stanziamenti (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni
a1.1.1.1	Comune di Roma	"Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle–Quadraro Viabilità locale in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO – Viabilità locale II lotto I stralcio"	€ 1.687.964,33
a1.1.1.1	Comune di Roma	"Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle – Quadraro in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO – Viabilità locale II lotto II stralcio"	€ 1.627.399,23
a1.1.1.1	Comune di Roma	"Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle – Quadraroin attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO – Viabilità locale II lotto III stralcio"	€ 10.000.000,00
a1.1.1.2	Comune di Roma	"Progettazione e realizzazione via Sublata in ambito SDO"	€ 3.353.109,47
b1.2.11	Comune di Roma	"Oratorio dei Filippini alla Chiesa Nuova"	€ 52.753,70
b1.2.19	Comune di Roma	"Realizzazione del caveau sotterraneo per la conservazione delle collezioni scientifiche del Museo di zoologia	€ 70.000,00
b1.6.20	Comune di Roma	"Area grande Campidoglio – Palazzo Senatorio. Prosecuzione lavori consolidamento, restauro e messa in sicurezza impianti elettrici	€ 200.000,00
b2.5.2	Comune di Roma	Realizzazione Museo dei Fori ai Mercati di Traiano: indagini statiche, restauro e allestimento	€ 619.187,02
b2.5.2.1	Comune di Roma	"Realizzazione Museo dei Fori ai Mercati"	€ 82.598,99
b2.8	Comune di Roma	"Riqualificazione dell'area archeologica del Circo Massimo"	€ 3.500.000,00
b2.13	Comune di Roma	"Restauro strutturale e ripristino agibilità scuola Gianturco in palazzo Melchiorri – Aldobrandini - Municipio Roma centro Storico"	€ 342.156,38
b3.1.1	Comune di Roma	"Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di villa Torlonia"	€ 727.217,55
b3.1.1	Comune di Roma	"Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di villa Torlonia"	€ 100.961,51
b3.1.1	Comune di Roma	Restauro edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia *per adeguamento e messa in sicurezza delle gallerie sotterranee adiacenti l'ambiente ipogeo della finta tomba etrusca*	€ 45.398,25

c3.1.10	Comune di Roma	"Restauro Ghetto: Portico di Ottavia-lavori di scavo, consolidamento e sistemazione archeologica"	€ 16.113,20
c3.1.30	Comune di Roma	Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici	€ 1.700.000,00
c3.2.15.2	Comune di Roma	"Ponti pedonali sul Tevere – Ponte della Musica. Opere di completamento"	€ 900.000,00
c.3.2.25	Comune di Roma	"Progetto Arca di Roma"	€ 4.000.000,00
c3.3.18	Comune di Roma	"Interventi strutturali per la sicurezza"	€ 3.000.000,00
d1.28	Comune di Roma	"Adeguamento via Pineta Sacchetti"	€ 5.700.000,00
d1.38	Comune di Roma	"Allargamento via Tiburtina"	€ 3.486.210,26
d1.38.2	Comune di Roma	"Interventi di risanamento acustico Circonvallazione Salaria"	€ 700.000,00
d4.1.6.1.1	Comune di Roma	"Progettazione esecutiva e realizzazione lavori di costruzione del collettore Marranella II – 2° stralcio, tratto da via degli Aromi a largo Camesena e lavori di raddoppio delle sede viaria di via dei Monti Pietralata, tra via degli Aromi e svincolo di via dei Monti Tiburtini "	€ 1.167.708,10
e3.2.7	Comune di Roma	"Museo Centrale Montemartini: interventi di sistemazione, allestimenti e ristrutturazione"	€ 43.313,27
g1.1.1	Comune di Roma	"Riqualificazione della Villa StrohlFern e sviluppo compatibile del Liceo Chateaubriand- Accordo di Programma tra Ente Roma Capitale, Regione Lazio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali"	€ 30.000,00
c3.1.17.4 *	Ministero Infrastrutture e Trasporti	Ristrutturazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e loro adeguamento	€ 484.140,34
c3.1.17.6 **	Ministero Infrastrutture e Trasporti	Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi	€ 315.859,66
		TOTALE	€ 43.952.091,26

* quanto a € 448,488,60 rinvenenti dal recupero del ribasso d'asta e quanto a €.35,651,74 dalle disponibilità del capitolo 7369 annualità 2011

** totalmente a carico delle disponibilità del capitolo 7369 annualità 2011

All. G

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Modifica di denominazione interventi

Codice	Soggetto proponente	DA	A
b1.2.19	Comune di Roma	“Museo Civico di Zoologia: realizzazione del “Caveau” sotterraneo per la conservazione delle collezioni scientifiche”	“Museo Civico di Zoologia. Realizzazione del “Caveau” sotterraneo per la conservazione delle collezioni scientifiche e progettazione di ulteriori locali resi disponibili”
b1.6.20	Comune di Roma	“Area grande Campidoglio – Palazzo Senatorio. Prosecuzione lavori consolidamento e restauro .	“Area grande Campidoglio – Palazzo Senatorio. Prosecuzione lavori consolidamento, restauro e messa in sicurezza impianti elettrici
b1.7.4.4	Comune di Roma	“Parco lineare dell’antica via Collatina dal Parco archeologico Tiburtino al Parco Archeologico di Gabii”	“Parco lineare dell’antica via Collatina da Porta Maggiore a Gabii. Tratto urbano della via Francigena sud”
d1.38.2	Comune di Roma	Barriere antirumore Tangenziale Est altezza via Boito”	“Interventi di risanamento acustico Circonvallazione Salaria”
d1.45	Comune di Roma	“Progettazione collegamento via Risaro-via Fiumalbo”	“Progettazione asse stradale Tor de Cenci – Vitinia”
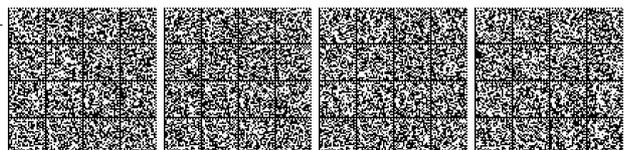
All. H

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Modifiche del titolo ed aggregazioni

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	
d2.1.8	Comune di Roma	"Progettazione nodi e parcheggi di scambio"	
d2.0	Comune di Roma	Indagini, rilievi e progettazione nodi di scambio, connessioni con metropolitane e principali nodi ferroviari Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense	

Aggregati in:

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	
d2.1.8	Comune di Roma	"Progettazione nodi e parcheggi di scambio"	

11A14256

DELIBERAZIONE 25 ottobre 2011.

Quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori per l'anno 2012 da corrispondere al Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 20/2011).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO
DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2012 per il funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento della struttura del Comitato centrale, nonché per l'integrale adempimento da parte di questo Organismo di tutte le competenze e funzioni attribuitegli dalla legge n. 298/1974, dalla legge n. 454/1997, dal decreto legislativo n. 284/2005, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2009 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2010;

Ritenuto opportuno consentire alle imprese iscritte di poter adempiere al versamento della quota relativa all'anno 2012 anche attraverso un sistema di pagamento telematico;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 25 ottobre 2011 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 598.968;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2011, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2021 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota è in vigore un sistema di pagamento telematico che, attraverso il sito istituzionale del Comitato centrale (www.alboautotrasporto.it), consente la visualizzazione dell'importo dovuto ed il suo pagamento on line sul c/c postale intestato al Comitato centrale, come da istruzioni reperibili sul predetto sito.

In alternativa, l'impresa può provvedere al versamento della quota entro la predetta data del 31 dicembre 2011, attraverso un normale bollettino di versamento che dovrà essere compilato con i dati relativi alla propria posizione, reperibili sul sopra indicato sito web del Comitato centrale.

Nell'ipotesi di versamento con bollettino di c/c è obbligatoria la registrazione dell'avvenuto pagamento sul sito web del Comitato centrale.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2012 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo	€ 20,66
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:	
a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5	€ 5,16
b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10	€ 10,33
c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50	€ 25,82
d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100	€ 103,29
e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200	€ 258,23
f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200	€ 516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:	
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	€ 5,16
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	€ 7,75
c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	€ 10,33

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2012 deve essere conservata dalle imprese, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da parte delle competenti strutture provinciali.

Il Comitato Centrale provvede a fornire le necessarie informazioni, relative all'avvenuto versamento della quota da parte delle imprese, alle predette strutture provinciali.

Roma, 25 ottobre 2011

Il presidente: AMOROSO

11A14292

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 ottobre 2011.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario approvato con decreto 16 luglio 2009, per la DOC «Golfo del Tigullio» alla DOC «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 15802 del 16 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Golfo del Tigullio»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 9045 del 15 aprile 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Golfo del Tigullio» al decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2011 concernente la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio» in «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Considerato che il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato per la DOC «Golfo del Tigullio» risulta pienamente applicabile alla DOC «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Golfo del Tigullio», approvato con il decreto dirigenziale prot. 15802 del 16 luglio 2009 ed adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto dirigenziale prot. 9045 del 15 aprile 2011, è applicabile alla DOC «Golfo del Tigullio-Portofino» o «Portofino» ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2011 indicato nelle premesse.

Art. 2.

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo adeguato con decreto dirigenziale prot. 9045 del 15 aprile 2011, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 15802 del 16 luglio 2009 e dal decreto dirigenziale di adeguamento prot. 9045 del 15 aprile 2011.

3. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse. Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14309

DECRETO 21 ottobre 2011.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario approvato con decreto 19 febbraio 2009, per la DOC «Moscato di Siracusa» alla DOC «Siracusa».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Siracusa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 3353 del 19 febbraio 2009 relativo al conferimento all'Istituto Regionale della Vite e del Vino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e per le DOC «Alcamo», «Contea di Sclafani», «Contessa Entellina», «Delia Nivolelli», «Eloro», «Etna», «Erice», «Faro», «Malvasia delle Lipari», «Mamertino», «Marsala», «Menfi», «Monreale», «Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria», «Moscato di Siracusa», «Noto», «Riesi», «Salaparuta», «Sambuca di Sicilia», «S. Margherita di Belice», «Sciacca» e «Vittoria»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 4242 del 24 febbraio 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Moscato di Siracusa» al decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2011 concernente la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Siracusa» in «Siracusa» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Considerato che il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato per la DOC «Moscato di Siracusa» risulta pienamente applicabile alla DOC «Siracusa»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Moscato di Siracusa», approvato con il decreto dirigenziale prot. 3353 del 19 febbraio 2009 ed adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto dirigenziale prot. 4242 del 24 febbraio 2011, è applicabile alla DOC «Siracusa» ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2011 indicato nelle premesse.

Art. 2.

1. L'Istituto Regionale della Vite e del Vino dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo adeguato con decreto dirigenziale prot. 4242 del 24 febbraio 2011, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 3353 del 19 febbraio 2009 e dal decreto dirigenziale di adeguamento prot. 4242 del 24 febbraio 2011.

3. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse. Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14310

DECRETO 21 ottobre 2011.

Autorizzazione alla società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni pro-

dotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2011 di riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», l'approvazione del relativo disciplinare di produzione e la contestuale revoca della DOC «Pietraviva», riconosciuta con decreto ministeriale 14 giugno 2005;

Vista la nota prot. 168338 IG.50.90.10 del 1 luglio 2011 con la quale la Regione Toscana, sentita la filiera vitivinicola, ha individuato la società "Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.", in breve "TCA s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;

Vista la comunicazione del 26 settembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Toscana con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società "Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l." per la denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;

Vista la comunicazione del 20 ottobre 2011 con la quale la Regione Toscana, preso atto della scelta operata dalla filiera vitivinicola, ha individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per il confezionamento delle partite di vino certificate DOC il riferimento del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società "Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società "Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.";

Decreta:

Art. 1.

1. La società "Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.", con sede in Firenze, Viale Belfiore, 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società "Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l." di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine controllata ed atte a divenire a denominazione di origine controllata detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 4.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
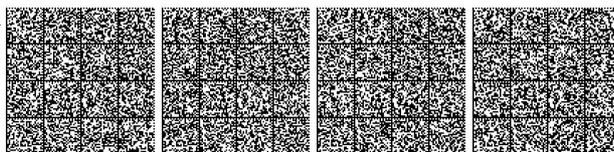
2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010. Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Il decreto dirigenziale prot. 16252 del 21 luglio 2009 relativi al conferimento a "Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.", in breve "TCA s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 rispettivamente per la DOC «Pietraviva» ed il relativo decreto di adeguamento prot. 7263 del 29 marzo 2011, sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14311

DECRETO 21 ottobre 2011.

Proroga del decreto 16 ottobre 2008 di conferimento all'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 251 del 25 ottobre 2008, con il quale è stato conferito l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede in Napoli, Corso Meridionale, 6, l'incarico a svolgere le funzioni di controllo per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per le DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e Taburno», «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi», «Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio»;

Considerato che il predetto incarico, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2007, ha validità triennale dalla data di entrata in vigore;

Vista la nota, prot. 2011.0791659 del 20 ottobre 2011, con la quale la Regione Campania ha chiesto la proroga della validità del termine triennale attribuito al decreto dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che i soggetti legittimati, in prossimità della scadenza del triennio, non hanno ancora provveduto a confermare l'Istituto Mediterraneo di Certificazione

Agroalimentare ovvero a segnalare la struttura di controllo cui conferire l'incarico allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Considerata la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il controllo concernente le denominazioni di origine dei vini sopra richiamati;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di poter prorogare il termine di validità, alle medesime condizioni stabilite nel decreto dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008 fino all'emanazione del decreto dirigenziale di rinnovo dell'incarico all'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare ovvero al conferimento dell'eventuale incarico ad una nuova struttura di controllo inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Decreta:

Art. 1.

1. L'incarico, rilasciato all'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con decreto dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008, allo svolgimento dei controlli per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per le DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e Taburno», «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi», «Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio» è prorogato fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'incarico ovvero dell'eventuale incarico rilasciato ad altra struttura di controllo per la singola denominazione di origine;

Art. 2.

1. Al fine dell'emanazione del decreto dirigenziale di cui al precedente articolo, i soggetti legittimati di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dovranno individuare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per ciascuna denominazione di origine, la struttura di controllo tra quelle inserite nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Conformemente al comma 9 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in assenza della scelta operata dai soggetti legittimati, la competente Regione Campania segnala, entro 30 giorni, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari la struttura di controllo individuandola tra quelle iscritte nell'elenco di cui al citato comma 7 dell'art. 13 del decreto legislativo.

3. Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la struttura di controllo è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con decreto dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008 e dei successivi decreti di adeguamento emanati, per singola denominazione di origine, ai sensi del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della cessazione dell'efficacia del decreto dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008 indicato nelle premesse.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14312

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 settembre 2011.

Autorizzazione provvisoria all'Organismo Apave Italia CPM S.r.l., in Bienno a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Vista l'istanza del 1° luglio 2011, con la quale l'Organismo Apave Italia CPM S.r.l., già notificato per la direttiva 88/378/CEE, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE;

Acquisite le integrazioni documentali relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti già accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE,

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo notificato Apave Italia CPM S.r.l. con sede in via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (Brescia), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

2. La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. L'autorizzazione ha validità provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo è tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento - Accredia - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 23 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A13288

DECRETO 5 ottobre 2011.

Annullamento del decreto 5 luglio 2011, per la sola società cooperativa «Eredi Caboni & Loddo Faustino società cooperativa», in Cagliari.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 13/2011/CC regione Sardegna del 5 luglio 2011 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa «Eredi Caboni & Loddo Faustino Società Cooperativa», con sede in Cagliari, codice fiscale n. 01392990923;

Tenuto conto che con nota n. 0015898-22-5 del 24 giugno 2011 la Camera di commercio di Cagliari ha comunicato che la società ha assunto la forma giuridica di società cooperativa - da società in nome collettivo - solamente con atto notarile del 20 novembre 2009 ed ha provveduto al regolare deposito dei bilanci d'esercizio;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la citata società è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 13/2011/CC regione Sardegna del 5 luglio 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Eredi Caboni & Loddo Faustino Società Cooperativa», con sede in Cagliari, codice fiscale n. 01392990923, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A14141

DECRETO 5 ottobre 2011.

Annullamento del decreto 5 luglio 2011, per la sola società «Cielle costruzioni SNC di Camboni Bachisio & C.», in Alghero.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 13/2011/CC regione Sardegna del 5 luglio 2011 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internaziona-

lizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società in nome collettivo «Cielle Costruzioni Snc di Camboni Bachisio & C.», con sede in Alghero (Sassari), codice fiscale n. 01320900903;

Tenuto conto che la Camera di commercio di Sassari ha comunicato che la sopra citata società è una società in nome collettivo e non ha la forma giuridica di società cooperativa;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la citata società è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società in nome collettivo sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 13/2011/CC regione Sardegna del 5 luglio 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società in nome collettivo «Cielle Costruzioni Snc di Camboni Bachisio & C.», con sede in Alghero (Sassari), codice fiscale n. 01320900903, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A14142

DECRETO 5 ottobre 2011.

Annullamento del decreto 27 giugno 2011, per la sola società «Società cooperativa a responsabilità limitata Luigia 84 edilizia popolare ed economica», in Brindisi.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 12/2011/CC regione Puglia del 27 giugno 2011 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Luigia 84 edilizia popolare ed economica», con sede in Brindisi, codice fiscale n. 01213220740;

Tenuto conto che con istanza del 19 settembre 2011 il legale rappresentante della società ha richiesto la revoca del provvedimento in quanto la cooperativa è in attività, compie atti di gestione ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio ed è proprietaria di beni immobili;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 12/2011/CC regione Puglia del 27 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Luigia 84 edilizia popolare ed economica», con sede in Brindisi, codice fiscale n. 01213220740, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A14143

DECRETO 5 ottobre 2011.

Annullamento del decreto 5 luglio 2011, per la sola società «Logu Nostru società cooperativa», in Armungia.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 13/2011/CC regione Sardegna del 5 luglio 2011 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa «Logu Nostru società cooperativa», con sede in Armungia (Cagliari), codice fiscale n. 02413700929;

Tenuto conto che con istanza del 26 settembre 2011 il legale rappresentante della società ha fatto presente che la cooperativa è in attività, compie atti di gestione ed ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 13/2011/CC regione Sardegna del 5 luglio 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Logu Nostru società cooperativa», con sede in Armungia (Cagliari), codice fiscale n. 02413700929, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A14144

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (Deliberazione n. 94/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 – emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di autostrade»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999 - suppl. ord.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'articolo 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n.233 che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) che al'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizione per il settore autostradale, in particolare apportando – al comma 1030 – modifiche alla normativa citata al visto precedente e che è stata poi ulteriormente modificata dall'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la possibilità per il concessionario di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;

Vista l'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, così come da ultimo modificato dall'art. 47, comma 1, lett. *a)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 luglio 2010 sono approvati *ope legis* «a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;

Visto l'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che – a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione – abroga l'articolo 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'articolo 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione – negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato – dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;

Vista la delibera 6 marzo 2009 n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2009) che, per le attività relative alla «Progettazione del completamento della Tangenziale nord della città di Vicenza», individua come Soggetto aggiudicatore la Provincia di Vicenza e dispone l'assegnazione di un finanziamento di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture, quota Centro - Nord;

Vista la nota 12 ottobre 2010, n. 41158, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di convenzione unica siglato in data 30 luglio 2010 tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Brescia - Padova S.p.A., corredato dai relativi allegati e dalla relazione istruttoria, chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, previo parere del NARS;

Viste le note del 3 e 17 novembre 2010, rispettivamente dei Dipartimenti Ragioneria generale dello Stato e del Tesoro, con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato le proprie valutazioni in merito alla convenzione in esame;

Vista la nota consegnata in seduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale si chiede al Comitato di invitare il Ministero proponente, il concedente e il concessionario a valutare la possibilità di rendere anticipatamente disponibili i sedimi delle attuali tangenziali di Verona, Vicenza e Padova, disciplinando l'utilizzo degli stessi con un protocollo d'intesa tra il Concedente e la Regione;

Considerato che in data 9 luglio 2007 è stata sottoscritta, ai sensi del citato decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la convenzione unica, ricognitiva e novativa della precedente convenzione del 1999, sul cui schema questo Comitato si era pronunziato con delibera 15 giugno 2007, n. 41, esponendo una valutazione positiva con prescrizioni;

Considerato che detta convenzione unica è stata successivamente approvata *ex lege* ai sensi del richiamato articolo del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59 convertito dalla legge 6 giugno 2008 n. 101, ma è divenuta efficace solo dopo l'archiviazione (avvenuta in data 8 ottobre 2009) della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per il prolungamento della durata della concessione a seguito dell'inserimento nel piano finanziario del tratto Nord di completamento della A31 (Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo);
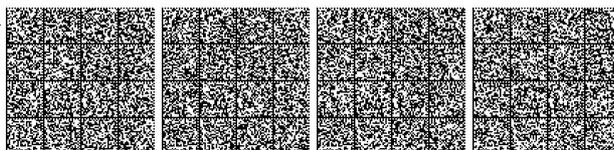
Considerato che l'art. 2 dello schema di convenzione in esame elenca gli interventi autostradali e di viabilità connessa ai medesimi assentiti in concessione, tra i quali non è più compresa la Pedemontana Veneta Ovest;

Considerato che il NARS, nella seduta del 3 novembre 2010, ha reso il parere n. 14 con cui si è pronunciato favorevolmente in merito allo schema di «convenzione unica» tra ANAS e la Società Autostrada Brescia - Padova a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni formulate nel parere stesso;

Considerato che la Società Autostrada Brescia - Padova ha chiesto ad ANAS il riequilibrio del economico-finanziario ai sensi dell'art. 11, comma 7, della convenzione unica 2007, optando per l'applicazione della formula tariffaria introdotta a seguito delle modifiche all'art. 8-*duodecies* del decreto-legge n. 59 del 2008 convertito dalla legge n. 101 del 2008;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia delle finanze;

Prende atto

dei contenuti dello schema di convenzione unica siglata tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Brescia Padova, che sostituisce a tutti gli effetti la sopra citata convenzione siglata il 9 luglio 2007, e in particolare che:

lo schema di convenzione unica ha per oggetto l'integrale e unitaria regolamentazione del rapporto tra il concedente e il concessionario per:

la progettazione, la costruzione e l'esercizio di tutti gli interventi, già assentiti nella citata concessione stipulata in data 9 luglio 2007, di cui al seguente dettaglio:

A4 Brescia-Padova	Km	146,08
A31 Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo (già realizzata ed in esercizio nel tratto da Vicenza a Piovene-Rocchetta per Km 36,4)	Km	128,18
	Km	274,26
Raccordo tangenziale sud di Verona	Km	16,12
Raccordo tangenziale sud di Vicenza	Km	10,60
Raccordo tangenziale nord di Padova	Km	7,78

la realizzazione e gestione di opere ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e della legge 23 agosto 1988, n. 373, nonché di ulteriori interventi di adeguamento correlati alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio e di interventi inerenti l'adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane;

rispetto alla citata convenzione del 2007, alcuni interventi vengono indicati come ultimati; altri cinque interventi, come indicato nell'allegato K, registrano incrementi di costo per un totale complessivo di 244,9 milioni di euro; infine, i seguenti interventi vengono stralciati per i motivi riportati accanto a ciascuno:

realizzazione della nuova aerostazione di Castelnuovo del Garda sull'autostrada A4, stante la mancata chiusura della Conferenza di servizi, conseguente all'interferenza con la linea alta capacità Milano-Verona;

realizzazione del collegamento viario a nord della città di Verona dal termine della tangenziale est all'asse di penetrazione ovest, compreso il raccordo alla tangenziale sud in corrispondenza dello svincolo con al SS 434, stralciato perché da realizzare in project financing con contributo della concessionaria pari all'importo originariamente previsto nella convenzione 2007;

nuovo collegamento stradale della tangenziale sud di Vicenza con Arcugnano e Altavilla, stralciato perché non compatibile con la pianificazione regionale;

riqualificazione della viabilità esterna al casello dell'A31 di Thiene, stralciato perché non compatibile con il sistema della viabilità della Pedemontana Veneta;

potenziamento della viabilità di adduzione al casello della A31 di Vicenza Nord che viene ricompreso tra le opere per le quali, ai sensi del''art. 2-*bis*, il concessionario deve redigere la progettazione preliminare;

il piano economico-finanziario allegato alla convenzione, e sviluppato sino al 31 dicembre 2046, prevede investimenti in opere reversibili per 2.485,1 milioni di euro così articolati:

per opere in corso: 780,4 milioni di euro;

per nuove opere: 1.466,9 milioni di euro;

per manutenzioni straordinarie: 237,8 milioni di euro;

la scadenza della concessione, in funzione della realizzazione della Valdastico Nord, è confermata al 31 dicembre 2026: in caso di mancata approvazione del relativo progetto definitivo entro il 30 giugno 2013, le parti si impegnano a definire, nei sei mesi successivi, gli effetti su piano economico-finanziario e sulla concessione;

è previsto, alla fine della concessione, un «valore di subentro» pari a circa 1.896 milioni di euro;

il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo dell'imposizione fiscale, è pari al 10,5 per cento;

il parametro K assume i seguenti valori: 8,95 per cento per il 2011, 10,95 per cento per il 2012, 13,95 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 6,94 per cento nel 2015 e 1,45 annuo dal 2016 al 2026;

il parametro X assume un valore, nel periodo 2011-2014, negativo costante pari al 5 per cento;

la convenzione individua, all'art. 19 ed all'Allegato C per quanto attiene alle modalità di misurazione, gli indicatori di qualità che, in assenza della proposta integrativa di cui al richiamato art. 21 della legge n. 47/2004, ricalcano quelli tradizionalmente adottati (indicatori di incidentalità ed indicatore di pavimentazione) e all'art. 3.2, lett. *e)* prevede l'obbligo della concessionaria di introdurre le modifiche all'indicatore di qualità che risultano necessarie ai sensi delle direttive adottate da questo Comitato anche in attuazione della norma richiamata;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e Autostrada Brescia Padova S.p.A., le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:

a) esplicitare, in modo più articolato, nelle premesse della convenzione i motivi, anche di ordine finanziario, che giustificano la revisione del piano economico finanziario e fornire elementi più esaustivi sulle modalità di attivazione delle linee di credito e sulla quantificazione dei relativi oneri;

b) esplicitare, anche ai fini della verifica del valore di subentro il costo degli interventi stralciati, rispetto alla convenzione del 2007, e depennarli dall'art. 2, comma 2 e dall'art. 5, comma 2 oltre che dall'allegato K;

c) all'art. 2-*bis*, chiarire che l'eventuale inserimento dei costi di progettazione del collegamento tra la SP 46 e il Casello di Vicenza Est nel piano finanziario allegato a una nuova convenzione unica deve conformarsi alla delibera n. 39/2007, anche alla luce di quanto disposto dalla successiva citata delibera n. 5/2009 di questo Comitato;

d) all'art. 3, punto 2, lettera *cc)*, debbono essere inseriti i riferimenti al regolamento CE n. 139/2004 e alla direttiva ministeriale 30 luglio 2007;

e) l'art. 4, comma 2, deve essere integrato in modo da chiarire che, in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico Nord entro il 30 giugno 2013, venga ridefinito dalle parti, entro la medesima data, il valore di subentro di cui al successivo art. 5, ferma restando la scadenza della concessione al 30 giugno 2013;

f) prevedere che il concedente e il concessionario assicurino, anche in mancanza della garanzia del FGOP, la corrispondenza tra il valore residuo delle opere e il loro valore di mercato;

g) all'art. 5, comma 2, deve essere stralciata la frase: «L'indennizzo dovrà essere corrisposto contestualmente alla data di scadenza della concessione in un'unica soluzione»;

h) l'art. 5 dovrà essere integrato con ulteriore comma che preveda la verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio (5 anni) o in sede di aggiornamento del piano economico finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura, in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;

i) l'art. 6, comma 2, deve essere completato con il riferimento all'art. 86, comma 1, lett. *O)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 o al corrispondente articolo del nuovo regolamento se pubblicato;

j) l'art. 8, comma 1, lett. *d)*, deve essere modificato specificando che, ai sensi dell' art. 2, comma 86, lett. *d)* del decreto-legge n. 262/2006. l'importo minimo delle sanzioni ammonta a 25.000 euro, mentre l'importo massimo deve essere invece rettificato in 150.000 euro;

k) l'art. 9, comma 2, deve specificare la finalizzazione delle somme che nel disciplinare il procedimento di decadenza della concessione - l'articolo prevede che il concessionario riversi al concedente dopo la ricezione della comunicazione sulla sospensione dei diritti derivanti dalla concessione stessa, inviata in caso di inottemperanza alla diffida del concedente medesimo;

l) l'art. 9, comma 3, deve essere formulato in modo più chiaro, particolarmente alla frase «ovvero in caso di disaccordo dal concedente salvo eventuali modifiche normative e regolamentari» e del pari deve essere formulato più chiaramente l'art. 27, comma 1;

m) il citato articolo 9 deve essere completato con la regolamentazione delle ipotesi di recesso, revoca e risoluzione;

n) l'art. 11, al comma 7, deve essere completato con la precisazione «in applicazione dal punto 7.3 della delibera n. 39/2007», mentre al primo periodo del comma 9 deve essere prevista la destinazione di tutti gli extraprofitti conseguiti nell'ultimo periodo regolatorio a riduzione del valore di subentro;

o) l'art. 12, comma 1 deve essere integrato con l'indicazione dei riferimenti normativi che costituiscono il presupposto del canone annuo che il concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati e con l'espresso richiamo, per quanto concerne l'integrazione a detto canone, dell'art. 15, comma 4, del richiamato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

p) l'art. 13 deve essere riformulato al fine di assicurare che tutti i ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative alla sfruttamento ai fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, siano destinati alla riduzione del valore di subentro;

q) gli artt. 17, 17-*bis* e 17-*ter* devono essere modificati prevedendo la devoluzione dei benefici finanziari per mancata/tardiva realizzazione degli investimenti, rispetto a quanto previsto nel piano economico finanziario, per la parte eccedente il costo consuntivato, e dei benefici derivanti dall'incremento del traffico al ridimensionamento del valore di subentro;

r) stralciare il comma 3 dell'articolo 27 in quanto l'efficacia della revoca non può essere condizionata dal pagamento delle somme dovute dal concedente;

s) deve essere rivisto l'allegato C specificando che il calcolo del valore medio dell'indice di qualità viene effettuato ai fini del pagamento, da parte del concessionario, di una eventuale sanzione e non ai fini dell'applicazione della formula del price-cap come indicato nell'Allegato C;

t) la tabella, riportata all'Allegato L, relativa ai criteri per la quantificazione dei benefici finanziari e alle modalità di recupero degli investimenti non realizzati o realizzati in ritardo deve essere integrata indicando la differenza degli investimenti in beni gratuitamente devolvibili maturati in base alle previsioni al 31 dicembre 2009 ed effettivamente accantonati nella riserva nominativa di patrimonio netto;

u) debbono essere forniti «fogli di calcolo» sulla determinazione del valore K;

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di:

adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi brevi vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre 2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125 del 1997;

sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualità e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società quotate operanti in altri settori del comparto trasporti;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante;

Invita il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito ai seguenti aspetti:

portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17.4)

valutazione delle riserve quali componenti dell'investimento complessivo (art. 30.6).

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHE'

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 217

11A14288

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada Brescia - Padova S.p.A. Integrazione prescrizioni delibera CIPE n. 94/2010. (Deliberazione n. 14/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998 — emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di autostrade»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999 - suppl. ord.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233 che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizione per il settore autostradale, in particolare apportando — al comma 1030 — modifiche alla normativa citata al visto precedente e che è stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la possibilità per il concessionario di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;

Visto l'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, così come da ultimo modificato dall'art. 47, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 luglio 2010 sono approvati *ope legis* «a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;

Visto l'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che — a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione — abroga l'art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;

Visto l'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale «L'art. 2, comma 202, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'art. 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 28»;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione — negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo comitato — dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2009) che, per le attività relative alla «Progettazione del completamento della Tangenziale nord della città di Vicenza», individua come Soggetto aggiudicatore la provincia di Vicenza e dispone l'assegnazione di un finanziamento di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture, quota Centro-Nord;

Vista la propria delibera 18 novembre 2010, n. 94 che, ai sensi dell'art. 2, comma 202, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha formulato in ordine allo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Brescia - Padova, siglata in data 30 luglio 2010, alcune prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica;

Vista la nota 31 marzo 2011, n. 7905 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel sollecitare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad acquisire da ANAS le simulazioni sulla sostenibilità del piano finanziario, sia in relazione al valore di subentro sia in termini tariffari, ha proposto, anche ai sensi dell'art. 8-*duodecies* del decreto-legge n. 59/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ulteriori prescrizioni rispetto a quelle deliberate con la sopra citata delibera n. 94/2010;

Vista la nota 3 maggio 2011, n. 10712, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in esito all'esame delle simulazioni effettuate dall'ANAS, ha ritenuto opportuno inserire nello schema di convenzione ulteriori prescrizioni;

Considerato che con nota del 2 maggio 2011, n. 17221, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del comitato, tra l'altro, dello schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Brescia - Padova S.p.A.;

Ritenuto di valutare positivamente la raccomandazione, relativa ai sedimi delle attuali tangenziali di Verona, Vicenza e Padova, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Regione Veneto, acquisita agli atti del comitato durante la seduta del 18 novembre 2010, e riproposta nella odierna seduta;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 8-*duodecies* del decreto-legge n. 59/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Brescia - Padova S.p.A., le seguenti ulteriori prescrizioni rispetto a quanto previsto con la propria delibera n. 94/2010, intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:

all'art. 3 dopo il punto *r)* aggiungere il punto r1) del seguente tenore: «L'individuazione dei soggetti finanziatori degli interventi oggetto della presente convenzione avviene mediante lo svolgimento di una procedu-

ra ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006»;

all'art. 11 aggiungere i tre commi come di seguito elencati:

Primo comma da aggiungere:

Qualora in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento, dovesse verificarsi uno scostamento del costo del debito riportato nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione, si procederà all'aggiornamento del relativo piano economico-finanziario al fine di rideterminare l'equilibrio economico-finanziario con conseguente riallineamento del costo del debito (Kd) utilizzato nella determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Wacc).

Il riallineamento del costo del debito (Kd) qualora determinato da un incremento del Kd rispetto al valore previsto nel piano finanziario allegato alla presente convenzione, sarà definito in ragione del minore tra i seguenti valori:

a) differenza tra il tasso finanziariamente equivalente (TFE) del finanziamento, indicato nel piano economico-finanziario (PEF) allegato alla presente convenzione, calcolato alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento e il TFE del finanziamento indicato nel PEF allegato alla presente convenzione calcolato all'atto di recepimento delle prescrizioni del CIPE, ai sensi dell'art. 2, comma 202, lettera *a)* della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nel caso in cui tale differenza risulti negativa, il valore considerato è pari a zero;

b) la differenza del costo del debito, riportato nel PEF allegato alla presente convenzione e il costo del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto.

Nel caso in cui il riallineamento del costo del debito sia determinato da una riduzione del Kd rispetto al valore previsto nel PEF allegato alla presente convenzione, la variazione del Kd sarà pari alla differenza tra il costo del finanziamento previsto nel PEF allegato alla presente convenzione e il costo del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto.

Il TFE è calcolato sulla base della curva dei tassi BTP Benchmark rilevati dalla pagina «0#ITBMK=FIX» del circuito Reuter, secondo la metodologia riportata all'allegato *B)* della convenzione.

L'allegato *B)* alla convenzione deve essere integrato, prevedendo le modalità per il calcolo del tasso finanziariamente equivalente ai BTP Benchmark come di seguito descritto.

Il Tasso finanziariamente equivalente («TFE») indica il tasso di mercato di una operazione finanziaria teorica avente le medesime caratteristiche del finanziamento previsto nel Piano economico finanziario della convenzione (il «Finanziamento») in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:

1) calcolo della durata finanziariamente equivalente del Finanziamento («DFE»), inteso come il valore espresso in anni entro cui si verifica il rientro del capitale e delle cedole, tenendo conto anche dei flussi di erogazione;

2) rilevazione del rendimento del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX», con durata finanziaria immediatamente precedente la DFE;

3) rilevazione del rendimento del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX» con durata finanziaria immediatamente successiva alla DFE;

4) calcolo del tasso di rendimento, di un BTP teorico avente DFE corrispondente alla DFE del Finanziamento mediante interpolazione lineare dei rendimenti rilevati secondo i sopra elencati punti 2 e 3. Tale rendimento corrisponde all'approssimazione del Tasso finanziariamente equivalente (TFE) rispetto alla curva dei BTP;

5) nel caso in cui la DFE risulti uguale o superiore alla durata finanziaria massima del BTP benchmark si procederà al calcolo del tasso di rendimento di cui al precedente punto 4, mediante estrapolazione lineare dei rendimenti (i) del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX», di durata finanziaria massima, e (II) del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX», di durata finanziaria immediatamente precedente.

Il concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark e del TFE all'atto di recepimento delle prescrizioni del CIPE, ai sensi dell'art. 2, comma 202, lettera *a)* della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e li comunica al concedente; successivamente, il concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark e del TFE al momento di sottoscrizione del contratto di finanziamento e li comunica al concedente.

Nel caso in cui, successivamente e in condizioni di mercato più favorevoli, il concessionario proceda al rifinanziamento del debito previsto nel PEF vigente, il riallineamento del costo del debito indicato nel PEF vigente sarà determinato in ragione di un valore pari alla differenza, solo se positiva, tra il costo del debito applicato nel PEF vigente e il costo del debito rifinanziato.

Secondo comma da aggiungere:

Il rendimento dei mezzi propri (ke), utilizzato nel calcolo del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Wacc), previsto nel PEF allegato alla presente convenzione, e riportato nell'allegato *B)* della presente convenzione, sarà vincolante per il concessionario e rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata della concessione, anche in occasione degli aggiornamenti del piano economico-finanziario previsti dal presente articolo.

Terzo comma da aggiungere:

In occasione degli aggiornamenti del Piano economico finanziario sono adottate tutte le misure idonee a consentire la riduzione del valore di subentro fino al possibile azzeramento dello stesso, utilizzando altresì le maggiori risorse derivanti dagli eventuali incrementi del traffico, rilevati a consuntivo nel periodo regolatorio precedente considerato rispetto ai valori stimati, dall'eventuale riduzione del costo del debito effettivamente sostenuto

rispetto a quello previsto nel PEF allegato alla convenzione, dagli eventuali incrementi tariffari rispetto a quelli già previsti nel Piano economico finanziario allegato alla convenzione ammissibili ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007.

Al medesimo art. 11 inserire la presente clausola: «in sede di approvazione del progetto definitivo, relativo alla realizzazione della Valdastico nord, deve essere ridefinito il piano economico finanziario, attraverso l'utilizzo della leva tariffaria, con l'obiettivo di ridurre/azzerare il valore del valore di subentro attualmente previsto, alla scadenza della concessione, in 1.896 milioni di euro».

Raccomanda:

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutare, insieme al concedente e al concessionario, la possibilità di rendere anticipatamente disponibili i sedimi delle attuali tangenziali di Verona, Vicenza e Padova, il cui eventuale utilizzo sarà disciplinato da un protocollo di intesa tra il predetto Ministero, ANAS S.p.A. e Regione Veneto.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 219

11A14286

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Contratto di programma ANAS 2011. (Deliberazione n. 13/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorità nell'ambito del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito – con modificazioni – nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in Società per azioni con la denominazione di «ANAS Società per azioni» (da qui in avanti ANAS S.p.A.);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'articolo 76, trasferisce ANAS S.p.A., in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del Codice civile per i beni demaniali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'articolo 15, al fine di contenere gli oneri a carico dello Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria e per corrispettivi del contratto di servizio:

al comma 1 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione di pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.A. in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria e ai costi di gestione, ed è definito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio;

al comma 2 autorizza l'ANAS S.p.A. in fase transitoria, sino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ad applicare una maggiorazione tariffaria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.A. medesima, stazioni da individuare con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

al comma 4, lettere *a)* e *b)*, introduce integrazioni al canone annuo - corrisposto ad ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – per un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica e differenziato tra le diverse classi di pedaggio;

Vista la Convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. il 19 dicembre 2002, in particolare l'articolo 5, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un Contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione;

Visti il Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012 e la delibera 18 marzo 2005, n. 4 (*G.U.* n. 165/2005), con la quale questo Comitato ha espresso il proprio parere in merito al suddetto Piano;

Visto il Contratto di programma 2003/2005, stipulato in data 25 maggio 2005 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A., sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (*G.U.* n. 244/2005), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 15 giugno 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 64, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'accordo integrativo al Contratto di programma 2003-2005 (esercizio 2006);

Visto il Contratto di programma 2007 stipulato in data 30 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A., previo parere favorevole di questo Comitato, formulato con delibera 20 luglio 2007, n. 65, e che è stato successivamente approvato con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture emanato il 21 novembre 2007 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Considerato che in data 9 novembre 2007 questo Comitato ha preso atto dell'accordo tra l'allora Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A. nel quadro del Contratto di programma 2007 per la finalizzazione dei fondi assegnati alla società dall'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e pari a 215 milioni di euro;

Visto il Contratto di programma 2008 stipulato in data 27 marzo 2008 tra il Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A., sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 marzo 2008, n. 23, e che è stato successivamente approvato con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture emanato il 4 aprile 2008 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma 2009, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 26 giugno 2009, n. 46, e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 568, emanato il 13 luglio 2009 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2010 sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 22 luglio 2010, n. 65, e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 33, emanato il 1° febbraio 2011 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la nota 15 aprile 2011, n. 15159, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'allegato schema di Contratto di programma 2011;

Considerato che nell'odierna seduta questo Comitato con delibera n. 12 ha disposto l'assegnazione favore di ANAS S.p.A., a valere sulle disponibilità residue del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'importo di 330 milioni di euro;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze della istruttoria condotta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

in via generale

che anche lo schema di contratto di programma all'esame – come i precedenti relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 – nel limitare la propria vigenza al 2011 conferma, per quanto non espressamente convenuto, la validità e l'efficacia del contratto 2007;

che la prestazione dei servizi cui è tenuta la Concessionaria per l'anno 2011 sarà disciplinata con contratto separato;

che lo schema di contratto regolamenta il rapporto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, integrazioni e completamenti di lavori in corso, opere la cui copertura finanziaria è assicurata a fronte di Convenzioni, Accordi, Protocolli con enti territoriali diversi (cd. sezione Contributi dell'allegato A del Piano investimenti ANAS 2007 – 2011);

sotto l'aspetto infrastrutturale

che l'utilizzo delle risorse finanziarie, assegnate in data odierna secondo quanto riportato nelle premesse, è così articolato:

155 milioni di euro per integrazioni e completamenti di lavori già previsti nell'ambito di precedenti contratti di programma;

137 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria;

38 milioni di euro per interventi inseriti nella predetta sezione Contributi del Piano investimenti ANAS 2007 - 2011;

che la relazione tecnica predisposta dall'ANAS, trasmessa a questo Comitato dal Ministero istruttore unitamente allo schema di Contratto e alla relazione istruttoria, articola su base territoriale e per tipologie di lavori gli interventi di manutenzione straordinaria;

che la copertura dei relativi oneri è individuata nell'assegnazione che questo Comitato in data odierna ha disposto a carico del Fondo infrastrutture per un importo di 330 milioni di euro;

che è confermata la validità dell'articolo 4, comma 1 del Contratto di programma 2010, che stabilisce che la concessionaria, oltre alle schede trimestrali previste dall'articolo 7 della convenzione di concessione, trasmetta al Ministero di settore bimestralmente, entro il 15 del mese successivo al bimestre di riferimento, le relazioni sullo stato di avanzamento degli interventi su base regionale, riferiti sia ai «nuovi interventi» sia alle opere di straordinaria manutenzione programmate, in itinere o completate, fermo restando quanto è previsto in materia dalla convenzione vigente e dal Contratto di programma 2007;

Esprime

parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2011, nella stesura acquisita agli atti;

Prescrive

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in occasione della richiesta di parere da parte di questo Comitato sul successivo Contratto di programma ANAS, trasmetta un quadro complessivo dei Contratti di programma 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, in relazione agli investimenti realizzati e alle risorse percepite dalla Società e che tenga conto anche delle entrate percepite da ANAS S.p.A. a seguito dei più recenti provvedimenti normativi (legge n. 296/2006, decreto-legge n. 78/2009 e decreto-legge n. 78/2010);

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a verificare che la concessionaria adempia agli obblighi previsti per la fase attuativa dal Contratto di programma 2007 e da considerare tuttora validi per le considerazioni esposte nella «presa d'atto» e persegua gli obiettivi generali indicati nell'occasione in tema di contenimento dei costi, di efficienza gestionale e di trasparenza.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10
Economia e finanze, foglio n. 211

11A14287

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Ripartizione dei contributi previsti per gli anni 2008 e 2009 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 368/2003 di conversione del D.L. n. 314/2003 - Art. 4, comma 1-*bis* e successive modifiche e integrazioni). (Deliberazione n. 61/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;

Visto in particolare il comma 1-*bis* del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato altresì che il medesimo comma 1-*bis* del citato articolo, come modificato dall'art. 7-*ter* della richiamata legge n. 13/2009, prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* dell'art. 4 della richiamata legge n. 368/2003;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 197 del 24 novembre 2010 con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2009, delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-*bis*, dell'art. 4 della legge n. 368/2003, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge n. 13/2009;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 10 del 14 febbraio 2011 con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2008, delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è

ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-*bis*, dell'art. 4 della legge n. 368/2003, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge n. 13/2009;

Viste la note n. 2451 del 23 novembre 2009 e n. 440 del 25 gennaio 2011 con le quali la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, pari rispettivamente a 14.627.513 euro per il 2008 e a 14.589.179 euro per il 2009, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi ai bilanci per i medesimi anni;

Viste le note n. 37128 del 24 novembre 2010 e n. 5124 del 14 febbraio 2011 con le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso a questo Comitato le proposte di riparto per gli anni 2008 e 2009;

Vista la nota n. 6929 inviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 2 marzo 2011 con la quale si rettificano alcuni valori erroneamente riportati nella tabella allegata al citato decreto ministeriale n. 197/2010 riguardante la ripartizione percentuale per l'annualità 2009;

Ritenuto opportuno inquadrare le misure previste dall'art. 4 della richiamata legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni, nell'ottica di compensare i disagi derivanti dall'effettiva esecuzione delle attività per la messa in sicurezza e lo smantellamento degli impianti dismessi e per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi nonché dei rifiuti che saranno prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari;

Ritenuto di dover approvare le richiamate proposte di ripartizione relative agli anni 2008 e 2009, in attesa della realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi previsto dall'art. 1, comma 1, della citata legge n. 368/2003;

Delibera:

1. *Criteri di ripartizione.*

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 convertito nella legge n. 368/2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. *Ripartizione tra comuni e province.*

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, convertito nella legge n. 368/2003, come modificato dall'art. 7-*ter* del decreto-legge n. 208/2008, convertito nella legge n. 13/2009, le risorse disponibili come misure compensative per gli anni 2008 e 2009 sono ripartite per ciascun sito e suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nelle allegate tabelle 1 e 2, relative rispettivamente all'anno 2008 e all'anno 2009, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

3. *Modalità di erogazione delle somme.*

Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico agli enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale interessato.

Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relazionerà a questo comitato, entro il 31 dicembre 2012, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10
Economia e finanze, foglio n. 218

Allegato 1

Tabella 1. Ripartizione anno 2008 indennità compensativa rifiuti radioattivi (in euro)

Impianti	Quota spettante al sito anno 2008	Importo spettante al sito anno 2008	Comuni e Province	Quote spettanti a Comuni / Province anno 2008	Importo spettante a Comuni / Province anno 2008
Centrale "Enrico Fermi"	12,06%	1.764.078	**Comune di Trino Vercellese (VC)**	6,0300%	882.039,00
			Provincia di Vercelli	3,0150%	441.019,50
			Comune di Camino (AL)	0,3981%	58.232,13
			Comune di Costanzana (VC)	0,3630%	53.097,87
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,5607%	82.016,46
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,0782%	11.438,71
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,5506%	80.539,08
			Comune di Palazzolo Vercellese (VC)	0,4635%	67.798,52
			Comune di Ronsecco (VC)	0,3104%	45.403,80
			Comune di Tricerro (VC)	0,2905%	42.492,92
Centrale del Garigliano	10,20%	1.492.006	**Comune di Sessa Aurunca (CE)**	5,1000%	746.003,00
			Provincia di Caserta	2,5500%	373.001,50
			Comune di Castelforte (LT)	0,4383%	64.112,38
			Comune di Cellole (CE)	0,5944%	86.945,92
			Comune di Galluccio (CE)	0,0119%	1.740,67
			Comune di Minturno (LT)	0,9264%	135.509,25
			Comune di Rocca D'Evandro (CE)	0,0407%	5.953,40
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,0002%	29,26
			Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,5381%	78.710,63
Centrale di Caorso	27,22%	3.981.609	**Comune di Caorso (PC)**	13,6100%	1.990.804,50
			Provincia di Piacenza	6,8050%	995.402,25
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,6000%	87.765,08
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,4942%	72.289,17
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,5673%	82.981,88
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	1,2400%	181.381,16
			Comune di Piacenza (PC)	2,9510%	431.657,90
			Comune di Pontenure (PC)	0,4169%	60.982,10
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,5356%	78.344,96
Centrale di Latina	10,84%	1.585.622	**Comune di Latina (LT)**	5,4200%	792.811,00
			Provincia di Latina	2,7100%	396.405,50
			Comune di Cisterna di Latina (LT)	0,6776%	99.116,00
			Comune di Nettuno (RM)	2,0324%	297.289,50
Impianto EUREX e Deposito Avogrado	17,08%	2.498.379	**Comune di Saluggia (VC)**	8,5400%	1.249.189,50
			Provincia di Vercelli	4,2700%	624.594,75
			Comune di Cigliano (VC)	0,6479%	94.771,65
			Comune di Crescentino (VC)	1,1388%	166.578,10
			Comune di Lamporo (VC)	0,1820%	26.622,07
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,7600%	111.169,09
			Comune di Rondissone (TO)	0,3101%	45.359,91
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,3737%	54.663,01
			Comune di Verolengo (TO)	0,8575%	125.430,91
CR Casaccia (OPEC/IPU/Nucleco)	6,65%	972.730	**Comune di Roma (RM)**	3,3250%	486.365,00
			Provincia di Roma	1,6625%	243.182,50
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	0,8909%	130.316,56
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,0732%	10.707,34
			Comune di Fiumicino (RM)	0,4542%	66.438,19
			Comune di Formello (RM)	0,2442%	35.720,40
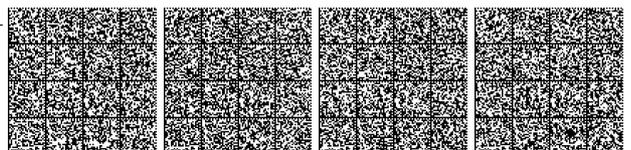
Impianto di Bosco Marengo	2,42%	353.986	**Comune di Bosco Marengo (AL)**	1,2100%	176.993,00
			Provincia di Alessandria	0,6050%	88.496,50
			Comune di Alessandria (AL)	0,1989%	29.094,14
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,0276%	4.037,20
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,0179%	2.618,33
			Comune di Fresonara (AL)	0,0117%	1.711,42
			Comune di Frugarolo (AL)	0,0410%	5.997,28
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,1330%	19.454,60
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,0650%	9.507,89
			Comune di Predosa (AL)	0,0085%	1.243,34
			Comune di Tortona (AL)	0,1014%	14.832,31
CCR ISPRA	5,59%	817.678	**Comune di Ispra (VA)**	2,7950%	408.839,00
			Provincia di Varese	1,3975%	204.419,50
			Comune di Angera (VA)	0,4008%	58.627,07
			Comune di Belgirate (VB)	0,0949%	13.881,51
			Comune di Brebbia (VA)	0,1956%	28.611,42
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,1132%	16.558,35
			Comune di Lesa (NO)	0,2352%	34.403,91
			Comune di Ranco (VA)	0,1178%	17.231,21
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,2400%	35.106,03
Impianto ITREC	7,94%	1.161.425	**Comune di Rotondella (MT)**	3,9700%	580.712,50
			Provincia di Matera	1,9850%	290.356,25
			Comune di Nova Siri (MT)	0,5570%	81.475,28
			Comune di Policoro (MT)	1,2058%	176.378,62
			Comune di Tursi (MT)	0,2222%	32.502,35
totali	100,00%	14.627.513		100,00%	14.627.513,00
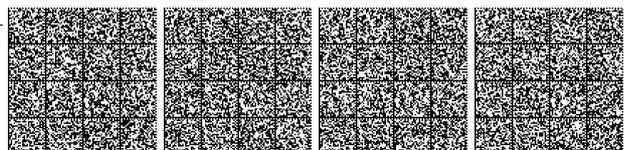
Allegato 2

Tabella 2. Ripartizione anno 2009 indennità compensativa rifiuti radioattivi (in euro)

Impianti	Quota spettante al sito anno 2009	Importo spettante al sito anno 2009	Comuni e Province	Quote spettanti a Comuni / Province anno 2009	Importo spettante a Comuni / Province anno 2009
Centrale "Enrico Fermi"	13,59%	1.982.669	**Comune di Trino Vercellese (VC)**	6,7950%	991.334,71
			Provincia di Vercelli	3,3975%	495.667,36
			Comune di Camino (AL)	0,4486%	65.447,06
			Comune di Costanzana (VC)	0,4091%	59.684,33
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,6318%	92.174,43
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,0882%	12.867,66
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,6204%	90.511,27
			Comune di Palazzolo Vercellese (VC)	0,5223%	76.199,28
			Comune di Ronsecco (VC)	0,3498%	51.032,95
			Comune di Tricerro (VC)	0,3273%	47.750,38
Centrale del Garigliano	10,15%	1.480.802	**Comune di Sessa Aurunca (CE)**	5,0750%	740.400,83
			Provincia di Caserta	2,5375%	370.200,42
			Comune di Castelforte (LT)	0,4362%	63.638,00
			Comune di Cellole (CE)	0,5915%	86.294,99
			Comune di Galluccio (CE)	0,0119%	1.736,11
			Comune di Minturno (LT)	0,9217%	134.468,46
			Comune di Rocca D'Evandro (CE)	0,0405%	5.908,62
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,0002%	29,18
			Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,5355%	78.125,05
Centrale di Caorso	22,30%	3.253.387	**Comune di Caorso (PC)**	11,1500%	1.626.693,46
			Provincia di Piacenza	5,5750%	813.346,73
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,4916%	71.720,40
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,4048%	59.057,00
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,4648%	67.810,50
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	1,0159%	148.211,47
			Comune di Piacenza (PC)	2,4176%	352.707,99
			Comune di Pontenure (PC)	0,3416%	49.836,64
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,4387%	64.002,73
Centrale di Latina	10,95%	1.597.515	**Comune di Latina (LT)**	5,4750%	798.757,55
			Provincia di Latina	2,7375%	399.378,78
			Comune di Cisterna di Latina (LT)	0,6845%	99.862,93
			Comune di Nettuno (RM)	2,0530%	299.515,84
Impianto EUREX e Deposito Avogrado	20,22%	2.949.932	**Comune di Saluggia (VC)**	10,1100%	1.474.966,00
			Provincia di Vercelli	5,0550%	737.483,00
			Comune di Cigliano (VC)	0,7638%	111.432,15
			Comune di Crescentino (VC)	1,3548%	197.654,20
			Comune di Lamporo (VC)	0,2143%	31.264,61
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,9058%	132.148,78
			Comune di Rondissone (TO)	0,3653%	53.294,27
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,4405%	64.265,33
			Comune di Verolengo (TO)	1,0105%	147.423,65
CR Casaccia (OPEC/IPU/Nucleco)	6,68%	974.557	**Comune di Roma (RM)**	3,3400%	487.278,58
			Provincia di Roma	1,6700%	243.639,29
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	0,8950%	130.573,15
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,0735%	10.723,05
			Comune di Fiumicino (RM)	0,4562%	66.555,83
			Comune di Formello (RM)	0,2453%	35.787,26
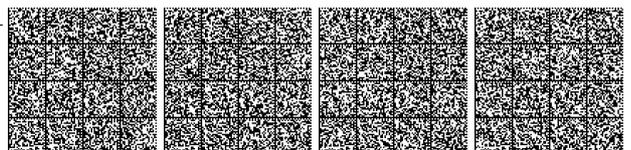
Impianto di Bosco Marengo	2,41%	351.599	**Comune di Bosco Marengo (AL)**	1,2050%	175.799,61
			Provincia di Alessandria	0,6025%	87.899,80
			Comune di Alessandria (AL)	0,1982%	28.915,75
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,0274%	3.997,44
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,0179%	2.611,46
			Comune di Fresonara (AL)	0,0116%	1.692,34
			Comune di Frugarolo (AL)	0,0408%	5.952,39
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,1324%	19.316,07
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,0647%	9.439,20
			Comune di Predosa (AL)	0,0085%	1.240,08
			Comune di Tortona (AL)	0,1010%	14.735,07
CCR ISPRA	5,59%	815.535	**Comune di Ispra (VA)**	2,7950%	407.767,55
			Provincia di Varese	1,3975%	203.883,78
			Comune di Angera (VA)	0,4008%	58.473,43
			Comune di Belgirate (VB)	0,0949%	13.845,13
			Comune di Brebbia (VA)	0,1956%	28.536,43
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,1132%	16.514,95
			Comune di Lesa (NO)	0,2352%	34.313,75
			Comune di Ranco (VA)	0,1178%	17.186,05
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,2400%	35.014,03
Impianto ITREC	8,11%	1.183.182	**Comune di Rotondella (MT)**	4,0550%	591.591,21
			Provincia di Matera	2,0275%	295.795,60
			Comune di Nova Siri (MT)	0,5690%	83.012,43
			Comune di Policoro (MT)	1,2316%	179.680,33
			Comune di Tursi (MT)	0,2269%	33.102,85
totali	100,00%	14.589.179		100,00%	14.589.179,00

11A14285

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo «Luigi Sturzo», in Caltagirone.

L'Assessore dell'economia della Regione Siciliana, con decreto del 9 settembre 2011, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo «Luigi Sturzo», con sede in Caltagirone (CT), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

11A14267

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi della procedura di amministrazione straordinaria per la Banca di Credito Cooperativo «Luigi Sturzo» di Caltagirone.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 settembre 2011, ha nominato il dott. Pasquale Roberto Santomassimo Commissario straordinario e i sigg. avv. Antonella Cannarozzo, dott. Giulio Palazzo e dott. Domenico Posca componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo «Luigi Sturzo», con sede in Caltagirone (CT), posta in amministrazione straordinaria dall'Assessore dell'economia della Regione Siciliana, su proposta della Banca d'Italia, in data 9 settembre 2011.

Nella riunione del 22 settembre 2011, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l'avv. Antonella Cannarozzo è stata nominata Presidente del Comitato stesso.

11A14268

Chiusura dell'amministrazione straordinaria del Credito di Romagna S.p.A.

In data 30 settembre 2011, in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria del Credito di Romagna S.p.A., disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2010.

11A14271

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di otto nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° novembre 2011, ha in emissione otto nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B85», «X18», «D23», «J18», «M65», «P50», «Z04» e «T02».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B85», «X18», «D23», «J18», «M65», «P50», «Z04» e «T02» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B84», «X17», «D22», «J17», «M64», «P49», «Z03» e «T01».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

11A14145

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2010

L'assemblea plenaria nella seduta del 6 luglio 2011, ha approvato all'unanimità il rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2010.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010

PARTE I ENTRATE

CAT.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	ENTRATE ACCERTATE
	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				
I	Fondo per il funzionamento del C.S.M. - Legge 18/12/1967, n.1198	34.680.000,00	-83.507,00	34.596.493,00	34.596.493,00
	TOTALE I CATEGORIA	**34.680.000,00**	**-83.507,00**	**34.596.493,00**	**34.596.493,00**
	ENTRATE EVENTUALI				
II	Entrate varie e proventi derivanti da rilascio copie di atti del C.S.M.	750.000,00	366.090,68	1.116.090,68	1.116.090,68
	Fondi Twinning		204.020,19	204.020,19	204.020,19
	TOTALE II CATEGORIA	**750.000,00**	**570.110,87**	**1.320.110,87**	**1.320.110,87**
III	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	3.591.380,00	1.062.916,91	4.654.296,91	4.654.296,91
	TOTALE III CATEGORIA	**3.591.380,00**	**1.062.916,91**	**4.654.296,91**	**4.654.296,91**
	TOTALE GENERALE	**39.021.380,00**	**1.549.520,78**	**40.570.900,78**	**40.570.900,78**

Prospetto riepilogativo delle uscite e dell'avanzo di amministrazione per categoria

Parte II Uscite

CAT.	DENOMINAZIONE	Stanziamento definitivo	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Avanzo di Amministrazione
I	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	6.762.154,00	6.420.261,96	6.097.656,37	322.605,59	341.892,04
II	Spese per stipendi ed altri assegni al personale del CSM	20.350.050,00	18.462.436,93	18.269.148,33	193.288,60	1.887.613,07
III	Acquisto di beni e servizi	12.617.092,91	11.127.025,06	8.465.798,57	2.661.226,49	1.490.067,85
IV	Poste non classificabili in altre voci	355.000,00	137.506,36	107.175,82	30.330,54	217.493,64
	TOTALE	**40.084.296,91**	**36.147.230,31**	**32.939.779,09**	**3.207.451,22**	**3.937.066,60**
	Decurtazione intervenuta in applicazione del D.L.125/2010 coordinato con la legge di conversione n. 163/2010	- 83.507,00				-83.507,00
	Entrate varie	366.090,68				366.090,68
	Fondi Commissione Europea per progetti Twinning	204.020,19	204.020,19	150.073,14	53.947,05	
	TOTALE DEFINITIVO	**40.570.900,78**	**36.351.250,50**	**33.089.852,23**	**3.261.398,27**	**4.219.650,28**

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2010
PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
	Categoria I - Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni).	1.290.000,00	-	1.290.000,00	1.227.743,95		1.227.743,95	62.256,05
2	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.	1.165.354,00	-	1.165.354,00	1.138.264,68		1.138.264,68	27.089,32
3	Spese per indennità di presenza ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura(art. 40 legge 24.3.1958, n. 195).	2.400.000,00	-	2.400.000,00	2.106.221,00	176.704,00	2.282.925,00	117.075,00
4	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195 per missione nel territorio nazionale.	1.320.000,00	-	1.320.000,00	1.151.911,50	120.198,31	1.272.109,81	47.890,19
5	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai Componenti del C.S.M. per missioni all'estero o per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da organismi stranieri.	60.000,00	-	60.000,00	27.253,77	4.603,28	31.857,05	28.142,95
6	Oneri previdenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella I categoria del bilancio. Assicurazioni.	526.800,00	-	526.800,00	446.261,47	21.100,00	467.361,47	59.438,53
	TOTALE CATEGORIA I	*6.762.154,00*	-	*6.762.154,00*	*6.097.656,37*	*322.605,59*	*6.420.261,96*	*341.892,04*

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2010
PARTE II - USCITE
Competenze

N.	Capitoli – Denominazione	Previsione – Iniziale	Previsione – Variazioni	Previsione – Definitiva	Impegno – Somme pagate	Impegno – Da pagare	Impegno – Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Categoria II - Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM							
7	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai magistrati addetti alla Segreteria, all'ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord. Giud. Per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero.	35.000,00	2.000,00	37.000,00	28.207,47	1.599,00	29.806,47	7.193,53
8	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale civile e militare in servizio presso la Segreteria del CSM per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero	20.000,00	-	20.000,00	6.800,67	538,10	7.338,77	12.661,23
9	Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al restante personale in servizio presso il CSM.	285.000,00	39.000,00	324.000,00	238.725,88	85.274,12	324.000,00	-
10	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art.21 del RAC in servizio presso la segreteria del CSM.	25.000,00	30.000,00	55.000,00	36.547,44	12.816,00	49.363,44	5.636,56
11	Stipendi ed altri assegni fissi a favore del personale di ruolo del C S M. (artt. 13 e 32 del Reg. del personale)	13.034.713,00	- 1.151.000,00	11.883.713,00	10.219.270,16	280,00	10.219.550,16	1.664.162,84
12	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi e del personale non di ruolo in servizio al C S M. (art. 33 del Regolamento del personale). Emolumenti a favore del personale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 14 febbraio 2000, n.37.	1.846.000,00	108.000,00	1.954.000,00	1.908.550,47	27.693,18	1.936.243,65	17.756,35
13	Compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile e militare (artt. 20 e 33 del Reg.del personale) in servizio presso il C S M.	500.000,00	185.000,00	685.000,00	608.874,61	48.889,70	657.764,31	27.235,69
14	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 Reg. del personale, dall'art. 29 RAC 2 comma e per la formazione del personale. Equo indennizzo conseguente ad infermità per causa di servizio.	544.100,00	2.000,00	546.100,00	535.271,25	3.198,50	538.469,75	7.630,25
15	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria del bilancio	4.845.237,00	-	4.845.237,00	4.686.900,38	13.000,00	4.699.900,38	145.336,62
	TOTALE CATEGORIA II	*21.135.050,00*	*- 785.000,00*	*20.350.050,00*	*18.269.148,33*	*193.288,60*	*18.462.436,93*	*1.887.613,07*

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2010
PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonchè spese per traduttori ed interpreti	605.000,00	102.000,00	707.000,00	491.750,04	215.249,96	707.000,00	-
17	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del C.S.M.	86.000,00	15.000,00	101.000,00	70.356,99	14.599,00	84.955,99	16.044,01
18	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura"	22.000,00	-	22.000,00	21.370,44	-	21.370,44	629,56
19	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo. Spese varie.	205.000,00	65.000,00	270.000,00	153.331,78	69.172,44	222.504,22	47.495,78
20	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assi-stenza sistemistica, nonchè per la manutenzione delle apparecchiature medesime, per l'assicurazione delle apparecchiature elettroniche.	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	309.896,51	74.966,71	384.863,22	715.136,78
21	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per il centro stampa e per gli uffici del C.S.M. nonchè per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	408.500,00	-	408.500,00	265.178,04	108.258,47	373.436,51	35.063,49
22	Spese per locazioni di immobili ed oneri accessori.	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
23	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M.e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	324.400,00	1.073.192,91	1.397.592,91	409.494,37	587.315,74	996.810,11	400.782,80
24	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	100.000,00	80.000,00	180.000,00	107.334,95	72.293,05	179.628,00	372,00
25	Spese per le forniture di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti.	306.000,00	713.000,00	1.019.000,00	315.046,47	703.953,53	1.019.000,00	-
26	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura dei tappeti e tendaggie per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	420.000,00	-	420.000,00	373.202,26	46.600,97	419.803,23	196,77
	A riportare	***3.477.900,00***	***2.148.192,91***	***5.626.092,91***	***2.516.961,85***	***1.892.409,87***	***4.409.371,72***	***1.216.721,19***

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2010
PARTE II - USCITE
Competenze

N.	Capitoli – Denominazione	Previsione – Iniziale	Previsione – Variazioni	Previsione – Definitiva	Impegno – Somme pagate	Impegno – Da pagare	Impegno – Totale	Avanzo di amministrazione
	Categoria III - Acquisto di beni e servizi							
1	2	3	4	5	6	7		9
	Riporto	3.477.900,00	2.148.192,91	5.626.092,91	2.516.961,85	1.892.409,87	4.409.371,72	1.216.721,19
27	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti.	190.000,00	68.000,00	258.000,00	193.329,32	64.670,68	258.000,00	-
28	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali fornitura di acqua e manutenzione dei relativi impianti	57.000,00	23.000,00	80.000,00	35.475,33	38.457,06	73.932,39	6.067,61
29	Spese postali e telegrafiche.	40.000,00	-	40.000,00	25.233,29	14.766,71	40.000,00	-
30	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti, lubrificanti ed accessori vari, per i Componenti del C.S.M.	409.000,00	-	409.000,00	266.900,80	87.537,75	354.438,55	54.561,45
31	Spese per assicurazione R.C.A., furto e incendio, delle autovetture di proprietà del C.S.M., nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati.	7.000,00	-	7.000,00	1.497,26	-	1.497,26	5.502,74
32	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in servizio al CSM.	80.000,00	-	80.000,00	-	46.767,60	46.767,60	33.232,40
33	Spese per canoni e tasse.	90.000,00	-	90.000,00	89.160,13	-	89.160,13	839,87
34	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati e dei giudici di pace; per il tirocinio, la formazione e seminari degli uditori giudiziari.	5.600.000,00	150.000,00	5.750.000,00	5.119.802,17	491.923,60	5.611.725,77	138.274,23
35	Spese di rappresentanza	25.000,00	17.000,00	42.000,00	34.489,47	6.916,00	41.405,47	594,53
36	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estranee al Consiglio che siano convocate dal Consiglio stesso a Roma o nel territorio nazionale, dalla Sezione disciplinare, dalle commissioni per l'attività dei predetti uffici o di gruppi di studio o di lavoro, nonché al personale di magistratura, difensori dei magistrati sottoposti a giudizio della Sezione disciplinare o che svolgono assistenza ad altri magistrati.	160.000,00	-	160.000,00	110.342,57	15.383,60	125.726,17	34.273,83
37	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio	65.000,00	10.000,00	75.000,00	72.606,38	2.393,62	75.000,00	
	TOTALE CATEGORIA III	10.200.900,00	2.416.192,91	12.617.092,91	8.465.798,57	2.661.226,49	11.127.025,06	1.490.067,85

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2010
PARTE II - USCITE
Competenze

Capitoli		Previsione			Impegno			
N.	Denominazione Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Avanzo di amministrazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento della retribuzione fondamentale ed accessoria.	10.000,00	150.000,00	160.000,00	102.622,67	30.000,00	132.622,67	27.377,33
39	Restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie.	-	-	-	-			
40	Partite di giro.	20.000,00	-	20.000,00	4.553,15	330,54	4.883,69	15.116,31
41	Fondo di riserva per le spese impreviste.	175.000,00	-	175.000,00				175.000,00
	TOTALE CATEGORIA IV	*205.000,00*	*150.000,00*	*355.000,00*	*107.175,82*	*30.330,54*	*137.506,36*	*217.493,64*
	TOTALI CATEGORIE	*38.303.104,00*	*1.781.192,91*	*40.084.296,91*	*32.939.779,09*	*3.207.451,22*	*36.147.230,31*	*3.937.066,60*
	Decurtazione intervenuta in applicazione del D.L. 125/2010 coordinato con la legge di conversione n. 163/2010		- *83.507,00*	- *83.507,00*				- 83.507,00
	Entrate varie		366.090,68	*366.090,68*				*366.090,68*
	TOTALE COMPLESSIVO	*38.303.104,00*	*2.063.776,59*	*40.366.880,59*	*32.939.779,09*	*3.207.451,22*	*36.147.230,31*	*4.219.650,28*
997-998-999	Fondi Commissione Europea per progetti Twinning	-	204.020,19	204.020,19	150.073,14	53.947,05	204.020,19	-
	TOTALE DEFINITIVO	*38.303.104,00*	*2.267.796,78*	*40.570.900,78*	*33.089.852,23*	*3.261.398,27*	*36.351.250,50*	*4.219.650,28*
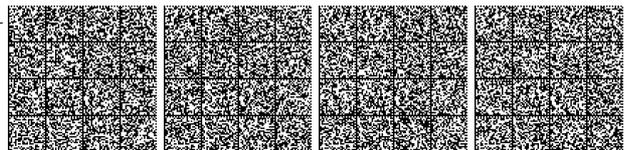
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010
GESTIONE RESIDUI

N.	Denominazione Categoria I - Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Assegno mensile al Vice Presidente ed ai Componenti del Consiglio Superiore della magistratura eletti dal Parlamento - (art. 40 legge 24.3.1958 n. 195 e successive modificazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Indennità per cessazione dalla carica ai componenti laici eletti dal Parlamento non dipendenti dello Stato 'art. 18 legge del 12.4.1990 n. 74.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese per indennità di presenza ai componenti del Consiglio Superiore della magistratura (art. 40 legge 24.3.1958, n. 195)	194.452,00	194.452,00	0,00	194.452,00	0,00
4	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 40 legge 24 marzo 58 n. 195 per missione nel territorio Nazionale.	122.295,35	122.295,35	0,00	122.295,35	0,00
5	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai Componenti del C.S.M. per missioni all'estero o per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da organismi stranieri.	7.544,33	7.544,33	0,00	7.544,33	0,00
6	Oneri previdenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella I categoria del bilancio. Assicurazioni.	23.649,91	23.649,91	0,00	23.649,91	0,00
	TOTALE CATEGORIA I	***347.941,59***	***347.941,59***	***0,00***	***347.941,59***	***0,00***

N.	Denominazione Categoria II - Spese per stipendi ed altri assegni al personale CSM	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2					
7	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione ai magistrati addetti alla Segreteria, all'ufficio studi ai sensi dell'art. 210 Ord.Giud., per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero	2.164,95	2.164,95		2.164,95	0,00
8	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale civile e militare in servizio presso la segreteria del CSM per missioni nel territorio nazionale e per missioni all'estero.	964,57	964,57	0,00	964,57	0,00
9	Spese per la concessione di buoni pasto ai magistrati ed al restante personale in servizio presso il CSM.	84.136,56	84.136,56		84.136,56	0,00
10	Interventi assistenziali a favore del personale di cui all'art. 21 del RAC in servizio presso la segreteria del CSM	39.029,00	39.029,00		39.029,00	0,00
11	Stipendi ed altri assegni fissi a favore del personale di ruolo del CSM. (Artt. 13, 14 e 32 del Reg.del personale).	9.127,02	9.127,02		9.127,02	0,00
12	Indennità consiliare in favore dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi e del personale non di ruolo in servizio al C.S.M. (art. 33 del Regolamento del personale). Emolumenti a favore del personale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14 febbraio 2000 n.37.	25.576,10	25.576,10		25.576,10	0,00
13	Compenso per lavoro straordinario in favore del personale civile e militare (artt. 20 e 33 del Reg. del personale) in servizio presso il C. S. M.	55.479,46	55.479,46		55.479,46	0,00
14	Spese per le iniziative previste dall'art. 34 Reg. del personale dell'art. 29 RAC 2 comma e per la formazione del personale.	28.645,30	25.949,93		25.949,93	2.695,37
15	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del CSM in relazione alle attività previste nella II categoria del bilancio.	107.592,24	67.962,64		67.962,64	39.629,60
	TOTALE CATEGORIA II	***352.715,20***	***310.390,23***	***0,00***	***310.390,23***	***42.324,97***

N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
16	Compensi per incarichi speciali, per incarichi professionali ed accertamenti tecnici, nonché spese per traduttori ed interpreti.	225.634,96	194.035,98		194.035,98	31.598,98
17	Spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la biblioteca del CSM.	18.146,80	18.031,80		18.031,80	115,00
18	Spese per la stampa delle pubblicazioni "Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura".				0,00	0,00
19	Spese per acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo. Spese varie	82.045,19	77.863,19	4.182,00	82.045,19	0,00
20	Spese per acquisto e locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, assistenza sistemistica, nonchè per la manutenzione delle apparecchiature medesime, per l'assicurazione delle apparecchiature elettroniche.	61.764,99	47.726,61	3.650,40	51.377,01	10.387,98
21	Spese per l'acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per il centrostampa e per gli uffici del CSM nonchè per le riparazioni e manutenzione delle stesse.	143.695,71	143.685,53		143.685,53	10,18
22	Spese per locazioni di immobili ed oneri accessori.				0,00	0,00
23	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria adattamento dei locali e relativi impianti del C.S.M. e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	469.690,15	145.146,04	109.281,17	254.427,21	215.262,94
24	Acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e mobili.	127.711,39	48.059,00		48.059,00	79.652,39
25	Spese per le forniture di energia elettrica e manutenzione dei relativi impianti.	57.564,05	50.128,95	7.435,10	57.564,05	0,00
26	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura dei tappeti e tendaggi per l'acquisto di materiali per i servizi igienici.	97.163,22	97.163,22		97.163,22	0,00
	A RIPORTARE	***1.283.416,46***	***821.840,32***	***124.548,67***	***946.388,99***	***337.027,47***

N.	Denominazione Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	RIPORTO	*1.283.416,46*	*821.840,32*	*124.548,67*	*946.388,99*	*337.027,47*
27	Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti.	25.361,23	24.207,23	450,00	24.657,23	704,00
28	Spese per riscaldamento e condizionamento aria dei locali fornitura di acqua e manutenzione dei relativi impianti.	18.215,11	18.215,11		18.215,11	0,00
29	Spese postali e telegrafiche.	8.414,82	8.414,82		8.414,82	0,00
30	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto. Acquisto viacard, carburanti, lubrificanti ed accessori vari, per i componenti del CSM.	86.937,63	82.870,73		82.870,73	4.066,90
31	Spese per assicurazione R.C.A., furto e incendio, delle autovetture di proprietà del C.S.M., nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati.	0,00			0,00	0,00
32	Spese per la fornitura di capi di abbigliamento al personale autista ed ausiliario in ser	18.180,28		18.180,28	18.180,28	0,00
33	Spese per canoni e tasse.	0,00			0,00	0,00
34	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati e dei giudici di pace; per il tirocinio, la formazione e seminari degli uditori giudiziari.	722.456,24	678.969,24	7.556,59	686.525,83	35.930,41
35	Spese di rappresentanza.	3.660,00	3.660,00		3.660,00	0,00
36	Indennità e rimborso spese di viaggio al personale di magistratura, amministrativo ed alle persone estrane al Consiglio che siano convocate dal Consiglio stesso a Roma e nel territorio nazionale, della sezione disciplinare, delle commissioni dei predetti uffici di studio e di lavoro, nonchè al personale di magistratura, difensori dei magistrati sottoposti a giudizio dalla Sezione disciplinare o che svolgono assistenza ad altri magistrati.	15.315,56	14.135,63		14.135,63	1.179,93
37	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del C.S.M. in relazione alle attività previste nella III categoria del bilancio.	16.275,56	15.689,32	515,19	16.204,51	71,05
	TOTALE CATEGORIA III	***2.198.232,89***	***1.668.002,40***	***151.250,73***	***1.819.253,13***	***378.979,76***

N.	Denominazione Categoria IV - Poste non classificabili in altre voci	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economia Accertata (col. 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
38	Spese legali per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori derivanti da sentenze passate in giudicato interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento della reribuzione fondamentale ed accessoria.	8.184,48	8.184,48		8.184,48	0,00
39	restituzione di cauzioni provvisorie, anticipazione e partite di giro varie.	0,00			0,00	0,00
40	Partite di giro	0,00				
41	Fondo di riserva per le spese impreviste.	0,00				
	TOTALE CATEGORIA IV	***8.184,48***	***8.184,48***	***0,00***	***8.184,48***	***0,00***
	TOTALE COMPLESSIVO	***2.907.074,16***	***2.334.518,70***	***151.250,73***	***2.485.769,43***	***421.304,73***
998-999	Fondi Commissione Europea per progettiTwinning	90.836,43	26.194,92	64.611,99	90.806,91	29,52
	TOTALE DEFINITIVO	***2.997.910,59***	***2.360.713,62***	***215.862,72***	***2.576.576,34***	***421.334,25***

11A14275

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 settembre 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuseppe Gambardella, Console onorario della Repubblica del Benin in Napoli.

11A13281

Rilascio di exequatur

In data 20 settembre 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Christian Pelo, Console onorario della Repubblica Popolare del Bangladesh in Genova.

11A13282

Rilascio di exequatur

In data 6 settembre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Salvatore Puglisi, Console onorario della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka in Napoli.

11A13283

Rilascio di exequatur

In data 14 settembre 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Caterina Calia, Console onorario della Repubblica Federale di Germania in Bari.

11A13284

Rilascio di exequatur

In data 14 settembre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. René Rais, Console onorario della Confederazione Svizzera in Genova.

11A13285

Rilascio di exequatur

In data 21 settembre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vladimir Lvovich Korotkov, Console Generale della Federazione Russa in Palermo.

11A13286

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Vitoria (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Roger Gaggiato, Vice Console onorario in Vitoria (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti delle navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Vitoria;

e) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - EDT - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli EDT, emessi dell'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro, della documentazione relativa al rilascio di visti;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dal Vice Consolato onorario in Vitoria;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro;

j) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Vitoria, dando comunicazione all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Rio de Janeiro dell'esito degli stessi;

k) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A13287

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a, in Rimini.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a, con sede in Rimini (RN), è stata prorogata ai sensi degli artt. 70, comma 5 e 98, comma 3, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/93), per il periodo massimo di un anno.

11A14269

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo.

In data 30 settembre 2011, in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2010 e prorogata, per il termine massimo di sei mesi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2011.

11A14270
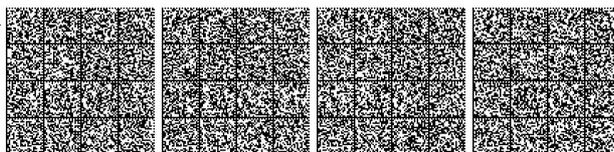
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3676
Yen	104,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,925
Corona danese	7,4456
Lira Sterlina	0,87020
Fiorino ungherese	298,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7057
Zloty polacco	4,3684
Nuovo leu romeno	4,3525
Corona svedese	9,1589
Franco svizzero	1,2348
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7605
Kuna croata	7,4715
Rublo russo	42,8780
Lira turca	2,5568
Dollaro australiano	1,3489
Real brasiliano	2,4332
Dollaro canadese	1,4018
Yuan cinese	8,7262
Dollaro di Hong Kong	10,6373
Rupia indonesiana	12061,31
Shekel israeliano	4,9936
Rupia indiana	67,5500
Won sudcoreano	1567,60
Peso messicano	18,5187
Ringgit malese	4,2854
Dollaro neozelandese	1,7360
Peso filippino	59,256
Dollaro di Singapore	1,7423
Baht tailandese	42,095
Rand sudafricano	11,0432

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14278

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3828
Yen	106,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,873
Corona danese	7,4455
Lira Sterlina	0,87495
Fiorino ungherese	295,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7055
Zloty polacco	4,3351
Nuovo leu romeno	4,3389
Corona svedese	9,1245
Franco svizzero	1,2428
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7350
Kuna croata	7,4650
Rublo russo	42,8700
Lira turca	2,5637
Dollaro australiano	1,3402
Real brasiliano	2,4280
Dollaro canadese	1,3981
Yuan cinese	8,8203
Dollaro di Hong Kong	10,7532
Rupia indonesiana	12167,82
Shekel israeliano	5,0289
Rupia indiana	67,9850
Won sudcoreano	1566,48
Peso messicano	18,4878
Ringgit malese	4,2957
Dollaro neozelandese	1,7306
Peso filippino	59,678
Dollaro di Singapore	1,7436
Baht tailandese	42,438
Rand sudafricano	11,0459

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14279

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3807
Yen	106,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,903
Corona danese	7,4450
Lira Sterlina	0,87500
Fiorino ungherese	296,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7053
Zloty polacco	4,3515
Nuovo leu romeno	4,3331
Corona svedese	9,0978
Franco svizzero	1,2362
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7085
Kuna croata	7,4738
Rublo russo	43,1730
Lira turca	2,5696
Dollaro australiano	1,3449
Real brasiliano	2,4417
Dollaro canadese	1,4015
Yuan cinese	8,8147
Dollaro di Hong Kong	10,7412
Rupia indonesiana	12181,59
Shekel israeliano	5,0396
Rupia indiana	68,7690
Won sudcoreano	1577,16
Peso messicano	18,5178
Ringgit malese	4,3130
Dollaro neozelandese	1,7310
Peso filippino	59,852
Dollaro di Singapore	1,7499
Baht tailandese	42,760
Rand sudafricano	11,1584

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14280

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Kraški Zašink».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 309 del 21 ottobre 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Slovenia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - «KRAŠKI ZAŠINK».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A14266

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo CML S.r.l., in Afragola.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 27 settembre 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 9 maggio 2011 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati dalla Direttiva 95/16/CE elencati:

CML S.r.l. con sede legale in via Domenico Morelli, 49 - 80021 Afragola (Napoli):

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A13279

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Inspecta S.r.l., in Torino.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 27 settembre 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 16 maggio 2011 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati dalla Direttiva 95/16/CE elencati:

Inspecta S.r.l. con sede legale in Via Giudo Reni, 117 - 10137 Torino:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A13280

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società «Rosso Piccante società cooperativa sociale», in Aosta e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2359, adottata nell'adunanza del 14 ottobre 2011, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società «Rosso Piccante società cooperativa sociale», con sede legale in Aosta - via Mochet, 7 - costituita con atto a rogito del notaio Marco Princivalle, in data 30 settembre 2004, partita IVA e codice fiscale 01071960072, ed ha nominato il dott. Francesco Cappello di Alba (Cuneo) in qualità di commissario liquidatore.

11A14272

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-254) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00